

Codice A1605B

D.D. 3 luglio 2024, n. 526

Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024 ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009. Espressione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.



ATTO DD 526/A1605B/2024

DEL 03/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024 ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009. Espressione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- agli articoli 11, 13, 14 e 15, definisce le differenti fasi delle procedure di VAS;
- all'articolo 15, in particolare, sancisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio parere motivato (comma 1); inoltre sancisce che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma (comma 2);

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata", prevede l'istituzione

dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la D.G.R. n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l'Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

la proposta di III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, è stata adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024 ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009;

il Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che devono essere assoggettati a VAS;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall'Organo tecnico regionale;

il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art.10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

Dato atto che:

l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 1761 del 25 marzo 2024, ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano a far data dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BUR n. 14 del 4 aprile 2024, rendendo disponibile la documentazione adottata con delibera del Consiglio n. 8 del 22.03.2024 dell'Ente di gestione stesso;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte è autorità competente, il parere motivato, di cui all'articolo 15 del d.lgs 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 66361 del 9 aprile 2024, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di valutazione, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Emissioni e rischi ambientali; Servizi ambientali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Urbanistica Piemonte occidentale; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile); Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Agricoltura e cibo; Competitività del sistema regionale; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Cultura e commercio; Risorse finanziarie e patrimonio (Settori Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale; Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro); Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

l'autorità competente per la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, è la Regione Piemonte attraverso la struttura Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a pubblicare in data 04 aprile 2024, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del d.lgs. 152/2006, la documentazione tecnica e l'avviso al pubblico contenente quanto richiesto dall'art. 14 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ai fini della consultazione del pubblico che si è conclusa 45 giorni dopo la pubblicazione sul BUR n. 14 del 04 aprile 2024 come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006, ossia il 19 maggio 2024;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando tre riunioni di Organo tecnico regionale in data 9-28 maggio 2024 e 20 giugno 2024 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica;
- ad interloquire per chiarimenti su aspetti della proposta di Piano con l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, direttamente o per tramite delle singole strutture interessate su specifiche tematiche;
- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e delle osservazioni pervenute, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

Ritenuto pertanto di esprimere, in qualità di autorità competente, il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS della III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, la cui proposta è stata adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024, con i contenuti della "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A.

dato atto inoltre che:

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374;

determina

di esprimere, in qualità di autorità competente, il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS della III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria, la cui proposta è stata adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024, con i contenuti della "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di dare evidenza che l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, in qualità di autorità procedente, provveda alle opportune revisioni del piano, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)

Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato

Allegato A

**Valutazione Ambientale Strategica della proposta di
III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria**

**adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei
Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)**

Indice generale

Premessa.....	4
1 Finalità della proposta di Piano.....	5
2 Processo di VAS e partecipazione.....	6
2.1 Fase di scoping.....	6
2.2 Fase di valutazione e consultazione.....	8
2.3 Osservazioni pervenute in fase di consultazione.....	10
3 Indicazioni procedurali per le fasi successive.....	13
3.1 Dichiarazione di sintesi.....	13
3.2 Approvazione del Piano.....	14
4 Analisi e valutazioni sui contenuti del Piano.....	14
4.1 Aspetti urbanistici.....	14
4.2 Mobilità e trasporti.....	20
4.3 Attività estrattive.....	21
4.4 Energia.....	21
4.5 Aspetti turistici.....	22
4.6 Tutela architettonica/archeologica.....	22
4.7 Valorizzazione museale e culturale.....	23
4.8 Aspetti di Protezione civile.....	23
4.9 Ulteriori osservazioni.....	25
5 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali.....	27
5.1 Osservazioni di carattere generale sul Rapporto ambientale.....	27
5.2 Biodiversità e sostenibilità ambientale.....	29
5.3 Cambiamenti climatici.....	30
5.4 Tutela delle acque.....	34
5.5 Rete ecologica.....	36
5.6 Aspetti ecosistemici.....	39
5.7 Aspetti territoriali e paesaggistici.....	41
5.8 Aspetti urbanistici: nuove potenzialità di intervento e ricadute sul sistema ambientale.....	56
5.9 Consumo di suolo.....	61
5.10 Aspetti idraulici, geomorfologici e geologici.....	62
5.11 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo.....	63
5.12 Rifiuti.....	65
5.13 Siti in bonifica.....	65
5.14 Rischio industriale.....	66
5.15 Attività produttive.....	68
6 Valutazione di incidenza.....	69
7 Analisi delle alternative.....	71
8 Analisi di coerenza e del contesto pianificatorio e programmatico.....	72

9 Misure di mitigazione e compensazione ambientale.....	74
10 Piano di Monitoraggio.....	78
CONCLUSIONI.....	79

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di III Variante al Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria (PdA nel seguito), adottata con delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 *“Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della DGR n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della DGR n. 26-7197 del 12 luglio 2023”*.

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Emissioni e rischi ambientali; Servizi ambientali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Urbanistica Piemonte occidentale; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile); Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Agricoltura e cibo; Competitività del sistema regionale; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Cultura e commercio; Risorse finanziarie e patrimonio (Settori Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale; Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro); Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/2023.

La DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ha partecipato ai lavori dell'organo tecnico regionale in qualità di autorità competente per la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

Il Parco Naturale La Mandria è stato istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2009, che ha confermato l'istituzione del Parco La Mandria avvenuta con l.r. 54/1978.

Lo strumento di pianificazione vigente del territorio del Parco costituisce la II Variante al Piano d'Area del Parco, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale il 28 febbraio 2000.

Le mutate condizioni socio-economiche ed ambientali e le nuove normative entrate in vigore richiedono una modifica allo strumento pianificatorio, secondo quanto stabilito dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 22 febbraio 2021.

Tale modifica, che costituisce la III Variante al Piano d'Area, è stata redatta ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/09.

Gli indirizzi che guidano l'impostazione della III Variante al PdA e la sua attuazione riguardano prioritariamente:

- a) il mantenimento dell'equilibrio ambientale del territorio;
- b) la salvaguardia della biodiversità;
- c) l'equilibrio tra la componente ambientale e la componente antropica.

La proposta di PdA, pertanto, si propone di promuovere un'azione di mediazione tra le esigenze antropiche e socio-economiche espresse dal territorio e dalle comunità locali, e le esigenze di tutela ambientale e dei valori naturalistici e paesaggistici, al fine di individuare un mix di attività compatibili, secondo il principio della sostenibilità in senso ampio.

Il PdA è stato strutturato secondo cinque assi strategici, a loro volta declinati in obiettivi generali (OG), obiettivi specifici (OS) e azioni operative, che interessano altrettante problematiche/tematiche:

1. adeguamento normativo;
2. conservazione e valorizzazione;
3. sviluppo locale sostenibile;
4. fruizione sostenibile;
5. resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'impostazione della III Variante al Piano d'Area è quella di affidare alla zonizzazione la regolamentazione degli usi consentiti in funzione del livello di naturalità che si prefigge di raggiungere nelle varie zone individuando, al contempo, delle "*Schede di Approfondimento Normativo*" in relazione alle specificità di alcune porzioni di territorio.

Le Norme Tecniche di Attuazione (nel seguito NTA) vengono declinate in Indirizzi (I.), Direttive (D.) e Prescrizioni (P.) ed il territorio del Parco viene così suddiviso nelle seguenti Zone e Sottozone:

- Zona di maggiore tutela (ZONAA)
 - Sottozona A1 – Zona di pertinenza delle residenze Sabaude
 - Sottozona A2 – Zona di pertinenza fluviale
 - Sottozona A3 – Zona di rinaturalizzazione delle ex piste FIAT
 - Sottozona A4 – Zona antropizzata

- Zona agricola di protezione (ZONA B)
Sottozona B1 – Zona agricola periurbana
Sottozona B2 – Zona antropizzata per attività sportive
- Zona urbanizzata (ZONA C)
Sottozona C1 - Zona urbanizzata di frangia
Sottozona C2 - Zona urbanizzata percepibile all'interno di un contesto ambientale di pregio
Sottozona C3 - Zona urbanizzata percepibile come estranea ad aree di pregio ambientale
- Zona a servizio per la fruizione del Parco – (ZONA S)

infine, le “*Schede di Approfondimento Normativo*” organizzano le disposizioni secondo:

- obiettivi strategici;
- destinazioni d'uso;
- modalità di attuazione;
- parametri di compatibilità paesaggistica e ambientale;
- prescrizioni particolari;

definendo quali direttive (D.) gli obiettivi strategici e le modalità di attuazione, mentre attribuisce carattere prescrittivo (P.) alla definizione delle destinazioni d'uso, ai parametri di compatibilità paesaggistica e ambientale ed alle prescrizioni particolari.

2 Processo di VAS e partecipazione

2.1 Fase di scoping

In applicazione dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente rappresentata dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali in collaborazione con il Settore Valutazione ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in qualità di struttura responsabile del procedimento di VAS, ha individuato e consultato i soggetti con competenza ambientale (di seguito SCA) per acquisire i contributi tecnici di competenza al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA.

I SCA consultati con nota dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali prot. n. 2826 del 21 luglio 2022 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Ministero della Difesa – Comando militare Esercito Piemonte; Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po; ASL TO3; ASL TO4; Autorità d'Ambito n.3 – Torinese; Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; Unione dei Comuni del Ciriace e del basso Canavese; Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano Torinese, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella, Venaria Reale.

I contributi pervenuti in fase di scoping dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Comune di Venaria Reale	11/09/2022	n. 3103
2	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	28/09/2022	n. 116771
3	Contributo Organo tecnico regionale	29/09/2022	n. 117570

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale per la fase di scoping, il contributo dell'Organo tecnico regionale di cui alla nota prot. n. 117570 del 29/09/2024, ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Foreste	29/07/2022	e-mail
2	Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio	08/09/22	n. 107257
3	Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere	13/09/2022	n. 109125
4	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	15/09/2022	n. 110468
5	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo e Settore Protezione civile	15/09/2022	n. 110500
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali	16/09/2022	n. 110885
7	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture	19/09/2022	n. 111883
8	Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale	20/09/2022	n. 112220
9	ARPA Piemonte	21/09/2022	n. 113329

2.2 Fase di valutazione e consultazione

Con nota prot. n. 1761 del 25 marzo 2024 (ns. prot. n. 56174 del 26 marzo 2024), l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano oggetto della presente relazione a far data dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BUR n. 14 del 4 aprile 2024, rendendo disponibile i seguenti documenti adottati delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali n. 8 del 22.03.2024:

- **ALLEGATI TECNICI DI INDAGINE**
 - AT1a Connessioni esterne al Parco 1:25.000
 - AT1b Accessibilità veicolare 1:10.000
 - AT1c Accessibilità ciclopedonale 1:10.000
 - AT2a Classificazione della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:10.000
 - AT2b Carta dei dissesti idrogeologici 1:10.000
 - AT3 Quadro di unione della zonizzazione acustica comunale 1:10.000
 - AT4 Carta degli habitat: raffronto con la III Variante al Piano d'Area 1:10.000
 - AT5 Servizi ecosistemici: qualità degli habitat 1:10.000
 - AT6 Rete ecologica locale 1:10.000
 - AT7 Le aree sensibili del territorio 1:10.000
 - AT8 Le pressioni ambientali agenti sul territorio 1:10.000
 - AT9 Visualizzazione su immagine satellitare del territorio del Parco 1:10.000
 - AT10 Principali assetti proprietari dell'area 1:10.000
- **ELABORATI ILLUSTRATIVI DI PROGETTO**
 - P1 Relazione Illustrativa
 - P1.1 Sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d'Area vigente 1:10.000
 - P1.2 Tavola della resilienza 1:25.000
 - P1.3 Relazione di coerenza con il PPR
 - P1.4 Tavola dei beni paesaggistici 1:10.000
 - P1.5 Tavola delle componenti paesaggistiche 1:10.000
 - P1.6 Tavola di raffronto – beni paesaggistici 1:10.000
 - P1.7 Tavola di raffronto – componenti paesaggistiche 1:10.000
- **ELABORATI PRESCRITTIVI DI PROGETTO**
 - P2.1 Zonizzazione 1:10.000
 - P2.2 Tavola delle infrastrutture 1:10.000
 - P2.3 Tavola dei vincoli 1:10.000
 - P3.1 Norme Tecniche di Attuazione
 - P3.2 Schede di Approfondimento Normativo
- **ELABORATI AMBIENTALI**
 - Vas1 Rapporto Ambientale
 - Vas2 Sintesi non tecnica
 - Vas3 Piano di monitoraggio
 - Vas4 Valutazione di incidenza

Con nota prot. n. 1762 del 25 marzo 2024, l'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha avviato la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale

interessati al procedimento: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Ministero della Difesa – Comando militare Esercito Piemonte; Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po; ASL TO3; ASL TO4; Autorità d’Ambito n.3 – Torinese; Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; Unione dei Comuni del Ciriace e del basso Canavese; Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano Torinese, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella, Venaria Reale.

Con nota prot. n. 2738 del 15 maggio 2024, l’autorità procedente ha consultato la Città Metropolitana di Torino non precedentemente consultata con la citata nota prot. n. 1762 del 25 marzo 2024 per mero errore materiale di trascrizione.

Gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 45 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2024, data di pubblicazione sul BUR n. 14 dell’avviso al pubblico di cui all’art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha attivato l’Organo tecnico regionale con nota prot. n. 66631 del 09 aprile 2024 e ne ha coordinato i lavori istruttori, finalizzati all’elaborazione della relativa Relazione istruttoria nei tempi previsti dalla disciplina statale, convocandolo in data 09, 28 maggio 2024 e 20 giugno 2024.

Durante la procedura di VAS si è inoltre interloquito per chiarimenti su aspetti della Variante di Piano con l’Ente di gestione del Parco, direttamente o per il tramite delle singole strutture interessate su specifiche tematiche.

Le osservazioni pervenute dalle strutture componenti l’OTR e utilizzate per la formulazione della presente relazione sono le seguenti:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere	22/05/2024	n. 94404
2	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Area trasporti	30/05/2024	n. 99854
3	Direzione Agricoltura e Cibo	03/06/2024	n. 101610
4	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	07/06/2024	n. 104492
5	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa suolo e Settore Protezione civile	07/06/2024	n. 104578
6	Direzione Cultura e Commercio	12/06/2024	n. 107130
7	ARPA Piemonte	18/06/2024	n. 111127

8	Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile	21/06/2024	n. 112993
9	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	01/07/2024	n. 118201

I pareri delle Strutture regionali e di ARPA componenti l'OTR sono pubblicati sul sito web istituzionale al link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3444-vas-piani-e-programmi-in-corso-di-valutazione-presso-la-regione>.

2.3 Osservazioni pervenute in fase di consultazione

Nel periodo di consultazione di cui al comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 risultano pervenute osservazioni formulate dai soggetti con competenza ambientale, dalle organizzazioni di categoria e dai privati cittadini, anch'esse pubblicate sul sito web istituzionale e altresì trasmesse all'Ente di gestione.

La tabella seguente contiene una sintesi di inquadramento delle macro-tematiche trattate da ciascuna osservazione. Per una conoscenza più dettagliata si rimanda alla loro consultazione al link indicato.

Le osservazioni hanno riguardato sia aspetti di VAS e VINCA e sia meri aspetti di piano non riferibili alle valutazioni ambientali. Per completezza le osservazioni sono riportate tutte, specificandone i contenuti e evidenziando quelle più propriamente oggetto delle valutazioni ambientali.

L'autorità procedente dovrà fornire riscontro alle osservazioni pervenute, così come indicato nel successivo paragrafo 3 "Indicazioni procedurali per le fasi successive" della presente relazione.

Il parere motivato prende in considerazione le osservazioni inerenti le valutazioni ambientali; le osservazioni sul piano, in fase di controdeduzione da parte dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 26 comma 4 della l.r. 19/2009, dovranno essere valutate anche in termini di ricadute ambientali, effettuando le conseguenti modifiche in fase di revisione solo per le casistiche per le quali non necessita un ulteriore processo di VAS, al fine di evitare l'introduzione di previsioni che possono avere potenziali e significativi impatti ambientali e che non sono state oggetto del processo di valutazione ambientale.

n.	SOGGETTO	n. prot./data pec	ns. rif. prot.	(VAS-VINCA) Principali tematiche trattate	Altre tematiche
Soggetti istituzionali					
1	Regione Piemonte – Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro	n. 32590 del 17/05/2024	n. 92614 del 20/05/2024		Osservazioni al Piano inerenti destinazioni d'uso e accessibilità in funzione delle patrimonio regionale
2	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	n. 9675 del 17/05/2024	n. 92906 del 20/05/2024	Aspetti paesaggistici e di tutela archeologica/architettonica	
3	Comune di La Cassa	n. 1818 del 18/05/2024	n. 96248 del 24/05/2027		Richiesta stralcio aree A4127 e Cimitero Frazione Truc di Miola; richiesta modifiche NTA; richiesta modifiche perimetrazione Parco; richiesta modifica NTA per consentire ristrutturazione/ampliamento/modifica struttura turistico-ricettiva
4	Regione Piemonte – Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro	n. 38513 del 12-06-2024	n. 107128 del 12-06-2024		Integrazione alla nota prot. n. 32590 del 17/05/2024
5	Città Metropolitana di Torino	n. 89256 del 26-06-2024	n. 115435 del 26-06-2024	Aspetti legati a alternative di Piano, Rischio industriale, siti contaminati, consumo di suolo, mitigazioni e compensazioni ambientali; coerenza con PTC2; osservazioni sulle NTA al fine di garantirne maggiore sostenibilità ambientale.	
Associazioni di categoria					
6	CIA – Agricoltori italiani	n. 7/2024	n. 91010 del 16/05/2024		Richiesta modifica NTA per limitare i vincoli derivanti dalle cubature solo ai fabbricati di uso abitativo e non ai fabbricati di cui alla lettera g) dell'art. 25, comma 2 della l.r. 56/77; richiesta eliminazione tempi di autorizzazione serre a tunnel; richiesta esclusione serre fisse (comprese tensostrutture per stoccaggio materiali, rimessaggio attrezzi agricoli, strutture per fieno e foraggio, allevamenti, impianti agricoltura, tunnel per deposito concimi o liquami) da cubatura come da lettera g) dell'art. 25, comma 2 della l.r. 56/77; richiesta possibilità costruzione fabbricati, anche residenziali, connessi all'attività agricola.
7	Confagricoltura	n. 28/2024	n. 91021 del 16/05/2024		Richiesta modifica NTA: art. 1 (modifica finalità); art. 13 (eliminazione vincolo temporale serre temporanee; estensione alle aziende agricole della possibilità di costruzioni in area boscata; possibilità localizzazione impianti agrifotovoltaici); art. 15 e 16 (eliminazione divieto per i nuovi fabbricati di impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato); art. 20 (richiesta chiarimento allevamenti intensivi; richiesta modifica quintali

n.	SOGGETTO	n. prot./data pec	ns. rif. prot.	(VAS-VINCA) Principali tematiche trattate	Altre tematiche
					di peso vivo di bestiame ad ettaro; richiesta possibilità insediamento o ampliamento allevamenti, compresi quelli avicoli e cunicoli); art. 31 (richiesta applicazione diritto di prelazione anche per realizzazione di programmi connessi all'agricoltura)
8	Coldiretti	17/05/2024	n. 96248 del 24/05/2026		Precisazioni in merito all'importanza dell'attività agricola
Privati					
9	omissis	15/05/2024	n. 90726 del 16/05/2024		Richiesta riduzione della fascia di rispetto della Gora dei Ronchi – Ramo Martiny sulla base di Studio geologico allegato
10	omissis	17/05/2024	n. 91646 del 17/05/2024		Richiesta stralcio area C3
11	omissis	18/05/2024	n. 92910 del 20/05/2024		Richiesta modifica NTA relativa alla realizzazione dei nuovi fabbricati accessori, alla densità fondiaria e alle serre fisse
12	omissis	18/05/2024	n. 92911 del 20/05/2024		Richiesta modifica NTA relativa alla realizzazione dei nuovi fabbricati accessori, alla densità fondiaria e alle serre fisse
13	omissis	18/05/2024	n. 92913 del 20/05/2024		Richiesta revisione perimetrazione sottozona C3 n. 13 – Area Mista
14	omissis	19/05/2024	n. 92915 del 20/05/2024		Sostituito da prot. n. 92932 del 20/05/2024
15	omissis	19/05/2024	n. 92932 del 20/05/2024		Sostituisce Osservazione prot. n. 92215 del 20/05/2024. Richiesta revisione perimetrazione sottozona A4 n. 65 e relativa Scheda; richiesta revisione NTA
16	omissis	18/05/2024	n. 92933 del 20/05/2024		Richiesta revisione NTA
17	omissis	18/05/2024	n. 93005 del 20/05/2024		Verifica funzionalità PEC (rif. prot. n. 92933 del 20/05/2024)
18	omissis	19/05/2024	n. 93007 del 20/05/2024		Richiesta revisione perimetrazione dell'Ambito di Trasformazione AT A4 – Zona antropizzata
19	omissis	06/05/2024	n. 96248 del 24/05/2024		Richiesta modifica NTA per consentire ristrutturazione/ampliamento/modifica struttura turistico-ricettiva
20	omissis	16/05/2024	n. 96248 del 24/05/2024		Richiesta modifica NTA relativa alla realizzazione dei nuovi fabbricati accessori, alla densità fondiaria e alle serre fisse
21	omissis	17/05/2024	n. 96248 del 24/05/2028		Richiesta modifica NTA per consentire ristrutturazione/ampliamento/modifica struttura Cascina Bello adibita a sede di associazione storico-culturale

3 Indicazioni procedurali per le fasi successive

La presente Relazione dell'OTR contiene osservazioni, indicazioni e raccomandazioni formulate sulla base della documentazione tecnica disponibile, degli approfondimenti istruttori effettuati, delle considerazioni espresse durante le riunioni dell'OTR e gli incontri istruttori tematici con l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, dei contributi tecnici pervenuti da parte delle strutture regionali coinvolte e di ARPA.

Dal punto di vista della procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto, a seguito della fase di valutazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006:

- l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del Piano per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del Piano (art. 15 comma 2);
- il Piano ed il RA, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del Piano (art. 16);
- la decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate e sono inoltre resi pubblici (art. 17):
 - a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - b) una dichiarazione di sintesi;
 - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

3.1 Dichiarazione di sintesi

La Dichiarazione di sintesi (di seguito anche "DS"), ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) del d.lgs.152/2006, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del RA e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, in collaborazione con l'autorità competente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, procede alla revisione del piano sulla base del parere motivato; contestualmente l'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 19/2009, esamina e controdeduce alle osservazioni pervenute e, sulla base di tali osservazioni e del parere motivato per la VAS, adegua il Piano e lo adotta corredandolo con un documento di Sintesi della revisione di cui alla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, al fine di dare evidenza del riscontro alle osservazioni e al parere motivato e alle conseguenti modifiche introdotte nel Piano; tale documentazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

La Giunta regionale a seguito dell'istruttoria regionale, che si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi ai sensi dell'art. 76 quinquies della l.r. 13/2020, predispone gli elaborati definitivi del piano avvalendosi della collaborazione dell'Ente di gestione e, previo parere della Commissione consigliare, approva il Piano d'area entro 150 giorni dal ricevimento del provvedimento di adozione dell'Ente di gestione stesso.

A seguito dell'approvazione del Piano, l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali predispone e approva con proprio provvedimento la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17,

comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006, tenendo in considerazione anche le eventuali modifiche apportate al Piano in fase di approvazione.

Le informazioni da fornire in tale documento potrebbero essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS (scoping, valutazione e revisione conseguente al parere motivato), dando atto del processo di consultazione e partecipazione svolto.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:

- le richieste di approfondimenti e chiarimenti, le indicazioni e le raccomandazioni presenti nei successivi paragrafi della presente Relazione dovranno essere tenuti in conto durante la sopracitata fase di revisione e descritti e/o contenuti nella Dichiarazione di sintesi;
- tutte le richieste sopracitate sono finalizzate ad una più completa informazione del pubblico e a migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano;
- si suggerisce di impostare la DS con l'ausilio di tabelle e sintesi per facilitare la comprensione dei contenuti descrittivi;
- occorrerà inserire anche il riscontro relativo all'accoglimento (o, al contrario, le motivazioni legate al mancato accoglimento) delle indicazioni e delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione, nonché il riscontro alle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica e delle eventuali modifiche apportate al Piano in fase di approvazione, anche suddividendole per macrotemi e in maniera schematica.

In fase di revisione del Piano ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, si suggerisce di coinvolgere le strutture regionali interessate nell'istruttoria di VAS, eventualmente con il supporto di ARPA Piemonte.

3.2 Approvazione del Piano

L'iter procedurale per l'approvazione del PdA segue quanto previsto dall'art. 26 della l.r. 19/2009 e dall'art. 76 quinquies della l.r. 13/2020, così come illustrato al § 6 delle *Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi* e, pertanto, si chiede di correggere il relativo paragrafo della Relazione Illustrativa.

Si ricorda infine che, a seguito del recepimento del parere motivato e della successiva revisione del PdA, gli elaborati in formato digitale – pdf e vettoriale – dovranno essere trasmessi alla Giunta regionale per la prosecuzione del procedimento, ai fini della successiva approvazione (per le modalità di composizione dei file vettoriali cfr. § 7.1 delle Linee Guida approvate con DGR n. 3-8364 del 29 marzo 2024).

4 Analisi e valutazioni sui contenuti del Piano

Rispetto ai contenuti tecnici del Piano, si riportano le seguenti valutazioni.

4.1 Aspetti urbanistici

Analizzati i documenti adottati con delibera del Consiglio dell'Ente n. 8 del 22.03.2024 si evidenzia, a scopo collaborativo, alcune potenziali criticità riscontrate. La valutazione è effettuata anche in

ragione della inscindibilità di alcune tematiche di carattere urbanistico-normativo dagli aspetti di valutazione ambientale attinenti all'attuale fase.

Le "Linee guida per la redazione dei piani d'area dei parchi naturali", approvate con DGR n. 3-8364 del 29 marzo 2024, chiariscono che *"il Piano d'Area rappresenta il principale strumento deputato a dettare le norme per la tutela del territorio e la gestione delle trasformazioni"*.

L'art. 26 della l.r. 19/2009, sottolinea come il Piano d'Area abbia *"valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesaggistico"*.

E' dunque indubbio che, pur dovendo i piani regolatori comunali adeguarsi al piano territoriale in oggetto, declinando nelle specificità del loro territorio le previsioni normative contenute nel PdA, sia quest'ultimo a doverne indirizzare le trasformazioni.

Il vigente Piano d'Area, il cui quadro normativo di riferimento è stato abrogato proprio dalla l.r. 19/2009, ha un'impostazione molto più simile, per livello di dettaglio, a quella che solitamente viene riconosciuta ai PRGC. In molti casi, infatti, gli impianti normativi dei PRGC dei Comuni interessati rimandano direttamente, per l'attuazione delle porzioni di territorio ricomprese nel Parco, alle norme del Piano d'Area stesso.

Pur comprendendo le difficoltà intrinseche connesse al mutato quadro normativo, in conseguenza del quale occorre operare una "ridistribuzione" dei compiti e delle competenze tra la Pianificazione territoriale e la Pianificazione locale, si ritiene utile segnalare alcune impostazioni normative che lasciano margini di indeterminatezza nella definizione dei ruoli richiamati e delle trasformazioni potenziali collegate alla Variante.

Al fine di garantire una completa valutazione delle ricadute ambientali connesse al progetto di Variante, nonché di fornire un quadro di riferimento ai futuri adeguamenti dei PRGC al Piano d'Area stesso, risulta dunque necessario eliminare tali incertezze normative.

Trattandosi di un piano territoriale è fisiologico che possa essere demandata la regolamentazione degli aspetti di dettaglio ai PRGC ma tale "delega pianificatoria" deve essere ben definita e commisurata al fine di non demandare ai Piani locali aspetti che dovrebbero essere altresì governati dal Piano d'Area.

Linguaggio normativo

Considerata l'impostazione del Piano, che prevede un'articolazione in Zone e sottozone sia in termini normativi che di rappresentazione cartografica, occorre precisare meglio il rapporto che intercorre tra tali individuazioni. Nella tavola della "Zonizzazione" (Elaborato P2.1) compaiono delle rappresentazioni grafiche che sembrerebbero distinguere le generiche Zone A e B dalle singole sottozone (differentemente da quanto avviene per la Zona C); tale equivoco è per altro ingenerato anche dal fatto che la legenda non distingue l'eventuale relazione gerarchica che intercorre tra le diverse perimetrazioni che paiono quindi apparentemente disgiunte. Operando un parallelismo normativo occorre pertanto chiarire se la norma generica di Zona si applica anche a tutte le sottozone relative.

A titolo di esempio non si comprende se il comma 21 dell'art. 16 delle NTA (riferito ai "Fabbricati accessori non agricoli" all'interno della ZONA B) che consente la realizzazione di superfici

accessorie aventi superficie coperta massima di 25 mq per unità abitativa (“fino ad un massimo di 75 mq per lotto fondiario”) sia eventualmente applicabile anche alle sottozone B1 e B2.

Lo stesso dubbio accompagna ad esempio il comma 5 del medesimo articolo 16 (Attività edilizia agricola: “D. All’interno della Zona B e relative sottozone è consentita la costruzione di abitazioni rurali; gli indici di densità fondiaria sono quelli stabiliti dall’art. 25 della l.r. 56/1977 e s.m.i.; non è di norma consentito l’accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti esterni al Parco”).

Se anche il richiamato comma 5 dell’art. 16 (Zona B) si applicasse alla Sottozona B2 (sede di attività golfistica), con la possibilità di realizzare “abitazioni rurali”, occorre tenere presente che il comma 1 dell’art. 16.2 (specifico della Sottozona B2) prevede per l’area normativa B2 n. 191 che *“Per tutti i fabbricati esistenti all’interno di detta sottozona, indipendentemente dall’epoca di costruzione, è ammesso il cambio di destinazione d’uso verso destinazioni turistico-ricettive e accessorie connesse all’attività golfistica”*. Il combinato disposto delle norme sembrerebbe di fatto consentire la costruzione di nuovi fabbricati rurali e superfici accessorie che potrebbero essere trasformate in strutture turistico ricettive all’interno della Sottozona B2 n. 191 (solo sull’area normativa B2 n. 57 è espressamente previsto che “non possono realizzarsi nuovi fabbricati”).

Pertanto, se la sovrapposizione delle norme tra Zone e Sottozone fosse totale, come parrebbe dalla enunciazione del testo stesso, occorre considerare nel complesso i potenziali effetti combinati e cumulativi delle disposizioni valutandone attentamente le ricadute applicative.

In linea generale si osserva un utilizzo del linguaggio normativo che non garantisce sempre una piena coerenza interna.

Alcuni articoli utilizzano espressioni e formulazioni che non concordano con la valenza assegnata ai singoli disposti in termini di Indirizzi (I.), Direttive (D.) e Prescrizioni (P.).

In disposizioni aventi carattere di “indirizzo” e quindi di orientamento con, seppur limitati, margini di discrezionalità applicativa, viene utilizzato un linguaggio assertivo tipico delle “prescrizioni”;

A titolo esemplificativo e non esaustivo si veda l’art. 5 - Modalità di attuazione, comma 1:

“1. I. I piani locali si devono adeguare nel rispetto di quanto disposto dal presente Piano d’Area e delle finalità dallo stesso perseguite”;

Di contro vengono a volte utilizzate espressioni vaghe e non definite in disposti con valenza “prescrittiva”. Sempre a titolo esemplificativo si veda il comma 12 dell’art. 20 - Attività agricola, forestale e di allevamento:

“12. P. Nel parco è di norma vietato l’allevamento brado di ovini e caprini.”

Nel caso appena richiamato pare inoltre evidente l’inopportunità di utilizzare una espressione come “di norma”, che compare in più punti del testo normativo, senza che siano precisate le condizioni alle quali possa essere consentito ciò che “di norma” non lo sarebbe.

In ogni caso risulta auspicabile ordinare per ogni articolo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni in modo più organico al fine di facilitare la lettura del Piano e agevolare l’adeguamento dei PRGC allo stesso.

Si rilevano inoltre, in più punti delle NTA, contraddizioni in merito alle tipologie di intervento ammesse.

Il testo vigente ammette *“interventi di recupero... nonché ampliamenti fino ad un massimo di...”* senza utilizzare la locuzione *“interventi fino al”*, introdotta con la presente Variante; tale

espressione rappresenta un limite non superabile, in termini di tipologie di intervento, rispetto alla quale si estrinseca la contraddizione richiamata. A titolo di esempio si veda l'art. 16 – Zona agricola di protezione (ZONA B), Attività edilizia extra-agricola, comma 4, lettera a): *“D. Sugli edifici residenziali e turistico ricettivi esistenti sono consentiti gli interventi fino al risanamento conservativo; sono altresì consentiti, gli interventi di ristrutturazione edilizia e modesti ampliamenti “una tantum”, finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento funzionale delle unità abitative esistenti, con un ampliamento massimo del 20% della SL esistente”*. Tale contraddizione si trova anche in altre parti del testo (si vedano ad esempio i commi 23 e 24 dell'articolo 15 rispetto al comma 22 dell'articolo medesimo).

Occorre operare un coordinamento del testo al fine di evitare tali contraddizioni fermo restando l'obiettivo di tutela e il relativo tipo di intervento realizzabile.

Si apprezza con favore la scelta di utilizzare le definizioni uniformate a livello regionale dei parametri urbanistico-edilizi con riferimento al nuovo RET (art. 9, comma 1 delle NTA – “Definizioni”); si osserva tuttavia che, sia nelle NTA che nelle “Schede di Approfondimento Normativo”, permangono rimandi ad unità di misura che si riferiscono a definizioni superate e non coerenti con il nuovo RET (ad esempio “RC” in luogo di “IC” o l’ “imposta della gronda” come riferimento per le altezze). Occorre coordinare il testo normativo al fine di renderlo coerente con il richiamato art. 9, comma 1 delle NTA.

Viene utilizzato il termine “Ruderi” in luogo di “Rustici” sia a pag. 123 della Relazione Illustrativa, nella quale si richiama la l.r. 16/2018, sia a pag. 19 delle NTA (Art. 16 – Zona agricola di protezione - ZONA B) in relazione alle possibilità di recupero degli stessi. Considerato che il termine utilizzato pare improprio non essendo definito nella norma richiamata, si richiede una rettifica del termine stesso al fine di evitare interpretazioni non coerenti e/o potenzialmente troppo estensive rispetto alle facoltà consentite dalla normativa sovraordinata.

L'art. 10 “Categorie di disciplina degli usi delle attività” richiama correttamente, al comma 1, le destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 8 della l.r. 19/1999 e s.m.i.. Il comma 5 (con riferimento all'elaborato “P2.1 – Zonizzazione”) definisce le “destinazioni d'uso prevalenti”. Queste ultime, però (“R residenziale, T turistico-ricettiva, S sportiva, P produttiva, M mista e AT ambito di trasformazione”), sono individuate in parziale discontinuità con le definizioni richiamate al comma 1 del medesimo articolo. Risulta necessario operare una scelta terminologica più chiara e coerente al disposto normativo di riferimento che consente “ulteriori articolazioni” purché “all'interno delle categorie fissate” dal disposto normativo regionale, anche in funzione di una omogenea applicazione a livello regionale.

In alcuni casi vengono previste delle “clausole” apparentemente limitative che poi non trovano riscontro in termini di utilità se raffrontate con l'articolato normativo nel quale sono inserite.

Ad titolo di esempio, sia l'art. 17.1 (Sottozona C1 – “Zona urbanizzata di frangia”) che l'art. 17.2 (Sottozona C2 - “Zona urbanizzata percepibile all'interno di un contesto ambientale di pregio”) richiamano, ai rispettivi commi 3, i “fabbricati produttivi la cui attività risulta cessata da almeno 5 anni dalla data di adozione della III Variante al Piano d'Area” riconoscendoli, per tale motivo, come “edifici impropri”; viene conseguentemente prevista la possibilità di applicare “i disposti di cui al comma 4 e successivi” dei rispettivi articoli.

I commi 4 dei due articoli richiamati affermano entrambi che *“I cambi di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti sono sempre ammessi in favore di destinazioni coerenti con gli indirizzi della l.r. 19/2009”* vanificando la specificazione riportata ai rispettivi commi 3 dei due articoli.

Occorre coordinare le norme al fine di evitare confusione a livello applicativo.

L'art. 17.1 delle NTA ("Sottozona C1 - Zona urbanizzata di frangia") sembrerebbe rivolto nello specifico a tessuti prevalentemente produttivi (comma 3, lettera a: "Sugli edifici a destinazione produttiva esistenti", e lettera c "I fabbricati produttivi la cui attività risulta cessata da almeno 5 anni..."), ma le aree perimetrate nella sottozona richiamata presentano tipologie edilizie riconducibili, per lo più, alla funzione residenziale. Si accerti dunque la coerenza tra il disposto normativo e gli edifici cartograficamente individuati.

L'art. 30 ("Varianti, poteri di deroga e rettifiche cartografiche") prevede al comma 5 che: "*P. Il Consiglio dell'Ente Parco può provvedere a limitate rettifiche cartografiche, qualora vengano accertati palesi errori di redazione o a seguito del passaggio da cartografie a grande scala a quelle di dettaglio*". Questa previsione trova probabilmente riferimento, seppur non esplicitato in norma, alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 41 della LUR ("Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica"). Al fine di evitare interpretazioni fallaci risulta necessaria una rigorosa aderenza della previsione con il riferimento normativo richiamato.

In ultimo si rileva ancora la presenza di una definizione vaga e dai risvolti applicativi incerti inerente le coperture di "fabbricati accessori non agricoli" nella Zona B. Il comma 21, dell'art. 16 – "Zona agricola di protezione (ZONA B)" prevede infatti, per tali fabbricati, una "*copertura a falde inclinate con manto di copertura possibilmente riconducibile alla tradizione locale o altre tecniche costruttive caratteristiche dei winter garden*". Considerata l'estensione territoriale di tutta la Zona B (e delle specifiche sottozone) e la necessità di fornire disposizioni normative quanto più possibile di applicazione chiara ed univoca, risulta opportuno approfondire l'articolo prevedendo indicazioni di maggior dettaglio, non aleatorie e richiamando l'attenzione sugli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico di tali manufatti.

Per una maggiore chiarezza di lettura della cartografia di Piano, infine, si suggerisce di riportare la perimetrazione delle Zone di cui all'art. 15 delle NTA su ciascuna delle tavole cartografiche rappresentanti elementi per i quali l'applicazione delle disposizioni normative richiamano l'inclusione o meno in una specifica Zona (ad es. Tavola P2.2. Infrastrutture).

Impostazione delle "Schede di Approfondimento Normativo"

Secondo quanto dichiarato al paragrafo 6.4.1.1 della Relazione Illustrativa, le "Schede di Approfondimento Normativo" sono state "*redatte con l'obiettivo di demandare alla pianificazione locale l'attuazione delle stesse in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici provvedendo tuttavia a definire gli obiettivi strategici a cui dovranno tendere nell'attuazione di quanto in progetto*". Inoltre viene precisato che la selezione degli ambiti oggetto di approfondimento è effettuata "*In relazione alle specificità di alcune porzioni di territorio*" senza che emerga tuttavia con chiarezza quale sia il criterio di scelta adottato.

L'impostazione metodologica adottata presenta uno sbilanciamento nei confronti di quanto viene demandato alla pianificazione locale. In molte schede, infatti, tale "delega" si estrinseca attraverso la locuzione "da PRGC" che spesso accompagna anche la descrizione delle "Destinazioni d'uso" e dei "Parametri di compatibilità paesaggistica e ambientale" che, nelle premesse dell'elaborato specifico (cfr. Elaborato P3.2 – Schede di Approfondimento Normativo, pag. 2), sono definite come voci "prescrittive".

In via generale non si ritiene che la formulazione “da PRGC” possa accompagnare voci delle schede alle quali viene data una valenza prescrittiva senza peraltro definire un orizzonte temporale di riferimento (non si comprende infatti se ci si riferisca al PRGC vigente o al PRGC che si adeguerà al Piano d’Area).

Per stessa definizione dell’art. 4 comma 6 delle NTA del PdA, le prescrizioni rappresentano infatti *“le previsioni cogenti e vincolanti che presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti a cui si rivolgono fatti salvi i limiti derivanti da norme a cui l’ordinamento attribuisce valore preminente; prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione”*.

Al fine di garantire quanto sopra richiamato, le prescrizioni vanno dunque definite, assumendo, ove si intenda confermarle, le destinazioni ed i valori previsti dai PRGC vigenti. Diversamente, qualunque modifica apportata dal singolo PRGC successivamente all’approvazione del Piano d’Area sarebbe da considerarsi assentibile a prescindere da quanto previsto dal Piano d’Area nel testo normativo considerati il carattere prescrittivo del rimando al PRGC e la prevalenza delle Schede sulle NTA (art. 2, comma 4 delle NTA).

Tale rimando normativo incontrollato determina, di fatto, una sorta di delega di competenza da parte del Piano d’Area nei confronti dei piani locali lasciando ai Comuni una assoluta libertà decisionale nelle scelte pianificatorie sine die in contrasto con il comma 2 dell’art. 1 della NTA (Ambito di applicazione, finalità) del Piano d’Area laddove lo stesso stabilisce che *“Le disposizioni normative contenute nel presente elaborato si applicano all’intero territorio interessato dal Parco Naturale La Mandria”*.

Pur tenendo conto delle attività attualmente in essere, le Schede di Approfondimento Normativo non possono quindi rinunciare a prefigurare gli scenari futuri verso i quali far tendere la Pianificazione Locale; l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie connessa a tale deferimento normativo non consente, in questa fase, una completa valutazione degli aspetti ambientali correlabili alle trasformazioni che verrebbero in tal modo posticipate ad una fase successiva.

E’ infine da sottolineare che, pur prevalendo le Schede Normative sulle NTA, le stesse non contengono, in alcuni casi, riferimenti fondamentali, derivanti dalla normativa di settore, atti ad indirizzare la pianificazione locale quali, ad esempio, le prescrizioni presenti nelle corrispondenti schede del catalogo Ppr (a titolo di esempio si confrontino la Scheda B061 del Catalogo e la Scheda di Approfondimento Normativo A4 n. 65 – Area di trasformazione – situata nel Comune di Venaria Reale) o la presenza del RIR sito nel Comune di Robassomero nonostante sia indicato nell’elaborato AT8 relativo alle pressioni ambientali (si veda la Scheda di Approfondimento Normativo C3 n. 38 – Conurbazione principale – situata nel Comune di Robassomero). Tale circostanza rende necessaria un’adeguata revisione delle Schede Normative in argomento.

Potenziali incongruenze formali

- in alcuni casi gli obiettivi strategici riportati nelle Schede di Approfondimento Normativo non corrispondono a quelli previsti per le zone e/o sottozone corrispondenti (si vedano le schede C3 n. 68 e A4 n. 65);
- alcune formulazioni delle strategie e degli obiettivi non sono coordinate tra RA ed NTA e, in alcuni casi, le Schede di Approfondimento Normativo (nello specifico le schede C3 n. 68 e

A4 n. 65) riportano degli obiettivi non coincidenti con quelli riportati nelle relative zone e/o sottozone corrispondenti;

- nel RA la Zona C viene denominata “antropizzata” anziché “urbanizzata” come avviene invece nelle NTA (il termine “antropizzata” accompagna invece la definizione della “Sottozona A4 – Zona antropizzata” e della “Sottozona B2 – Zona antropizzata per attività sportive”);
- le localizzazioni dei Parcheggi (P) Pubblici e Privati individuati sulle Tavole AT1b (Accessibilità veicolare) e P2.2 (Tavola delle infrastrutture) non coincidono, nonostante sembrano rappresentare la medesima informazione. Inoltre, anche sulla Tavola P2.1 (Zonizzazione), si riscontrano localizzazioni delle Zone Sp ed Se, all’interno delle quali dovrebbero ricadere i parcheggi, non coordinate con gli elaborati richiamati;
- l’art. 11 (“Mitigazione, compensazione, inserimento ambientale e paesaggistico, servizi ecosistemici”) richiama erroneamente al comma 6, lettera a) l’art. 29 in luogo dell’art. 28 in riferimento alle aree di recupero ambientale e paesaggistico.

4.2 Mobilità e trasporti

In relazione alle tematiche mobilità e trasporti, si evidenzia che il “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030” attuativo del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), si compone di un quadro strutturato di Linee Strategiche, Macroazioni e Azioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici al 2030 che possono costituire un utile riferimento per le azioni previste dalla nuova Variante al Piano d’Area. È il caso della Strategia D “Fruizione sostenibile dell’area protetta” che risulta affine alla Linea strategica del PrMoP e PrLog “LsG.1 – Fruizione sostenibile dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale”.

In particolare, la Strategia D definisce l’obiettivo generale “OG6 – Favorire la fruizione culturale e ricreativa del parco in correlazione con il sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio circostante” da cui discende l’obiettivo specifico “OS6.1 – Potenziare, valorizzare e implementare la rete dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri per favorire l’accessibilità e la fruizione del Parco” che trova attinenza con le azioni del PrMoP e PrLog previste per raggiungere gli obiettivi (Macroazioni) della Linea Strategica LsG.1 denominati “MG1.1 - Sviluppare il cicloturismo” e “MG1.2 - Valorizzare il potenziale turistico delle ferrovie e della navigazione interna”.

Si suggerisce, pertanto, di tenere conto nella III Variante al PdA delle Macroazioni MG1.1 e MG1.2 del PrMoP-PrLog (Paragrafo 2.4) e delle azioni ad esse correlate i cui principi e le modalità attuative sono descritti in dettaglio nell’Annesso “Politiche Integrate” del PrMoP-PrLog.

Infine, in tema di ciclabilità, si segnala che la Regione ha approvato con DGR n. 35-6638 del 21.03.2023, la documentazione tecnica a supporto delle strategie e delle azioni individuate dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), parte integrante del PrMoP-PrLog. Si suggerisce, nello sviluppo delle azioni da intraprendere (a.6.1/I - a.6.1/II - a.6.1/III) per raggiungere gli obiettivi della Variante al PdA, di tenere conto anche di quanto contenuto negli Allegati tecnici alla DGR n. 35-6638 del 21.03.2023. Tutta la documentazione relativa al PRMC è visionabile alla seguente pagina del sito istituzionale: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/mobilita-ciclistica/mobilita-ciclistica>

4.3 Attività estrattive

Sulla base di quanto riportato nella tavola AT8 'Pressioni ambientali agenti sul territorio' e negli elaborati P3.1 'Norme Tecniche di Attuazione' e P3.2 'Schede di approfondimento normativo', al fine di valutare quanto predisposto in relazione alla presenza all'interno della perimetrazione del Parco Naturale La Mandria di un'area in Comune di Druento destinata agli impianti di trattamento inerti di pertinenza della cava M1814T - 'Cascina Provvidenza' del Comune di Collegno, si evidenzia che, in base a quanto specificato nella Scheda A4 n. 54 delle Schede di approfondimento normativo del PdA, per l'area summenzionata è prescritto quanto segue: *"Alla cessazione delle attività in essere devono essere previste destinazioni d'uso afferenti alla zona A – Zona di maggior tutela. L'area dovrà essere oggetto di un intervento di recupero ambientale al fine di ripristinare lo stato originario dei luoghi e gli impianti dovranno essere smantellati e rilocalizzati. [...] Non è ammessa l'attività estrattiva né la realizzazione di ulteriori manufatti fissi oltre a quelli già autorizzati alla data di adozione della III Variante al Piano d'Area. [...] L'altezza dei cumuli di materiale non potrà essere superiore a mt. 6,00"*.

Si ritiene che tali prescrizioni siano in linea con quanto previsto dalla Scheda relativa al Polo estrattivo identificato nel P.R.A.E. (in corso di approvazione) come T01085 – Collegno Druento, che include la cava M1814T e relativo impianto di pertinenza, per il quale è previsto che *"L'impianto sito all'interno del Parco La Mandria resterà in esercizio solo fino a quando rimarrà a servizio dell'attività estrattiva adiacente; in seguito tale area dovrà tornare a destinazione agricola"*.

4.4 Energia

Con riferimento agli aspetti in materia di infrastrutture e impianti di produzione, trasmissione e distribuzione energetica, si prende atto di quanto riportato nelle NTA (artt. 11, 13 e 19). In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili di energia, le sopra citate norme stabiliscono quanto segue:

- a) non è consentita la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra (al riguardo non viene specificato quali disposizioni siano previste nei confronti dell'emergente tipologia "agrivoltaica"), mentre per quelli posti sulle coperture è ammessa la sola configurazione "integrata" rispetto alla falda;
- b) per quanto concerne gli impianti eolici non è prevista la loro realizzazione nelle zone a maggior tutela (zone A e B), mentre nelle zone C è consentita l'installazione di impianti microeolici non interferenti con aspetti di natura paesaggistica e percettiva;
- c) in merito alla realizzazione di impianti idroelettrici, la stessa è consentita nel rispetto dei criteri localizzativi (aree inidonee) e degli indirizzi della pianificazione regionale (ndr. PEAR).

Per quanto riguarda le infrastrutture lineari, la realizzazione di linee elettriche è consentita esclusivamente in cavo per i livelli di tensione media e bassa, mentre per gli elettrodotti in alta e altissima tensione (AT e AAT) sono ammesse anche soluzioni aeree. A tale proposito, si suggerisce di condizionare la realizzazione dell'opera alle indicazioni di tracciato condivise preliminarmente con Terna S.p.A. nell'ambito dei processi di concertazione localizzativa coordinati dalla Regione Piemonte, al fine di minimizzare le interferenze con le aree soggette a maggiore tutela. Lo stesso valga anche per quanto concerne la realizzazione di metanodotti afferenti alle reti di trasporto regionale e nazionale del gas, con riferimento a Snam ReteGas S.p.A.

4.5 Aspetti turistici

In merito agli aspetti turistici, pur non riscontrando contrasti, tuttavia, viste le tematiche descritte nelle motivazioni della III Variante al PdA e considerate le NTA del Piano, occorre sottolineare la necessità di verificare preliminarmente la conformità dell'offerta turistica menzionata con la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive nelle diverse categorie e dei corrispondenti regolamenti di attuazione.

A tal proposito si ricorda che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione e conduzione delle strutture ricettive è comunale e che gli immobili e le aree dove è esercitata l'attività ricettiva devono possedere destinazione d'uso ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

4.6 Tutela architettonica/archeologica

Sulla base del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (ns. prot. n. 92906 del 20/05/2024), già sottolineato dalla stessa in fase di scoping, si evidenzia che nel paragrafo 4.4 "Beni culturali e architettonici" della Relazione Illustrativa (All. P1), oltre ai beni tutelati con decreto ai sensi della Parte II del Codice, sono altresì sottoposti a tutela ope legis, per effetto del combinato disposto artt. 10-12 anche *"le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persona giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 comma 2"*.

Nel medesimo paragrafo vengono correttamente riportati i "Beni culturali a rilevanza paesaggistica, individuati con decreto di vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004", così come individuati dalle Schede di catalogo del Ppr, nonché "i segni di epoca medievale (castello, ricetto e chiesa di San Giuliano) correttamente inclusi anche nell'elaborato P.2.3. – Tavola dei Vincoli; si richiede tuttavia una conferma in merito alla completezza dell'elenco dei beni sottoposti a tutela con decreto ricompresi nei Comuni interessati dal Piano, invitando a consultare l'elenco pubblicato sul sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli>

Si segnala inoltre la sovrapposizione tra edifici vincolati con decreto e quelli di interesse storico artistico e documentario non sottoposti a vincolo monumentale. Infatti gli edifici individuati con decreto vengono ripetuti all'interno dell'elenco "Manufatti rilevanti del Parco della Mandria". Al fine di non generare una possibile confusione si riterrebbe opportuno tenere separati i due elenchi o di individuare quelli sottoposti a tutela monumentale con un colore differente, come proposto nella "Tavola dei vincoli" (All. P2.3).

Si torna infine a rammentare che il sito del cosiddetto "Castellaccio", oggetto di restauro e indagini archeologiche nel corso del 2009, risulta da anni inaccessibile a causa delle condizioni del pianoro sommitale su cui sorge, soggetto a fenomeni di dissesto areale che minacciano la stabilità delle strutture superstiti pertinenti alla cortina difensiva circostante il dongione. Sebbene in fase di scoping (rif. prot. n. 18451 del 26/09/2022) si rilevasse l'opportunità di integrare il RA con l'analisi delle condizioni critiche del sito - in linea con quanto riportato al cap. 5 del Documento Tecnico Preliminare, secondo cui *"il rapporto conoscitivo del Rapporto ambientale deve evidenziare le principali criticità ambientali esistenti facendo riferimento anche alla componente rappresentata dal patrimonio culturale architettonico e archeologico"* - non si rilevano nella presente documentazione

riferimenti a quanto richiesto e alla necessità di interventi propedeutici alla riapertura dell'area alla pubblica fruizione e alla sua valorizzazione, né all'interno del RA né nella Relazione Illustrativa (p. 4, obiettivo f: Tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale e architettonico e Azione a.3.3/I Definizione di criteri e condizioni per il recupero del patrimonio edilizio storico e degli edifici di valore storico documentario).

4.7 Valorizzazione museale e culturale

Risulta opportuno evidenziare le strategie di valorizzazione museale e culturale che riguardano le risorse culturali presenti nel Parco e i beni del patrimonio regionale, non solo per una disamina finalizzata allo sviluppo turistico, ma anche come messa in luce di risorse strategiche per le comunità locali, anche in relazione all'obiettivo OG6 "Favorire la fruizione culturale e ricreativa del parco in correlazione con il sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio circostante".

In particolare:

- il Piano investe il complesso monumentale della Reggia di Venaria e pertanto si raccomanda il confronto con il Consorzio della Residenze Reali Sabaude per la migliore sinergia;
- si segnala l'opportunità di approfondimenti relativamente alla presenza di giardini storici;
- si segnala l'opportunità di approfondimenti relativi al Borgo Castello nell'articolo 15.1.5. delle NTA, in particolare in merito alla presenza presso Borgo Castello della sede museale degli Appartamenti Reali del Castello de La Mandria ed alle relative strategie di valorizzazione e fruizione oggi esistenti anche in connessione con il contesto paesaggistico e naturalistico, nonché con la Reggia di Venaria ed il Consorzio Residenze Reali Sabaude;
- si segnala che non si comprende la diversificazione nella denominazione delle "Indicazioni per l'utilizzo e la valorizzazione dei beni di proprietà statale e regionale" nell'appendice A delle NTA; in particolare, si rileva l'assenza di indicazione delle attività museali sopra citate nella destinazione di Borgo Castello, presente invece per la Reggia di Venaria e la Chiesa di San Giuliano, prevedendo unicamente "Attività per la fruizione, ricettive, congressuali, didattiche, culturali, di rappresentanza istituzionale, per la pratica sportiva, uffici"; per Castello dei laghi si parla invece di "Attività di valenza culturale". Si richiede pertanto l'adozione di una terminologia univoca per consentire l'immediato e chiaro collegamento con le attività contenute.

Da ultimo si denota la necessità di un approfondimento sul tema dei sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale al patrimonio culturale e ai servizi aggiuntivi, a garanzia dell'effettiva valorizzazione e fruibilità degli stessi, ed in particolare una previsione di regolamentazione strutturale.

4.8 Aspetti di Protezione civile

Per quanto riguarda gli aspetti di Protezione civile, al di là del sottolineato aspetto secondo cui "*un Piano d'Area non possa disciplinare aspetti inerenti alla protezione civile in quanto materia di esclusiva competenza comunale*" e che pertanto "*le osservazioni formulate, per una questione di competenze, dovranno essere recepite negli approfondimenti portati avanti a scala comunale*", si auspica che sia svolta ogni utile azione per garantire la congruenza delle previsioni del PdA

rispetto alle pianificazioni comunali di Protezione civile, affinché questi ultimi non siano difforni rispetto a criticità/singolarità/peculiarità locali contenute nelle pianificazioni comunali di materia, se non già recepite anche nei PRGC.

E' infatti ineludibile (come già sopra ribadito) il fatto che il PdA ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme dei Piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, costituendo quindi quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistico-territoriali sotto ordinati e per la redazione dei Piani settoriali, è altrettanto vero che, per gli aspetti di Protezione civile, le previsioni del PdA, soprattutto in ordine ai tematismi della rappresentazione territoriale e del rischio, siano coerenti con quelle delle pianificazioni di protezione civile comunali/intercomunali esistenti.

Dovendo il RA includere, tra l'altro le "misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PdA", e dovendo il RA trattare, nell'ambito della componente/tematica "Cambiamenti climatici e resilienza del territorio", specificatamente la "Sicurezza territoriale" riferita ai rischi idraulico, idrogeologico e sismico, si conferma l'importanza di verificare, con le modalità ritenute più opportune e sostenibili, la coerenza tra gli scenari di rischio annoverati nei Piani Comunali di Protezione civile e quelli contemplati nel PdA, unitamente alla presenza/ubicazione di specifici elementi/tematismi territoriali potenzialmente ricadenti in zone a rischio in virtù dei suddetti scenari.

Ciò, per di più:

- in ottemperanza all'obiettivo generale di sicurezza idrogeologica del PdA correlato alla "Riduzione delle potenziali conseguenze negative dovute agli eventi alluvionali per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente e il patrimonio culturale" al quale espressamente rimanda l'obiettivo specifico OS7.2 "Ridurre la vulnerabilità del territorio agli impatti generati dal cambiamento climatico";
- in un'ottica di corretto popolamento dell'elaborato P1.2 "Tavola della resilienza", riportante tutti gli elementi strutturali presenti in grado di contribuire alla resistenza, adattamento e rigenerazione del "sistema Parco" a seguito di un evento impattante, sia esso antropico o naturale;
- nel rispetto dell'art. 3 "Efficacia normativa, territoriale e temporale" delle NTA, in virtù del quale "per quanto attiene agli aspetti idraulici, geomorfologici e di protezione civile si rinvia alle disposizioni normative vigenti".

In virtù di quanto sopra esposto, si evidenzia inoltre come:

- tra i Piani/Programmi della Regione Piemonte di cui si è tenuto conto, non figura il "Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi boschivi 2021-2025", finalizzato alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e alla programmazione ed organizzazione di un'attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi sul territorio regionale;
- con riguardo alla segnalata appartenenza dei Comuni di Druento e Venaria Reale alla APSFR regionale R2 "Torrente Ceronda e secondari, da Druento a Venaria Reale", sulla quale insistono sn. 3 Misure "di preparazione e ritorno alla normalità" (Asse B) di competenza della Protezione Civile Regionale, si riscontra l'avvenuta presa d'atto di tale appartenenza (con errata dicitura "ARS" in luogo di "APSFR").

In ultimo, ma con valenza a carattere generale, si richiama quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 18 del "Codice della protezione civile" (d.lgs n.1 del 2 Gennaio 2018), in virtù del quale sono state formulate tutte le osservazioni di cui alla presente nota e secondo il quale "i Piani ed i Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i Piani di P.C., al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti".

A tal fine, si rimanda alle più opportune valutazioni da parte delle autorità di P.C. Comunali – responsabili, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 01/2018, del recepimento degli indirizzi nazionali di protezione civile – per una verifica della effettiva coerenza tra la pianificazione in oggetto e quelle di protezione civile effettivamente vigenti sui territori di competenza.

4.9 Ulteriori osservazioni

Con riferimento alla *Tavola P2.1 - Zonizzazione* e alla relativa disciplina di zona, si evidenziano le seguenti criticità puntuali anche se non strettamente connesse alla coerenza con la pianificazione sovraordinata:

- la sottozona A4-T, pare avere come unico riferimento territoriale l'area normativa A4-127 sita nel comune di La Cassa; all'art. 15.4, c. 1 delle NTA si suggerisce di evitare l'utilizzo di termini quali "riconosce" e "conferma"; al c. 2 dello stesso articolo, si evidenzia l'opportunità di ridurre o stralciare le previsioni di ampliamento una tantum per i fabbricati esistenti.
- con riferimento alla disciplina relativa alla sottozona B2, si chiede di rivedere la formulazione della norma chiarendo se il riferimento del c. 1 è l'intera sottozona o la sola area normativa B2-191; si chiede, inoltre, di chiarire la ragione che porta all'individuazione di un diverso punto di accesso agli impianti;
- la disciplina delle sottozone C1 e C2 tratta quasi esclusivamente di attività edilizia in riferimento a fabbricati produttivi e di cambi di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti; considerata la tipologia degli ambiti interessati, per la quasi totalità costituiti da aree di dispersione insediativa residenziale, si suggerisce di rivedere la norma rendendola più aderente alla realtà dei luoghi;
- l'area normativa C2-5 (Robassomero), attualmente libera e destinata a eliporto dal vigente piano (zona E), non si configura in alcun modo come sottozona C2 (nuclei edificati densi percepibili all'interno di aree di valore ambientale di pregio); in assenza di specifiche motivazioni, si chiede di eliminare tale previsione;
- l'area normativa C2-218 (Druento), attualmente libera e parzialmente ricadente in classe IIIa di pericolosità geomorfologica e area RME del PAI (come da Tavola P2.3), non si configura in alcun modo come sottozona C2 ed è individuata dalla variante come area per la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto; considerate le condizioni di rischio, si chiede di verificare la conformità di tale previsione, con conseguente eventuale revisione del perimetro e/o dell'area normativa in sottozona B1.

Con riferimento alle NTA, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni funzionali a una migliore comprensione e conseguente attuazione delle disposizioni normative:

- come da normativa regionale, si evidenzia l'opportunità di riferirsi al soggetto gestore del Parco con la dizione "Ente di gestione", evitando la dizione "Ente Parco" che richiama invece la normativa nazionale (rif. art. 1, c.2 e ss.);
- si chiede di specificare che la prevalenza dell'elaborato *P3.2 Schede di approfondimento normativo* sull'elaborato *P3.1 Norme tecniche di attuazione* (rif. art. 2, c. 4) è da intendersi limitata ai casi di contrasto con la disciplina generale di zona/sottozona, e comunque nel rispetto della disciplina paesaggistica;
- considerato che il Piano d'area trova il suo riferimento normativo nell'art. 26 della l.r. 19/2009, si valuti l'opportunità di eliminare l'art. 3, c.1;
- con riferimento alla direttiva dell'art. 5, c. 3, si chiede di meglio precisare che l'individuazione, da parte dei piani locali, degli ambiti suscettibili di trasformazione a seguito di specifici approfondimenti, dovrà comunque essere coerente con la pianificazione sovraordinata.

Ciò anche per non ingenerare ambiguità rispetto al contenuto di alcuni articoli delle NTA; si citano infatti, a tale proposito, i seguenti esempi di articoli riferiti a interventi consentiti su ambiti particolarmente estesi, per i quali, l'ammissibilità delle trasformazioni dovrà essere ulteriormente verificata dai piani locali.

art. 17, c. 5 "All'interno delle zone C e relative sottozone sono consentiti interventi sino alla nuova costruzione di edifici residenziali, turistico-ricettivi, direzionali e commerciali previsti nei piani locali" e art. 16.1, c. 4 "All'interno delle sottozone B1 possono individuarsi: a. ambiti per la realizzazione di orti urbani [...]; b. ambiti per la realizzazione di aree a servizi ai sensi dell'art. [...manca...] 56/77 e s.m.i., strutture turistico-ricettive all'aperto e campeggi [...]"

- all'art. 14, si chiede di esplicitare il rapporto che sussiste tra la disciplina di zona e di sottozona, fornendo indicazioni circa la corretta interpretazione del loro combinato disposto;
- rispetto alla possibilità di edificare nuovi fabbricati accessori in Zona A e B (rif. art. 15, c. 14 e art. 16, c. 8) si evidenzia l'opportunità di ridurre le superfici ammesse definendo alcune ulteriori attenzioni progettuali volte a limitarne l'impatto sul paesaggio;
- con riferimento all'art. 19, cc. 4 e 5 si chiede di esplicitare quali sono le zone/sottozone dove i commi trovano applicazione;
- in presenza di prescrizioni, si invita ad evitare il ricorso a locuzioni quali "di norma";
- nei casi di rimando ai piani locali, si invita a specificare se si tratta dei piani locali vigenti o di quelli in futuro adeguati alla III Variante al Piano d'area (ad es. art. 15.4, c. 5, art. 17, c. 5, art. 19, c. 6. etc. e Schede di approfondimento).

A titolo collaborativo, si evidenzia inoltre che:

- il confine del parco naturale e della Zsc non possono essere oggetto di modifiche/specificazioni e devono pertanto coincidere con i rispettivi perimetri così come scaricabili dal Geoportale; gli shapefile "perimetro_parco" e "perimetro_zsc" utilizzati per la redazione delle tavole di piano presentano minimi scostamenti;
- la formulazione degli obiettivi specifici all'art. 12 delle NTA non sempre coincide con la formulazione degli obiettivi specifici così come riportati per le varie zone/sottozone (ad es. OS3.1, OS3.3, OS6.1 etc.).

5 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune osservazioni sui principali effetti del Piano suddivisi per tematismo ambientale di riferimento.

5.1 Osservazioni di carattere generale sul Rapporto ambientale

Nel RA sono stati adeguatamente definiti e descritti (in base a dati aggiornati) i diversi ecosistemi presenti nell'area del Parco (Ecosistemi forestali, Ecosistemi delle acque ferme, Ecosistemi delle acque correnti e gli Ecosistemi dei prati); sono anche presenti approfondimenti sulla vegetazione e la fauna.

Nella Tavola AT4 "Carta degli habitat: raffronto con la III Variante al Piano d'Area" sono stati cartografati:

- Habitat del Piano di gestione ZSC "La Mandria", all'interno del sito Natura 2000;
- Piano di assestamento forestale e di gestione naturalistica, all'esterno del sito Natura 2000;
- Zonizzazione III Variante al Piano d'Area per tutte le "zone" presenti nel Parco, suddivise in:
 - Zona A- Zona di maggior tutela
 - Zona B - Zona agricola di protezione
 - Zona C - Zona urbanizzata
 - Zona S - Zona di fruizione
 - Impianti tecnologici

La Tavola, che riporta le previsioni del PdA, consente di avere una visione d'insieme abbastanza completa dei vari ambienti presenti nell'area in studio.

In linea generale, secondo quanto riportato al cap. 6 del RA, le uniche azioni del PdA che determinano effetti ambientali sono le seguenti:

- a.4.1/I - Recupero del patrimonio edilizio esistente per la localizzazione di attività compatibili con l'area protetta;
- a.5.3/I - Regolamentazione della localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- a.6.1/I - Connessione del sistema dei percorsi di fruizione al sistema delle greenway di area vasta;
- a.6.1/II - Qualificazione della rete di fruizione pedonale e ciclabile;
- a.6.2/II - Individuazione delle modalità di sviluppo e di insediamento delle strutture ricreative e per il tempo libero compatibili con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica (aree attrezzate per il loisir e per attività sportive)¹.

Tuttavia da questa elaborazione non emergono chiaramente gli effetti causati dagli interventi previsti, in quanto non sono state definite chiaramente tutte le nuove previsioni né valutati

¹ Conferma delle attività esistenti Ampliamento della struttura del Golf Druento.

adeguatamente tutti i possibili impatti sulle componenti ambientali né individuate le relative misure compensative.

Sarebbe stato opportuno definire una cartografia riassuntiva riportante tutte le previsioni attuate dei PRGC dei Comuni che ricadono nel perimetro del parco (lo stato di fatto) confrontate con tutte le previsioni non attuate (tra le quali anche l'area destinata ad impianti idropotabili ed idroelettrici di cui alla tavola P1.1 "Sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d'Area Vigente") e tutte le previsioni del PdA (come per esempio l'ampliamento dell'area Golf nel comune di Druento).

Anche il quadro conoscitivo ambientale, che analizza i vincoli presenti, oltre che la territorializzazione delle sensibilità/pressioni ed il pregio ambientale, è stato impostato così come richiesto, sia nel RA e sia sintetizzato nelle seguenti tavole:

- AT7 Aree sensibili del territorio
- AT8 - Le pressioni ambientali
- P2.3 - Tavola dei vincoli.

È stata effettuata la zonizzazione (tavola P2.1) che considera anche le previsioni del Piano ed alla quale il Piano affida *"la regolamentazione degli usi consentiti in funzione del livello di naturalità che si prefigge di raggiungere nelle varie zone"*. Le zonizzazioni sono state poi riportate nelle NTA del Piano. Sono state individuate ed approfondite, a livello di Variante, le aree agricole periurbane e le aree agricole di protezione; tale indicazione risulta utile anche per definire gli indirizzi per la loro tutela.

Si evidenziano, di seguito, una serie di criticità riscontrate nella documentazione esaminata per le quali sono stati effettuati opportuni approfondimenti nei successivi paragrafi della presente relazione:

- nella tavola delle pressioni AT8 non è segnata l'area denominata C3 n. 68, ubicata nel comune di Druento;
- sarebbe stato opportuno inserire nel RA anche l'elenco degli allevamenti esistenti, con la relativa denominazione, specificando le specie allevate, il tipo di allevamento, il numero di capi e cartografando nella tavola AT8 la loro collocazione nell'area del Parco, riportandone le superfici;
- nella tavola AT8 mancano le indicazioni cartografiche delle aziende agricole, con la relativa denominazione, specificando quelle che producono biogas;
- manca nella Tavola AT8 la georeferenziazione delle aree che attualmente vengono utilizzate a fini agricoli: tale informazione va riferita a tutto il territorio del Parco e non solo nell'area del ZSC (in base a quanto riportato a pag. 220 del RA);
- manca nella Tavola AT8 la georeferenziazione delle strutture ed aree attualmente dedicate all'attività turistico/ricettivo e alla fruizione (elencate nel paragrafo 3.2.8.6 del RA);
- manca nella P2.3 "Tavola dei vincoli il retino che riporti la Zona di protezione delle acque destinate al consumo umano", segnalata a pag. 198 del RA, necessaria al fine di tener conto delle limitazioni che questa "protezione" comporta;

- sono state caratterizzate puntualmente le aree produttive, miste e di transizione, in schede riportate nell'allegato denominato P3.2 "Schede di Approfondimento Normativo", approfondimento che doveva essere inserito nel RA.

Le analisi effettuate non sono state illustrate con sufficiente dettaglio, in quanto non sono state riportate le denominazioni delle ditte e quale tipo di attività svolgano al fine di poter avere maggiori informazioni sui possibili effetti di tali siti sul territorio del Parco.

Sarebbe stato opportuno riassumere in una tabella le aree che attualmente sono in bonifica e/o le aree sulle quali sono state intraprese azioni di miglioramento ambientale.

- per quanto riguarda la presenza di pozzi idropotabili (comune di Venaria Reale – C3 n.11 e 13), si evidenzia che le rappresentazioni cartografiche dovevano essere riportate nelle schede P3.2 e non solo nell'Allegato A della RI.

Infine, per quanto riguarda la cartografia di Piano di carattere ambientale, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Carta habitat: risulta principalmente una carta di uso del suolo senza rilevare habitat (eunis o RN 2000) e in particolare quelli di interesse anche ai fini del Sito Natura 2000. Tale cartografia andrebbe pertanto elaborata ed integrata seguendo la legenda della carta degli habitat del piano di gestione della ZSC.
- Carta servizi ecosistemici: rappresenta la carta di sintesi della qualità degli habitat secondo applicazione simulsoil prodotto dal progetto europeo LIFE SAM4CP; in tale rappresentazione non è chiaro il significato delle "Aree caratterizzate da un'apparente discordanza rispetto alla qualità degli habitat riportata in carta" e che tipo di problematica ne consegue.
- Carta rete ecologica: risulta coerente con la rete ecologica regionale.
- Carta aree sensibili del territorio: in questa tavola sono individuati anche gli habitat di rilievo naturalistico (Natura 2000) che dovrebbero essere evidenziati e integrati nella carta rete ecologica e nella carta degli habitat.
- Tavola della resilienza: sono individuate alcune aree utili ai fini del mantenimento e potenziamento della rete ecologica come le aree a "riconnesione ecologica e Zone di ripristino della connettività ecologica, varchi ecologici etc."; tutti questi elementi dovrebbero integrarsi con la carta della rete ecologica attuale in una carta di sintesi di "progetto di rete ecologica".

5.2 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Per quanto concerne gli aspetti attinenti alla conservazione della natura e gli obiettivi di pianificazione ad essa connessi, la documentazione di Piano richiama correttamente la sovrapposizione della Zona Speciale di Conservazione IT1110979 "La Mandria" con l'area del Parco Naturale. Si ricorda anche che la gestione del sito Natura 2000 è stata delegata dalla Regione Piemonte all'Ente di Gestione dei Parchi Reali, ai sensi della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Per garantire la conservazione delle specie e degli habitat per i quali la ZSC è stata designata, è stato elaborato dall'Ente di gestione un Piano di Gestione (PdG), come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli adempimenti alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Il

Piano di Gestione è stato adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 25/11/2019 e deve ancora completare il processo di approvazione con Delibera di Giunta regionale.

La Relazione Illustrativa (par 3.4) del PdA riporta interamente uno stralcio della parte introduttiva del Piano di Gestione: a tal proposito si suggerisce di modificare il capoverso "*Il presente strumento ha valenza di Piano di Gestione per il Sito Natura 2000 IT1110979 "La Mandria", classificato come Zona Speciale di Conservazione...."*", rendendolo coerente con la descrizione del PdG nel paragrafo.

Si osserva che se i contenuti del PdG sono stati utili alla parte di Piano illustrativa della componente naturalistica e di conservazione della biodiversità, non sono state fatte poi considerazioni su come il PdA si ponga rispetto agli obiettivi gestionali di conservazione previsti dal PdG.

Nel paragrafo 4.7.2 "Superfici boscate del parco" si afferma che "*l'attività forestale è attuata secondo il Piano di Assestamento Forestale vigente (IPLA,2001) inerente la conoscenza e la gestione del patrimonio forestale e pascolivo secondo le finalità istituzionali del Parco, con relative infrastrutture e viabilità*". Si fa osservare che la gestione degli habitat boscati (di importanza comunitaria e non) è svolta attraverso strumenti più aggiornati rispetto al 2001, comprendendo anche le Misure di Conservazione sito-specifiche approvate nel 2016. Lo stesso paragrafo 4.7.2 continua poi con una breve descrizione degli ambienti umidi e dei prati. Si fa notare un refuso sull'individuazione degli alberi monumentali: non esiste più la classificazione di "area attrezzata" nel Parco.

Nel paragrafo "Lettura trasversale del territorio" (4.9 e non 4.8) vengono elencate e sommariamente descritte le aree sensibili e le pressioni ambientali, tra cui anche la Reggia di Venaria. A tali esternalità negative dovrebbero corrispondere altrettante risposte, declinate negli obiettivi e nelle azioni di PdA, ovvero nel capitolo 5. "Strategie della III variante al Piano d'Area" e nelle schede di approfondimento. In tal senso si concorda con le linee d'azione e con la loro declinazione, si evidenzia tuttavia la necessità di approfondire le modalità di risoluzione di alcune criticità che insistono direttamente nell'area della ZSC, anche rispetto agli obiettivi di conservazione e recupero degli ambiti naturalistici.

Si rileva un refuso nell'elaborato P3.2 "Schede di Approfondimento Normativo" dove si riporta: "*Le successive Schede di Approfondimento Normativo individuano le sottozone A4, aree produttive riconosciute all'interno della ZSC quali ambiti antropizzati di particolare complessità*": la A4 10, 77 in Caselle è fuori dalla ZSC.

5.3 Cambiamenti climatici

Si segnala che tra gli obiettivi di sostenibilità desunti dal quadro di riferimento sovraordinato (paragrafo 5.2 del RA) ritenuti pertinenti per il Piano, non viene individuato nessun obiettivo relativo all'adattamento al cambiamento climatico, che in ragione dei cambiamenti climatici in atto, degli impatti già in corso e degli scenari futuri e delle minacce che questi costituiscono per la biodiversità, la salute degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici essenziali, nonché per il patrimonio paesaggistico e storico-architettonico, dovrebbe essere un tema fondante e al contempo trasversale, come per altro dichiarato nella Relazione Illustrativa, per tutti gli altri obiettivi e azioni di Piano, e rispetto al quale gli obiettivi definiti dalle politiche e strategie europee, nazionali e regionali sono un necessario parametro di riferimento, non solo per una verifica di

coerenza ma anche per la definizione di azioni prioritarie e target di sostenibilità con cui il Piano deve confrontarsi e contribuire.

Si evidenzia, inoltre, che il RA, nella costruzione dell'inquadramento territoriale e ambientale di fatto, non affronta il tema del cambiamento climatico né in termini di pressioni sugli habitat e sul sistema naturale (paragrafo 3.2.3.4 del RA) né nell'ambito più generale dei problemi ambientali pertinenti al Piano (capitolo 4 del RA), pressioni che si ritiene debbano adeguatamente essere affrontate nel RA in ragione della velocità degli impatti sulla biodiversità e su territori altamente sensibili e del valore delle aree protette interessate dal Piano.

Le valutazioni, che non possono prescindere dagli aspetti di conservazione e tutela cui devono essere necessariamente subordinate tutte le altre scelte, dovrebbero prendere in adeguata considerazione gli effetti già in atto del cambiamento climatico e quelli futuri, al fine di definire le azioni, il grado di tutela e le eventuali localizzazioni infrastrutturali o di attività antropiche, in modo da non precludere le attuali necessità e le future capacità di adattamento.

Le aree protette costituiscono una parte essenziale della risposta globale ai cambiamenti climatici. Esse contribuiscono ad affrontare le cause del cambiamento climatico, proteggendo gli ecosistemi naturali e riducendo le emissioni di gas a effetto serra attraverso lo stoccaggio e il sequestro del carbonio. Possono inoltre aiutare la società a contrastare gli effetti di tali cambiamenti, mantenendo i servizi essenziali degli ecosistemi da cui dipendono le popolazioni (IUCN).

Si sottolinea la necessità di approcciare in maniera integrata la valutazione degli impatti e di analisi costi benefici, gli aspetti mitigativi e quelli adattativi. Si sottolinea inoltre l'importanza che le misure di adattamento possono avere anche in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e di assorbimento delle stesse, puntando a mantenere una buona qualità dei suoli, protezione e ripristino degli ecosistemi e dei relativi servizi anche in ambiti urbanizzati e migliorando la gestione del territorio.

Nella Relazione Illustrativa (pagg. 115 e 116) è specificato che la strategia di adattamento sovrintende a tutti gli altri obiettivi e azioni individuate per il progetto di Variante, facendo da cardine rispetto alla progettazione del piano (...) tutte le azioni individuate (...) sono volte a implementare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici e nello specifico per tale strategia si prevede l'obiettivo di individuare misure volte al contenimento dell'emissione di sostanze climalteranti, nonché a ridurre la vulnerabilità del territorio agli impatti generati dal cambiamento climatico.

Si sottolinea in proposito che, benché in termini generali, le azioni individuate possano considerarsi migliorative rispetto al tema, le stesse non sono state correlate a una valutazione effettuata nel RA dello stato delle risorse ambientali rispetto ai pericoli, vulnerabilità e rischi climatici cui le stesse sono soggette a breve e lungo termine, pertanto risulta difficile valutarne l'efficacia e l'efficienza al fine di ridurre il rischio climatico a un livello accettabile.

Un riferimento pertinente, in tal senso, oltre al Piano Nazionale di Adattamento Climatico e gli aggiornamenti e stralci della corrispondente Strategia Regionale, è la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamento tecnico della Commissione Europea per infrastrutture a Prova di clima" (2021/C 373/01) al fine di effettuare la valutazione e della resilienza climatica, per gli interventi previsti dalla variante, rispetto ai quali si evidenzia che anche quelli volti a rafforzare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, come la realizzazione di elementi della rete ecologica e delle infrastrutture verdi, sono molto sensibili agli impatti del clima.

Le metodologie contenute nella comunicazione della Commissione europea sono applicabili alle procedure di VAS, e consentono di individuare le misure adattative volte a ridurre a un livello accettabile il rischio di esposizione delle infrastrutture agli impatti climatici.

Inoltre, come risulta dalla tabella seguente, l'adattamento al cambiamento climatico, pur essendo uno degli obiettivi generali del PdA, è declinato in due obiettivi specifici, di cui uno è di fatto relativo agli aspetti mitigativi (riduzione delle emissioni climalteranti), mentre l'altro prevede azioni specifiche di riduzione del rischio idraulico e di interventi compensativi di trasformazione del suolo.

Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Azioni del Piano	Azioni progettuali e normative
OG7 - Adattamento ai cambiamenti climatici	OS7.1 - Prevedere misure volte a contenere l'emissione di sostanze climalteranti	a.7.1/I - Indirizzi per la riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti	Art. 11 - Mitigazione, compensazione, inserimento ambientale e paesaggistico, servizi ecosistemici, comma 3 - punti A, E ed I
	OS7.2 - Ridurre la vulnerabilità del territorio agli impatti generati dal cambiamento climatico	a.7.2/I - Previsione di interventi di trasformazione del suolo ad invarianza idraulica e/o attenuazione idraulica	Art. 11 - Mitigazione, compensazione, inserimento ambientale e paesaggistico, servizi ecosistemici: comma 3, lettera C)
		a.7.2/II - Individuazione di interventi compensativi di trasformazione del suolo che privilegino soluzioni basate sulla natura (NBS)	Art. 11 - Mitigazione, compensazione, inserimento ambientale e paesaggistico, servizi ecosistemici: comma 6

Entrando nel merito degli articoli delle NTA citati nella tabella si evidenzia quanto segue:

- Art. 11, comma 3 lettera d): indica tra le azioni di mitigazione anche azioni di compensazione che andrebbero spostate al successivo comma 6.

Inoltre l'articolato recita *“La sottrazione del valore ecologico delle aree agricole interessate dalla nuova edificazione, al di fuori della specifica norma inerente la ZSC che per le aree interessate prescrive più stringenti limitazioni, è compensata dalla previsione di aree a verde, sia pubblico che privato, da destinare all'impianto di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona (...) I piani locali devono dimensionare il rapporto tra la superficie costruita e la quantità di specie arboree da impiantare”*.

Si sottolinea che la norma, di carattere prescrittivo, non definisce come calcolare il valore ecologico, demandando di fatto ai piani locali l'onere di valutarlo e dimensionare le azioni di compensazioni.

È necessario invece che il Piano sia in grado di fornire un adeguato quadro di riferimento per l'applicazione a livello locale, anche al fine di non determinare una applicazione differenziata e sperequativa che non tenga conto della effettiva sensibilità dei luoghi e della effettiva perdita di valore delle aree oggetto di trasformazione.

Sarebbe opportuno inoltre che il comma utilizzasse la stessa terminologia del comma 7 del medesimo articolo in cui si prescrivono i criteri per la definizione delle opere di compensazione correlati al valore biofisico dei servizi ecosistemici, che non è sinonimo del valore ecologico.

- Art. 11, comma 3 lettera i): prescrive una serie di azioni di mitigazione mentre si sottolinea che il Piano dovrebbe dare come indirizzo generale che le azioni di mitigazione, per essere sostenibili e pienamente compatibili con l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di adattamento, devono essere pianificate strategicamente, sito specifiche, caratterizzate da soluzioni a bassa energia incorporata, privilegiando soluzioni basate sulla natura e solo in forma residuale integrando soluzioni grigie con quelle green.

Si sottolinea inoltre che il comma prescrive l'utilizzo di materiali con albedo elevata per tetti, tamponamenti verticali dei fabbricati e per il manto di copertura delle strade e dei percorsi ciclopedonali. In ragione della criticità che l'area metropolitana di Torino presenta in termini di inquinamento atmosferico e per la particolare sensibilità delle aree oggetto di variante sarebbe più opportuno privilegiare anche in questo caso il ricorso a idonee soluzioni basate sulla natura (NBS), o comunque prevedere quanto più possibile soluzioni integrate.

Infatti studi recenti, ancora in corso di approfondimento, che intendono valutare le diverse possibili azioni di mitigazione dell'effetto isola di calore, indicano che un aumento di albedo da 0.2 a 0.7 per tetti urbani, muri e strade portano ad una diminuzione della differenza di temperatura urbana-non urbana fino a 2-3°C e a una concomitante riduzione dell'altezza dello strato limite atmosferico di circa 500 m. Al contempo si calcola che la differenza in termini di concentrazione di particolato fine (PM10) e di ozono tra le aree urbane e quelle circostanti aumenta di un fattore pari circa a 2, a causa della riduzione dell'altezza del PBL e della velocità del vento; nel caso dell'ozono, anche l'aumento della radiazione solare riflessa contribuisce all'aumento di concentrazione, in quanto ne favorisce la produzione fotochimica. (...) In conclusione, se si conservano gli stessi livelli di emissioni antropiche (...) il beneficio in termini di abbassamento della temperatura nelle città derivante dall'uso di questi materiali può avere ripercussioni negative sulla qualità dell'aria. ²

- Art. 11, comma 6 lettera d): prescrive che *“Per interventi di minore entità o nel caso di indisponibilità o inadeguatezza dei sedimi proposti, potrà essere consentita la monetizzazione degli oneri relativi alla compensazione ambientale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, che dovrà essere dimensionata in relazione a quanto disposto al successivo comma 7. Le opere di compensazione devono essere dettagliate e progettate in sede di richiesta di titolo abilitativo condizionato alla stipula di specifica convenzione con il Comune, all'interno della quale va definita: - l'individuazione delle aree destinate alla compensazione/miglioramento ambientale e le relative opere da realizzarsi a carico del proponente; - i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio delle opere compensative/migliorative previste; - le modalità e i tempi di*

²Falasca, S. and Curci, G. (2018), Impact of Highly Reflective Materials on Meteorology, PM10 and Ozone in Urban Areas: A Modeling Study with WRF-CHIMERE at High Resolution over Milan (Italy), Urban Science, 2(1), 18, doi:10.3390/urbansci2010018

realizzazione delle opere di compensazione/miglioramento ambientale; - l'eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione".

Si evidenzia in proposito che non è chiaro a cosa ci si riferisca quando si specifica che la monetizzazione è consentita nei limiti definiti dalla normativa vigente in materia: non trattandosi di opere di urbanizzazione, l'articolato sembrerebbe rimandare a norme e regolamenti locali, demandando anche in questo caso ai piani locali l'onere di valutare e dimensionare le azioni di compensazioni, sia in termini biofisici che economici, senza per altro individuare con quale metodologia effettuare tale valutazione, generando anche in questo caso possibili meccanismi non controllabili e iniqui nella applicazione della norma.

- Art. 11, comma 7: come già esplicitato nei punti precedenti è necessario che il PdA non domandi alla pianificazione locale la definizione della metodologia per il calcolo del valore biofisico e monetario dei servizi ecosistemici.

Si sottolinea inoltre che per il dimensionamento delle opere di compensazione sarà opportuno calcolare la perdita di valore biofisico dei servizi ecosistemici dell'area oggetto di trasformazione alla quale aggiungere l'impronta ambientale generata dal nuovo intervento o ampliamento dell'esistente (es. nuove emissioni di CO₂ e inquinanti).

Inoltre per la valutazione di alcuni servizi ecosistemici nelle aree forestali occorrerà fare riferimento agli indirizzi della DGR 6 febbraio 2017, n.24-4638, mentre per le aree escluse dalla definizione di bosco ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018 si potrà fare riferimento alla DD 135/A1601C/2024 che aggiorna i contenuti dell'allagato 1 alla D.G.R. 18 Febbraio 2022, n. 24-4672 nonché alla PdR UNI 162 del 6 giugno 2024. A tali riferimenti va anche aggiornato l'art. 12 comma 2 lettera c) delle NTA.

5.4 Tutela delle acque

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano e le aree di ricarica degli acquiferi profondi, si riportano di seguito considerazioni specifiche di cui tenere conto nelle successive fasi di approvazione del PdA.

Aree di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano

All'interno del territorio del Parco sono presenti numerosi pozzi a uso potabile, alcuni dei quali hanno l'area di salvaguardia ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 (ad esempio i pozzi di Venaria Reale) mentre altri hanno ancora vigente la perimetrazione secondo il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale, vale a dire un cerchio di raggio 200 metri intorno all'area di tutela assoluta di 10 metri di raggio dall'opera di captazione.

A tal proposito si osserva che non sono stati sufficientemente approfonditi gli aspetti legati alle previsioni che ricadono nelle aree sottoposte a salvaguardia di tali pozzi come, in particolare, l'ampliamento del campo da Golf di Druento (del quale non è stata indicata chiaramente né la superficie di ampliamento, né la cartografia).

Per le aree di salvaguardia ridefinite con provvedimento regionale, i vincoli e le limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto, oltre a quelli specifici indicati nel provvedimento, sono quelli previsti nell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006; diversamente, in presenza di captazioni prive dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento, il comma 2 dell'articolo 11 dello stesso regolamento stabilisce che "...*Fermi restando i vincoli e le limitazioni di*

cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa". In questa fattispecie, la revisione delle aree sugli strumenti urbanistici può essere predisposta solo successivamente all'approvazione del settore regionale competente (caso dei pozzi di Druento).

Non potendo il regolamento 15/R/2006 contemplare in astratto tutti gli interventi ipotizzabili ha introdotto una norma di salvaguardia generale, in applicazione del principio di precauzione, volta ad impedire l'aumento delle "pressioni antropiche" sulle aree sottoposte a salvaguardia, consentendo esclusivamente la manutenzione e la messa in sicurezza dell'esistente, in quanto "ogni nuovo intervento" potrebbe costituire, in astratto, un potenziale aggravamento del rischio. In tale ottica è dunque da leggersi il divieto di realizzare nuovi insediamenti e usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Ciò non esclude, in teoria, l'ampliamento di un campo da Golf; tuttavia, al fine di impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano interferite per la gestione della vegetazione è necessario predisporre un Piano di utilizzazione (PUFF), come previsto dall'articolo 6, comma c) del regolamento 15/R/2006; in assenza di tale Piano l'impiego di concimi, prodotti fertilizzanti e fitosanitari è vietato.

Nella fattispecie, tale Piano deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato B del suddetto regolamento, deve essere sottoscritto da coloro che detengono il titolo d'uso dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino, Settore Agricoltura (mettendo in conoscenza il Settore scrivente, il Comune e il gestore del servizio acquedottistico - S.M.A.T. S.p.A.). Il Piano può essere redatto direttamente dal gestore dei terreni o può essere affidato a un professionista abilitato competente. A seguito della comunicazione del PUFF, l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti potrà avvenire in conformità a quanto previsto dal Piano stesso. Qualora sia verificato il mancato utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari nei terreni ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia è sufficiente, in sostituzione del PUFF, una dichiarazione del Comune che ratifichi tale situazione. Al fine di dare validità pluriennale al PUFF, nella sezione inerente gli interventi fitosanitari è opportuno evitare di indicare specifici principi attivi e formulati commerciali, facendo tutt'al più riferimento alla famiglia di appartenenza.

L'Allegato B del regolamento 15/R/2006 prevede 4 classi di gestione agricola, con diverse limitazioni alle pratiche agronomiche ammesse, dipendenti dalla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e dalla capacità protettiva dei suoli (link al geoportale: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?context=55a4d006-a74b-4ad9-3837-8477224595ba>).

Si riportano, di seguito, i link al manuale operativo per la stesura dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, parti I e II:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/parte_1.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/parte_2.pdf

Si ricorda, inoltre, che all'interno delle aree di salvaguardia sussiste, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, articolo 6, comma 1, lettera d), il divieto di impiegare mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione per scopi non agricoli e che sarà dunque necessario prevedere all'interno del PUFF il ricorso a strategie di contenimento alternative. La gestione dei

prodotti fitosanitari dovrà essere condotta, peraltro, in osservanza di quanto previsto per l'impiego dei prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Aree di ricarica degli acquiferi profondi

Il territorio del Parco è inoltre parzialmente interessato dalle aree di ricarica degli acquiferi profondi, considerate zone di protezione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 19 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 2021 - approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 - e che, pertanto, dovranno essere recepite negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, della Città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore, nonché negli atti di programmazione di altri enti territoriali.

La delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 2007 - è stata approvata con la determinazione n. 268 del 21/7/2016 (link al geoportale: <https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?any=Aree%20di%20ricarica%20dell'acquifero%20profondo%20-%20scala%201:250000>).

Con la DGR n. 12-6441 del 2/2/2018 è stata invece approvata la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 2007 nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi. Tale documento contiene i vincoli e le misure relativi alla destinazione del territorio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni relative a specifiche tipologie di attività - insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici - da inserirsi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, della Città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore, nonché negli atti di programmazione di altri enti territoriali. La finalità è quella di approntare un complesso di misure, vincoli e prescrizioni che garantiscano la tutela delle falde acquifere profonde rispetto agli impatti negativi potenzialmente derivanti da determinate attività e usi del territorio.

Nello specifico si segnala che il comma 11 dell'art. 15 delle NTA dispone che nella zona A, ovvero nella zona di maggiore tutela, è consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti, purché interrati. Poiché gran parte della zona A ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo, è necessario specificare nelle norme che qualora il serbatoio ricada in quest'area, occorrerà seguire le disposizioni di cui al capitolo 6 del citato documento approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018.

Si rileva inoltre che le NTA consentono ed incentivano in ogni zona del Parco il cambio di destinazione d'uso delle attività produttive. In tali casi è opportuno specificare nelle NTA che venga eseguita una ricognizione della presenza di eventuali serbatoi e pozzi interrati e che vengano applicate le misure definite al cap. 6, punti 3, 4 e 5 del citato documento approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018 nel caso di dismissione di serbatoi interrati o di chiusura e ricondizionamento dei pozzi.

5.5 Rete ecologica

La tematica Rete ecologica è stata trattata nel paragrafo 4.7.1.1 *Rete ecologica locale* della Relazione Illustrativa; a tal proposito si sottolinea che sarebbe stato opportuno prevedere uno specifico capitolo anche nel RA.

Gli obiettivi specifici e le azioni legati alla tutela degli ecosistemi e la valorizzazione della rete ecologica individuati risultano in linea generale coerenti con una corretta gestione e tutela delle aree e gli habitat da salvaguardare ovvero:

- OS2.1 – Individuare, migliorare e implementare la rete ecologica (a.2.1/I – a.2.1/II – a.2.1/III)
- OS2.2 – Salvaguardia e ripristino di varchi utili per evitare l'insularizzazione dell'area protetta (a.2.2/I)
- OS2.3 – Potenziamento della connettività ambientale lungo le fasce fluviali e i corpi idrici superficiali (a.2.3/I) OS2.5 – Potenziamento della permeabilità ecologica delle aree periurbane
- OS2.3 – Potenziamento della connettività ambientale lungo le fasce fluviali i corpi idrici superficiali e le relative azioni:
 - a.2.1/I – Ricostruzione delle connessioni ecologiche con boschi e formazioni boschive
 - a.2.2/I – Individuazione di aree da mantenere libere da infrastrutture, edificazione e recinzioni, con norme di attuazione da specificare negli strumenti urbanistici comunali
 - a.2.3/I – Interventi di rinaturalizzazione delle fasce dei corpi idrici superficiali (da mantenere, da ricostruire da potenziare)
 - a.2.4/I – Interventi di rinaturalizzazione di contesti degradati e/o impermeabilizzati.

Tali obiettivi vengono inoltre declinati in azioni che sono normate all'interno delle NTA.

La Variante, inoltre, riconosce al sistema della rete idrografica naturale e artificiale con le relative fasce spondali, il ruolo di elementi prioritari della rete ecologica e di connessione paesistica tra i diversi ambienti che costituiscono il Parco. Riconosce inoltre alla rete dei canali un valore ecologico, oltreché connesso alla struttura del paesaggio e alla utilizzazione del territorio. Pertanto, gli interventi previsti sono generalmente volti alla conservazione e/o alla ricostituzione delle fasce vegetali spondali sia per la rete idrica naturale, che artificiale.

Per quanto riguarda la ricostruzione delle connessioni ecologiche si fa riferimento a una serie di azioni legate alle previsioni di piano che vengono, come richiesto, normate all'interno delle NTA e riconosciute negli elaborati cartografici; in particolare si fa riferimento a:

AZIONE	PREVISIONE DI PIANO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI
a.2.1/I – Ricostruzione delle connessioni ecologiche con boschi e formazioni boschive minori	Conservazione dei varchi di collegamento dell'area protetta con il territorio circostante	Individuazione cartografica dei varchi da conservare – Tav. P2.1 Zonizzazione Art. 4, comma 1, lett. d) Art. 8
	Ricostituzione di fasce vegetate ripariali, siepi e filari	Art. 11, comma 3, punto D Art. 12, comma 2, lett.g) Art. 22, commi 2 e 3
	Previsione di interventi di miglioramento ecologico e di deframmentazione della connettività	Art. 23

AZIONE	PREVISIONE DI PIANO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI
a.2.1/II – Tutela e conservazione delle formazioni boschive esistenti, in particolare delle formazioni climatiche planiziali	Azioni di tutela delle aree boscate	Individuazione cartografica delle aree boscate Indicazioni specifiche per la tutela delle aree boscate - Art. 23
	Azioni di tutela delle caratteristiche ecologiche delle aree boscate	Indicazioni specifiche per la tutela delle aree boscate - Art. 23 Attuazione di interventi di compensazione – Art. 11, c.6
	Previsione di interventi di miglioramento ecologico e di deframmentazione della connettività	Attuazione di interventi di compensazione – Art. 11, c.6

AZIONE	PREVISIONE DEL PIANO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI
a.2.2/I - Individuazione di aree da mantenere libere da infrastrutture, edificazione e recinzioni, con norme di attuazione da specificare negli strumenti urbanistici comunali	Conservazione di varchi di collegamento tra il parco e il territorio circostante – Indirizzi per la pianificazione comunale nei territori adiacenti all'area protetta	Individuazione cartografica dei varchi da conservare – Tav. P2.1 Zonizzazione Art. 8 Art.15.4, comma 4
	Salvaguarda dei corridoi ecologici interni al Parco	Art. 13, comma 2 Art. 15.2 Art. 22, comma 2

AZIONE	PREVISIONE DEL PIANO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI
a.2.4/I - Interventi di rinaturalizzazione di contesti degradati e/o impermeabilizzati (aree Piste FIAT e altre aree degradate)	Individuazione delle aree da rinaturalizzare	Individuazione cartografica delle aree di rinaturalizzazione – Tav. P2.1 - Zonizzazione Art. 28 – Aree di recupero ambientale e paesaggistico Art. 11 – Mitigazione, compensazione, inserimento ambientale e paesaggistico, servizi ecosistemici, comma 6 Art. 15.3 – Sottozona A3 – Zona di rinaturalizzazione delle ex piste FIAT

Relativamente all'opportunità di valutare quali azioni di Piano avrebbero potuto potenzialmente interferire con gli elementi della rete tutelati e, nel caso, di individuare soluzioni alternative tali da non alterare gli ambienti o identificando idonee misure correttive caso per caso, si rileva come sia stata fatta l'analisi all'interno delle "schede di valutazione degli impatti relative alle azioni di piano" presentate da pag. 270 del RA e, nel caso di interferenze delle varie azioni con gli elementi significativi della rete ecologica, siano stati individuati interventi di mitigazione\compensazione specifici.

Tuttavia si evidenzia che non risulta chiaro quanto potranno incidere tutte le nuove previsioni del PdA sulla Rete ecologica riportata nella Tavola AT6 Rete ecologica locale. Sarebbe stato necessario prevedere una tavola con la sovrapposizione dei due tematismi (rete ecologica e previsioni) al fine di verificare i possibili effetti sulla Rete ecologica e valutare ove far ricadere le nuove previsioni del Parco e scegliere quelle meno impattanti, tenendo anche in considerazione le previsioni vigenti e non attuate dei PRGC dei Comuni interessati.

Dalla consultazione della Tavola AT6, infatti, risulta che le aree Sp 103, parte della Sp 222 e l'area di ampliamento del nuovo campo da golf nel comune di Druento ricadono nelle aree denominate Aree di Valore Ecologico (AVE).

Inoltre, sarebbe stato opportuno effettuare anche un approfondimento sui possibili effetti significativi sulla Rete ecologica relativi all'Area di valore Ecologico dovuti alla previsione di realizzazione degli impianti idropotabili ed idroelettrici (area denominata Co) lungo il Rio Rissalto, già previsti dai PRGC (rif. Tavola P1.1), collocata in una zona che potrebbe essere di un certo pregio ambientale che andrebbe tutelata mediante apposite indicazioni prescrittive nelle NTA del Piano.

5.6 Aspetti ecosistemici

Il riferimento a questi aspetti è necessario ogni qualvolta la pianificazione interseca i temi della biodiversità. Secondo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è necessario adottare un approccio ecosistemico nella pianificazione perché questo consente di *“mantenere un ecosistema in una condizione sana, produttiva e resiliente affinché possa fornire agli esseri umani i beni e i servizi che desiderano e di cui hanno bisogno. A differenza degli approcci attuali, solitamente mirati a una singola specie, attività, settore o problema, la gestione ecosistemica considera gli impatti cumulativi di diversi settori”*.

In particolare nel 2000 la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) ha messo a punto una metodologia per rispondere alla necessità di operare in modo pratico, a livello locale, per il perseguimento degli obiettivi individuati nella convenzione. L'approccio ecosistemico è definito come una strategia da applicare per una gestione integrata delle risorse della terra, dell'acqua e della vita, al fine di garantirne la conservazione ed un uso sostenibile ed equo. Questa metodologia è chiamata “approccio ecosistemico”, ed è articolata in 12 principi. Si suggerisce di far riferimento a tale approccio per una valutazione della coerenza metodologica e interna del piano e a supporto delle attività di valutazione degli impatti o di scelta delle alternative, tenendo conto del principio 5 della CBD *La conservazione della struttura e del funzionamento dell'ecosistema, al fine di mantenere inalterati i servizi ambientali forniti, dovrebbe essere un obiettivo prioritario dell'approccio ecosistemico*.

La mappatura e la valutazione dei servizi ecosistemici, sono un aspetto fondamentale per definire gli obiettivi di conservazione, di miglioramento o ripristino degli ecosistemi e dei servizi da essi erogati, nonché per definire il monitoraggio e i relativi target utili a verificare il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Correttamente sia il Documento programmatico che la Relazione Illustrativa danno inoltre il giusto rilievo a un solido processo di partecipazione senza cui l'approccio ecosistemico e in generale le scelte di sviluppo sostenibile non sarebbero possibili.

Inoltre, il Piano strategico per la biodiversità 2011-2020, prevede che gli Stati si impegnino a integrare la valutazione dei Servizi ecosistemici nei piani e nelle strategie che hanno ricadute

sull'ambiente (a norma degli Aichi Target 1 e 2) e l'inserimento di una valutazione anche di tipo economico nelle strategie e nei piani nazionali sulla biodiversità.

Altri riferimenti utili per i Servizi ecosistemici (SE), sono le Direttive comunitarie (Habitat e Uccelli), la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e gli strumenti di pianificazione e di indirizzo regionali (Piano paesaggistico regionale e *Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi*).

A livello generale, la maggior parte delle esperienze di valutazione dei servizi ecosistemici nelle aree protette, non si è concentrata sugli aspetti propri della VAS, ma più sulla loro valutazione economica, quindi come strumento volto alla definizione di PES o PES-Like. Si tratta quindi di meccanismi volti a contribuire ai costi gestionali di mantenimento/e o miglioramento dei servizi ecosistemici o al perseguimento di una perequazione economica territoriale che riconosca il ruolo svolto dalle aree protette, e spesso dagli ambiti rurali e montani in cui le stesse si trovano, nel mantenimento e erogazione dei servizi ecosistemici.

Altre esperienze volte alla valutazione dei servizi ecosistemici come parte integrante della pianificazione urbana e territoriale si fondano su sistemi di valutazione anche molto eterogenei, e in alcuni casi avrebbero bisogno di essere adeguati e opportunamente tarati prima di essere utilizzati all'interno delle aree protette, potendo portare a equivoci interpretativi se non ad effetti controproducenti.

Ciò premesso, si evidenzia come il PdA non abbia adottato un approccio ecosistemico e che il tema dei Servizi ecosistemici, seppur accennato, non risulta sufficiente a garantire il mantenimento degli ecosistemi in una condizione sana, produttiva e resiliente affinché possano fornire benefici e servizi ecosistemici (SE).

Le tavole di analisi del Piano si limitano a rappresentare un unico Servizio ecosistemico, la "Qualità degli Habitat", trascurando del tutto i SE di regolazione da cui dipendono anche altri benefici ambientali. Si ritiene necessaria una congrua analisi dello stato di fatto dei SE erogati dall'area del parco, ovvero una lettura dei livelli di funzionalità degli ecosistemi presenti nel parco.

Si evidenzia, inoltre, che nel RA non viene specificato come l'elaborato *AT5 Servizi ecosistemici: qualità degli habitat* abbia sostenuto la definizione delle scelte di Piano e la valutazione degli impatti ambientali. In termini generali sarebbe opportuno che nell'utilizzo del tool Simulsoil venissero esplicitati i dati utilizzati in input, data la elevata sensibilità degli output agli stessi³ e la presenza di apparenti discordanze nella tavola AT5. Sarebbe anche opportuno che questo tipo di indagine venisse affiancato da analisi sul campo.

Riguardo al Ppr, si richiamano le azioni, indicate nella *Relazione*, che danno attuazione al Piano relativamente al tema dei Servizi ecosistemici:

- l'implementazione della Rete di connessione paesaggistica, normata dall'art. 42 delle NdA;
- l'implementazione delle Infrastrutture verdi e dei Servizi ecosistemici.

Tra le norme del Ppr che trattano questo tema si evidenziano l'art. 18 "Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità" e l'art. 42 "Reti di connessione paesaggistica".

L'art. 18 indica tra gli indirizzi "il miglioramento delle connessioni paesaggistiche, ecologiche e funzionali" e tra le direttive che "i piani d'area, i piani naturalistici e di gestione, redatti ai sensi della l.r. 19/2009, che devono essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con

3 CFR https://soil4life.eu/wp/wp-content/uploads/2022/03/S4L.Az-A2_Report-sullapplicazione-dei-simulatori-1.pdf

gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete di connessione paesaggistica di cui all'art. 42".

A tal proposito, si osserva che il PdA non fornisce alcun riscontro a tali indirizzi e alle direttive di cui all'art. 18. Si evidenzia, pertanto, la necessità di elaborare una Tavola che rappresenti le connessioni paesaggistiche, ecologiche e funzionali degli ecosistemi presenti nel Parco, sia come stato di fatto che di progetto, da cui si evincano le azioni che determinano il miglioramento indicato dalla norma sopracitata.

Analogamente per quanto riguarda l'art. 42 delle Nda del Ppr, si ritiene opportuna una rappresentazione della Rete di connessione paesaggistica, evidenziando ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Ppr le componenti della rete ecologica, della rete storico-culturale e della rete fruttiva, tendo conto della direttiva di cui al c. 13 dell'articolo sopracitato.

Un ulteriore riferimento per il tema dei SE è rappresentato dalle citate *Linee guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi*. In particolare, si rimanda al capitolo 9 "Pianificare con l'approccio ecosistemico e pianificazione partecipata" per la scelta di una metodologia di analisi e valutazione dei Servizi ecosistemi tra le tre proposte dalle linee guida che risponda maggiormente agli obiettivi del Piano d'area.

Sebbene il riferimento al tema dei SE assunto dal piano riguardi la metodologia Simulsoil (compresa tra quelle indicate nelle LG) si evidenzia come questa sia stata utilizzata in maniera non del tutto appropriata in quanto non considera il set completo degli 8 Servizi ecosistemici proposti dalla metodologia ma si limita a rappresentare nella tavola "AT5 - Servizi ecosistemici: qualità degli habitat", il solo Servizio ecosistemico relativo, appunto, alla "qualità degli habitat". A margine dell'elaborato "P1.2 - Tavola della resilienza", viene rappresentato il calcolo dello "stoccaggio di carbonio" allo stato di fatto e di progetto. Tuttavia, dalle analisi dei due servizi ecosistemici considerati nel piano non sembrano discendere scelte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei SE.

Inoltre, le tavole di analisi mostrano la carenza di una lettura di sintesi del territorio. La mappatura dei servizi ecosistemici proposta non è sufficiente a rappresentare la funzionalità ecologica degli ecosistemi presenti nell'area del Parco. Dalla lettura complessiva degli elementi naturali e antropici presenti, nonché dalla vulnerabilità e resilienza territoriali, dovrebbero derivare le scelte progettuali del piano utili a mitigare la vulnerabilità degli ecosistemi fragili e rafforzare gli ecosistemi resilienti. Questo non si evince dalle tavole costituenti il piano.

Il PdA tratta il tema dei Servizi ecosistemici all'art. 11, c. 7, delle NTA ma solo in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare a seguito degli interventi in progetto. L'obiettivo esplicito è quello di generare, attraverso le opere di compensazione, "un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità almeno pari al grado di compromissione determinato dall'attuazione dell'intervento", il che significa che l'obiettivo dichiarato dal piano di "incrementare la resilienza del territorio dell'Area protetta, al fine di migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici in atto e futuri" non trova adeguata risposta nelle azioni proposte. Gli interventi "compensativi" previsti per le trasformazioni non sono sufficienti a incrementare la resilienza del territorio perché possono solo non peggiorare la funzionalità dell'ecosistema interessato dall'intervento e quindi mantenere lo *status quo* dell'area parco ante Variante.

A conferma della limitata attenzione del piano rispetto al tema dei SE, il sopracitato art. 11, c. 7, richiede il calcolo della perdita del valore biofisico dei servizi ecosistemici presenti nell'area

interessata dall'intervento - che non sono stati individuati/mappati né valutati dal piano - e di un'area di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate a seguito dell'intervento. È evidente, tra l'altro, che parlare di un intorno di 100 metri di un'area non abbia alcun significato rispetto ai Servizi ecosistemici.

Si suggerisce di far riferimento alle Linee Guida sopracitate per integrare gli allegati tecnici di indagine (dai quali devono chiaramente discendere le scelte di piano che garantiscano il miglioramento della funzionalità ecosistemica, della connettività ecologica e della resilienza territoriale) attraverso la mappatura della rete delle infrastrutture verdi e blu (che sono il luogo di produzione dei Servizi ecosistemici), dei Servizi ecosistemici prioritari e della rete di connessione paesaggistica prevista dal Ppr.

5.7 Aspetti territoriali e paesaggistici

Aspetti territoriali

Ai sensi dell'art. 26, c. 1 della l.r. 19/2009 il PdA ha valore di piano territoriale regionale, pertanto nella sua redazione deve confrontarsi con le previsioni del Ptr approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Con DGR n. 4-8689 del 3 giugno 2024 è stata adottata la *Variante di aggiornamento al Piano territoriale regionale* che contiene un aggiornamento del Quadro strategico e dell'apparato normativo (in linea con le più recenti politiche settoriali promosse dall'Ente e in coordinamento con le Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici), del sistema policentrico (con modifiche alla perimetrazione di alcuni Ait) e della componente conoscitiva dell'apparato cartografico di piano. Il nuovo elaborato *Schede degli ambiti di integrazione territoriale* contiene, inoltre, una descrizione sintetica delle caratteristiche geografiche, culturali e socio-economiche del territorio di riferimento e l'individuazione dei principali fattori di attenzione per ciascun Ait, con la conseguente selezione degli obiettivi specifici del Ptr che si ritengono prioritari per l'Ambito in esame.

Nel RA, al paragrafo 2.4.1, sono individuati gli Ait interessati dal perimetro del Parco naturale (Ait 9 - Torino, Ait 10 - Cirié) e riportati gli indirizzi strategici che il vigente Ptr individua per ciascuno di essi; allo stesso paragrafo è specificato che gli interventi previsti dalla variante si relazionano in particolare con le Strategie 1 e 2 del Ptr e sono genericamente indicati gli obiettivi generali e specifici, propri di queste due strategie, rispetto ai quali è riconosciuta una relazione diretta. Manca la matrice di coerenza con gli obiettivi specifici del Ptr menzionata alla fine di pag. 92 e dalla quale si dovrebbe evincere la "piena coerenza" della variante. Allo stesso paragrafo sono trattati gli articoli delle NdA del Ptr pertinenti con il Piano d'area. Al paragrafo 2.5.7 è riportata la matrice a doppia entrata di coerenza tra gli obiettivi generali della variante e gli obiettivi generali del Ptr (nessuna incoerenza evidenziata).

Per le successive fasi di redazione del piano, si richiede di approfondire la coerenza tra gli obiettivi specifici/azioni e previsioni del Piano d'area e gli obiettivi specifici del quadro strategico che la variante di aggiornamento al Ptr individua per ciascun Ait specificando, in un paragrafo della Relazione Illustrativa, in che modo i primi concorrono al raggiungimento dei secondi. Pur non in salvaguardia, la variante al Ptr da poco adottata contiene infatti un utile aggiornamento e approfondimento della componente conoscitiva e strategica del Ptr 2011 ma senza discostarsene nell'impostazione di fondo, e quindi senza mettere in discussione la coerenza esterna rispetto al Ptr vigente.

Con riferimento agli articoli delle NdA del Ptr pertinenti con il PdA, si richiede di integrare la trattazione con il riscontro alle previsioni di piano che ne danno effettiva attuazione.

Al capitolo 6 del RA, le azioni di piano sono messe in relazione con un set di criteri di sostenibilità (consumo di suolo, qualità del paesaggio, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, etc.) e valutati i potenziali impatti derivanti dalla loro attuazione (da molto positivo a molto negativo), riportandone gli esiti in una matrice e in specifiche schede. Per quanto riguarda il criterio “consumo di suolo” sono evidenziate interferenze con le azioni di piano a.6.1/I - Connessione del sistema dei percorsi di fruizione al sistema delle *greenway* di area vasta, a.6.1/II - Qualificazione delle aree di fruizione pedonale e ciclabile e a.6.2/II - Individuazione delle modalità di sviluppo e di inserimento delle strutture ricreative e per il tempo libero, e individuate alcune azioni di mitigazione/compensazione. Dall’analisi delle NTA emergono tuttavia ulteriori possibili interferenze dovute ad alcune delle modifiche apportate dalla variante alla disciplina delle zone/aree normative (in merito a occupazione del suolo, capacità edificatoria, destinazioni d’uso, ampliamenti una tantum, fabbricati accessori, etc.), e solo in parte riconducibili alle azioni a.1.1/I - Integrazione della normativa di Piano e verifica degli aspetti normativi sovraordinati (comunque non valutata nella matrice di cui sopra), a.3.3/I - Definizione di criteri e condizioni per il recupero del patrimonio edilizio storico e degli edifici dismessi di valore storico documentario e a.4.1/I - Recupero del patrimonio edilizio esistente per la localizzazione di attività compatibili con l’area protetta. A titolo di esempio, con riferimento alla Zona A “Zona di maggior tutela”, si vedano le modifiche apportate alla disciplina delle vigenti zone Zs - Aree residenziali (ora A4(R) - Zone antropizzate a prevalente destinazione residenziale), per le quali la variante ammette incrementi di superficie coperta e ampliamenti una tantum per fabbricato/unità immobiliare, oppure delle vigenti zone W - Aree dei campi da golf (ora A4(S) - Zone antropizzate a prevalente destinazione sportiva), per le quali la variante mantiene la possibilità di ampliamento fino a 6000 mq ma modifica il parametro di riferimento da SL a SU.

Al fine di una più puntuale valutazione e conseguente minimizzazione di tali interferenze, si richiede l’elaborazione di un prospetto di confronto tra le previsioni del piano vigente e della III variante, da integrare all’interno della Relazione Illustrativa e dal quale sia possibile evincere, per ciascuna delle zone e sottozone individuate, le differenze in termini di indici e parametri urbanistici e a cui far corrispondere, ove necessario, opportune misure di mitigazione/compensazione. Allo stesso fine, si evidenzia anche che nella Tavola “P1.1 Sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d’Area vigente” è utilizzata una legenda semplificata, che non consente di distinguere in maniera chiara e immediata le sottozone previste. Si richiede, pertanto, di revisionare l’elaborato riportando la proposta di nuova zonizzazione così come da tavola P2.1, in modo da rendere più esplicite le variazioni apportate alle vigenti perimetrazioni.

Valutazioni analoghe dovranno essere sviluppate anche con riferimento alle modifiche introdotte al sistema della circolazione interna al parco e della sosta.

Come si evince dal confronto con le tavole AT1a e AT1b (allegati tecnici di indagine), gli interventi di potenziamento della rete viaria previsti nella Tavola “P2.2 delle infrastrutture” (elaborati prescrittivi di progetto) paiono modificare in maniera sostanziale l’accessibilità dell’area di proprietà regionale, rendendo carrabili alcuni tratti di viabilità minore e di servizio (Strada Giacometta, Rotta dei Boschi, Rotta Piovana) e riservando al traffico ciclo-pedonale altri tratti attualmente già carrabili e percorribili con mezzo privato su autorizzazione (parte di Rotta Bottion, Viale dei Roveri, Rotta Oslera, parte di Strada lungo muro cinta, Strada del Brero, Strada del Due, Rotta del Roppolo e altri percorsi minori). Lo stesso art. 19, c. 2 stabilisce che la rete infrastrutturale, la viabilità, gli ingressi, pubblici e privati, i percorsi ciclabili e le aree attrezzate a parcheggio sono individuati nella

Tavola P2.2. Tenuto conto che, da quanto emerso in sede di organo tecnico, questa lettura parrebbe solo parzialmente corretta, si chiede di revisionare l'elaborato in modo che titolo della tavola, voci di legenda e modalità di rappresentazione ne consentano un'interpretazione univoca, e garantiscano una corrispondenza diretta anche con quanto disciplinato all'art. 19 delle NTA. Nonostante si tratti di aspetti che in parte si sovrappongono con quanto normato dal *Disciplinare di fruizione*, ai sensi dell'art. 26, lett. c) della l.r. 19/2009 è infatti compito del Piano d'area definire i "sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili".

Per quanto riguarda la previsione di potenziamento dei collegamenti verso la Cascina Peppinella, si chiede di motivare l'esigenza di messa in sicurezza della Rotta dei Boschi in direzione nord-ovest, verso un'area dove non sono presenti né previsti accessi pubblici o privati. Analogamente, se confermata, si chiede di motivare la scelta di destinare alla sola mobilità ciclo-pedonale il tratto della Rotta Bottion di accesso al Castello dei Laghi, per il quale la variante stessa prevede la destinazione d'uso a servizi pubblici e attività turistico-ricettiva.

Per quanto riguarda le nuove aree a parcheggio previste dalla variante all'interno della Zona A, si evidenziano le seguenti criticità:

- l'area normativa Sp-15 (La Cassa) è situata all'interno della Zsc, in un'area distante da ogni accesso alla cinta muraria; si sollevano perplessità circa la previsione di nuove aree a parcheggio interne al perimetro della Zsc non a diretto servizio della fruizione del nucleo centrale storico del parco;
- l'area normativa Sp-182 (Venaria Reale), come da tavola AT2a, è situata in classe IIIa di pericolosità geomorfologica e in fascia fluviale A del PAI; considerate le condizioni di rischio, si chiede di verificare la conformità e fattibilità di tale previsione.

Per quanto riguarda le aree a parcheggio esistenti, si evidenzia il mancato riconoscimento del parcheggio presso Borgo Castello, incluso tra le pressioni ambientali rappresentate nella tavola AT8 e la diversa localizzazione del parcheggio presso Cascina Brero (area normativa Se-192), che non si sovrappone a quello esistente bensì pare interessare un'area attualmente libera. Si chiede di rettificare gli elaborati.

In generale, si richiama l'esigenza di inserire all'interno dell'articolato delle NTA specifiche attenzioni circa le modalità realizzative degli spazi per la sosta e per la fruizione del parco (artt. 18 e 19). Tutti i parcheggi, sia pubblici sia privati/pertinenziali, dovranno essere opportunamente mitigati dal punto di vista ambientale e percettivo, estendendo le norme che attualmente sembrano applicarsi solo alle casistiche di cui all'art. 19, c. 3, lett. d e lett. e, all'intero territorio del parco o almeno alle Zone A e B.

Come richiesto nel contributo di *scoping*, le NTA sono state articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni. Si evidenzia la necessità di procedere con la riformulazione di alcuni articoli/commi in modo da definire la disciplina in linea con quanto previsto dall'art. 8, c. 4 della l.r. 56/1977 tenendo conto che, mentre le prescrizioni presuppongono immediata applicazione ed osservanza, prevalgono sulle disposizioni incompatibili e sono cogenti anche nei confronti dei privati, le direttive necessitano del preventivo recepimento da parte degli strumenti di pianificazione subordinati e settoriali.

Dall'analisi delle NTA, emerge inoltre come per alcune zone normative/attività la disciplina del Piano d'area sia in buona parte demandata a direttive (ad es. attività edilizia agricola e cambi di destinazione d'uso in Zona A, disciplina della Zona B, etc.) e quindi richieda il loro recepimento da

parte della pianificazione locale prima di diventare operativa. Si invita a verificare che questa impostazione non determini situazioni di vuoto normativo o di impossibilità ad attuare nell'immediato alcune delle previsioni di piano.

Aspetti paesaggistici

Nel RA, al paragrafo 2.4.2, sono elencati gli Ambiti di paesaggio interessati dal Parco (30 - Basso Canavese, 36 - Torinese, 37 - Anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana) e riportati gli obiettivi e le linee d'azione che il Ppr individua per ciascuno di essi. Al paragrafo 2.5.8 è riportata la matrice a doppia entrata di coerenza tra gli obiettivi generali della variante e una selezione degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Ppr per gli ambiti di paesaggio in questione, pertinenti per l'area del parco (nessuna incoerenza evidenziata). Per le successive fasi di redazione del piano, si chiede di approfondire la coerenza tra obiettivi specifici/azioni e previsioni del Piano d'area e gli obiettivi di qualità paesaggistica selezionati descrivendo, in un paragrafo della *Relazione di coerenza con il Ppr*, in che modo i primi concorrono al raggiungimento dei secondi.

Al paragrafo 3.2.7.2, è riportato l'elenco delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice (A105 "Tenuta La Mandria", B061 "Castello e Giardini reali" e B062 "Tenuta La Mandria - integrazione") e dei beni culturali a rilevanza paesaggistica individuati ai sensi della Parte II del Codice ricompresi nel territorio del Parco. Sono inoltre menzionati: l'area denominata "dei quadrati" (area libera di elevato valore paesaggistico e panoramico, ricompresa all'interno del vincolo B061 e rappresentata nel Ppr all'interno del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte*), il sistema delle cascate storiche e i resti della Rocca Provana nel comune di La Cassa.

Al capitolo 6, le azioni di piano sono messe in relazione con un set di criteri di sostenibilità (consumo di suolo, qualità del paesaggio, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, etc.) e valutati i potenziali impatti derivanti dalla loro attuazione (da molto positivo a molto negativo), riportandone gli esiti in una matrice e in specifiche schede. Per quanto riguarda il criterio "qualità del paesaggio" sono evidenziate interferenze con le azioni di piano a.5.3/I - Regolamentazione della localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e a.6.2/II - Individuazione delle modalità di sviluppo e di inserimento delle strutture ricreative e per il tempo libero. In relazione alle interferenze evidenziate, si ritiene necessario approfondire le cautele previste per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico innanzitutto), con particolare riguardo agli elementi di pregio paesaggistico (ad es. centri storici, elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica o altre componenti percettivo-identitarie). Quanto disciplinato dall'art. 11, c. 3, lett. e), infatti, è riservato agli interventi di recupero, ricostruzione e nuovo impianto, ma l'installazione di fotovoltaico in copertura/facciata può esulare da questi casi ed essere richiesta anche in assenza di interventi sul fabbricato.

In merito all'adeguamento del Piano d'area al Ppr approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si anticipano di seguito alcune osservazioni circa gli elaborati resi disponibili, funzionali al migliore svolgimento delle successive fasi dell'iter di approvazione. Eventuali osservazioni più approfondite saranno sviluppate in seguito, sulla base della valutazione congiunta effettuata dal Tavolo tecnico interistituzionale Regione-Ministero, di cui all'art. 2, c. 6 del Regolamento 4/R/2019 "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (*omissis*)".

Come previsto dall'art. 4, c. 5 del citato Regolamento 4/R/2019, l'elaborato *Relazione di coerenza con il Ppr* illustra la coerenza tra le previsioni della variante e i contenuti del Ppr. Occorre tuttavia

completare il riscontro alla disciplina dettata dal Ppr con riferimento agli artt. 17, 21, 22, 23 e 26 delle NdA del Ppr, tenendo conto della base di conoscenza così come individuata dallo stesso Piano d'area. In particolare:

- art. 17 da integrare a seguito della rappresentazione, nell'elaborato *P2.3-Tavola dei vincoli*, di alcuni alberi monumentali individuati ai sensi della l. 10/2013;
- art. 22 da integrare, anche valutando la possibile individuazione di ulteriori tratti di strada/manufatti e assi viari di rilevanza storica (ad es. Viale Carlo Emanuele II, rotte di caccia, etc.);
- art. 26 da verificare con riferimento alla presenza nel territorio del parco di complessi architettonici individuabili ai sensi del c. 2, lett. a (ad es. Castello dei Laghi).

In merito al riscontro fornito all'art. 20 delle NdA del Ppr, l'obiettivo dichiarato di valorizzazione delle aree agricole e di riduzione delle pressioni ambientali per le Zone B non pare in linea con la previsione di ampliamento del campo da golf sito nel comune di Druento. Infatti, la totalità dell'area normativa B2-191 (esistente) e buona parte delle aree normative B2-57 (espansione di notevole dimensione) insiste su aree di elevato interesse agronomico, destinate dal piano vigente all'uso agricolo. Ai sensi del c. 8 del medesimo art. 20, nuovi impegni di suolo, a fini edificatori diversi da quelli agricoli, possono essere previsti solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti. Si chiede pertanto di dimostrare la coerenza della previsione con le disposizioni della direttiva citata.

Ai fini della coerenza interna, si evidenzia anche che lo stesso impianto sportivo è individuato nell'elaborato AT8 tra le pressioni ambientali.

Inoltre, al fine di facilitare il successivo adeguamento dei piani locali dei comuni interessati dal territorio del parco, si richiede di:

- inserire all'inizio della *Relazione di coerenza con il Ppr* un elenco che esplicita i beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche che sono stati specificati, corretti o integrati e che quindi diventano riferimento per gli adeguamenti successivi (§ 8.6 delle LG);
- prevedere all'interno della NTA, come di seguito meglio chiarito, una direttiva che demandi ai comuni la specificazione a scala di dettaglio delle componenti paesaggistiche non già precisate dal Piano d'area.

Con riguardo alle *specifiche prescrizioni d'uso* dettate per i beni identificati con numero di riferimento regionale A105, B061 e B062, la *Relazione di coerenza con il Ppr* contiene il raffronto tra le prescrizioni delle schede del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte* e le previsioni della variante. Si evidenziano le seguenti incongruenze/carenze, riscontrate anche nelle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 9675 del 17/05/2024:

- prescrizioni specifiche riportate in norma ma non riguardanti l'intero perimetro del bene in quanto riferite a specifiche Sottozone (ad es. B061: prescrizione (14) - Sottozona A1; B062: prescrizione (4) - Sottozona A2);
- prescrizioni specifiche riportate solo parzialmente o modificate/ridotte nella loro portata a seguito di modifiche testuali (ad es. A105 e B062: prescrizione (1) - art. 11, c. 3, lett. k; A105, B061 e B062: prescrizione (9) - Art. 15, c. 15).

La tabella che segue riassume le correzioni utili al superamento delle criticità riscontrate, lasciando in nero/nero barrato le modifiche ammesse; in rosso barrato le parti che devono essere eliminate; in blu le parti che devono essere ripristinate oppure inserite/riformulate. Inoltre, si precisa che:

- le modifiche dei riferimenti agli elaborati del Ppr con i corrispondenti di Piano d'area sono ammissibili solo ove questi ultimi siano esaustivi e aggiornati come da indicazioni;
- in linea generale, le *specifiche prescrizioni d'uso* si applicano all'intero territorio incluso nel perimetro del bene, indipendentemente dalla zonizzazione di piano. Esse devono quindi essere esplicitamente richiamate anche per le aree oggetto delle Schede di approfondimento e per le Zone S, e non solo per le Zone A, B e C;
- considerata la sovrapposizione di più beni paesaggistici, la possibilità di condensare prescrizioni specifiche simili per contenuto (ad es. prescrizione (3) di B061 e prescrizione (4) di B062, prescrizione (13) di A105 e B062) è ammissibile solo ove non comporti modifiche del senso della prescrizione stessa.

Per la loro natura prevalente, si richiede in ogni caso di riportare integralmente le schede in allegato alle NTA.

Per gli ambiti oggetto di *Schede di approfondimento normativo* localizzati all'interno dei beni A105, B061 e B062 (A4-54 e A4-65), si richiede di inserire all'interno della scheda stessa un rimando esplicito alle schede del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte*, inserite all'interno delle NTA della variante.

A105		
(1)	<p>Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando di norma interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole</p> <p><i>Riportare la prescrizione nella sua formulazione originale considerando anche che la stessa ha una portata più generale di quella cui l'articolo 11 si riferisce (misure di mitigazione)</i></p>	Art. 11, c. 3, lett. k
(9)	<p>Eventuali Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre deve essere mantenuta l'unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali, evitando la loro frammentazione.</p> <p>Per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista.</p> <p>Non sono consentiti allevamenti intensivi</p>	<p>Art. 15, c. 15</p> <p>Art. 15, c. 16</p> <p>Art. 20, c. 14</p>
(17)	<p>Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4-Tavola P1.5 e/o sopraccitati citati nella scheda del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte.</p>	Art. 15, c. 6

	Prima parte” del Ppr	
(15)	Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l’installazione di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell’area o interferire, in particolare, con le visuali da e verso la Reggia di Venaria	Art. 15, c. 6
(11)	Devono essere conservati la cinta muraria che circonda il parco e gli ingressi alla Tenuta; La cinta muraria che circonda parte della Zona A e gli ingressi alla cinta muraria devono essere conservati; interventi di manutenzione e recupero devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti	Art. 15, c. 5
(5)	Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti	Art. 15, c. 8
(21)	Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali	Art. 19, c. 3, lett. a
	<i>Per evitare situazioni di contrasto, la prescrizione deve essere opportunamente coordinata con quanto disciplinato ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo.</i>	
(13)	Lungo la cinta muraria che contorna la strada provinciale per Lanzo nel territorio del Parco, ad eccezione della Zona C, non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica	Art. 13, c. 2
	<i>Riportare la prescrizione nella sua formulazione originale. La scelta di estenderla all’intero territorio del Parco, inserendola tra i divieti generali, è ammissibile solo nel caso in cui non si perda il riferimento alla cinta muraria, oggetto della prescrizione.</i>	
B061		
(14)	Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall’emergenza monumentale della Reggia di Venaria e dal complesso storico annesso; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi	Art. 15.1, c. 4
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A1, ma deve avere come riferimento l’intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	
(15)	Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l’installazione di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell’area o interferire, in particolare, con	Art. 15, c. 6

	le visuali da e verso la Reggia di Venaria	
(5)	Il viale alberato Carlo Emanuele II deve essere conservato nella sua integrità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono potranno avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e conservando il medesimo sesto d'impianto e con specie arboree di medesima grandezza	Art. 15.1, c. 4
(9)	Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista	Art. 15, c. 15 Art. 15, c. 16
(10)	Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte" del Ppr e/o tra le componenti della tav. P4 Tavola P1.5 devono essere coerenti con i caratteri storicoarchitettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati	Art. 15.1, c. 4
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A1, ma deve avere come riferimento l'intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	
(11)	Deve essere garantita la conservazione del complesso della Reggia, del relativo parco dei giardini e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata	Art. 15.1, c. 4
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A1, ma deve avere come riferimento l'intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	
(6)	Per l'elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta tra le strade vicinale della Barra, il limite del complesso monumentale della Reggia, via Don Giovanni Sapino, corso Niccolò Macchiavelli, la S.P. 8, identificata come "praterie, prato-pascoli, cespuglieti" e "insediamenti rurali m.i. 10" sulla tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B061) in Tavola P1.4 ; sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti	Art. 15, c. 9
(3)	Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente, le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche anche mediante misure mitigative e compensative/di miglioramento ambientale atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume ; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone	Art. 15.2, c. 1
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A2, ma deve avere come riferimento l'intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	

(20)	L'adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all'andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 Tavola P1.5 e/o sopraccitati citati nella scheda del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte" del Ppr ; l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali	Art. 15, c. 7
(22)	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; l'area esistente deve essere recuperata alla cessata attività ai suoi caratteri morfologici e vegetativi originali	Art. 15.4, c. 6
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A4 (P), ma deve avere come riferimento l'intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	
B062		
(1)	Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse , evitando di norma interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei rilievi collinari, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole	Art. 11, c. 3, lett. k
	<i>Riportare la prescrizione nella sua formulazione originale considerando anche che la stessa ha una portata più generale di quella cui l'articolo 11 si riferisce (misure di mitigazione)</i>	
(4)	Gli interventi eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con opere di ingegneria naturalistica	Art. 15.2, c. 1
	<i>La prescrizione non può applicarsi alla sola Sottozona A2, ma deve avere come riferimento l'intero territorio incluso nel perimetro del bene.</i>	
(9)	Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Non sono consentiti allevamenti intensivi	Art. 15, c. 15 Art. 15, c. 16 Art. 20, c. 14
(17)	Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi degli edifici esistenti e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 Tavola P1.5 e/o sopraccitati citati nella scheda del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Prima parte" del Ppr	Art. 15, c. 6
(15)	Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione	Art. 15, c. 6

(20)	Deve essere incentivata la riqualificazione dell'area tutelata sotto il profilo ambientale e paesaggistico attraverso la ricollocazione della pista di collaudo esistente e la conseguente realizzazione degli interventi di ripristino del sito, riqualificando l'area sotto il profilo ambientale e paesaggistico anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione	Art. 15.3
<i>Poiché l'oggetto della prescrizione è la pista di collaudo si ritiene ammissibile che la prescrizione si applichi alla sola Sottozona A3.</i>		
(5)	Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti	Art. 15, c. 8
(11)	Devono essere conservati la cinta muraria che circonda il parco e gli ingressi alla Tenuta; La cinta muraria che circonda parte della Zona A e gli ingressi alla cinta muraria devono essere conservati; interventi di manutenzione e recupero devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti	Art. 15, c. 5
(13)	Lungo (il tratto di) la cinta muraria che contorna la strada provinciale per Lanzo nel territorio del Parco, ad eccezione della Zona C, non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica	Art. 13, c. 2
<i>Riportare la prescrizione nella sua formulazione originale. La scelta di estenderla all'intero territorio del Parco, inserendola tra i divieti generali, è ammissibile solo nel caso in cui non si perda il riferimento alla cinta muraria, oggetto della prescrizione.</i>		

Tavola P1.4 - Tavola dei beni paesaggistici

Come dettagliato anche nella *Relazione di coerenza con il Ppr*, la tavola opera una specificazione dei corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c. del Codice e delle relative fasce di tutela, utilizzando come base cartografica l'edizione 2021 della BDTRE.

Per i corsi d'acqua che non sono "fiumi" o "torrenti", si raccomanda di verificare che i tratti fasciati corrispondano a quelli effettivamente tutelati, descritti negli elenchi previsti dal RD 1775/1933, e precisamente:

- Rio di Valsorda, tutto il suo corso;
- Rio Valsoglia, dallo sbocco al Naviglio di Druento;
- Rio Rissalto, dallo sbocco a 1 km a monte della strada Rivasacco-La Cassa;
- Bealera di San Giglio, tutto il suo corso.

Per i corsi d'acqua denominati "fiumi" o "torrenti" si tratta di rappresentare e fasciare l'intero percorso, così come individuabile sulla base cartografica di riferimento. Nel caso del Torrente Ronea, ad esempio, il toponimo è riscontrabile, in direzione Sud, fin quasi al confine con il Comune di Druento. Si chiarisce che eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dall'EGAP o dai comuni interessati e d'intesa con il Ministero e la Regione saranno concordate le modifiche. Tale procedura avviene in coerenza con l'articolo 45 delle NdA del Ppr, che prevede che l'eventuale aggiornamento del Ppr, conseguente alla

verifica del bene oggetto di tutela di cui all' articolo 142 del Codice, è assunto con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 56/1977.

Si chiede inoltre di correggere la frase "Per maggiore chiarezza delle modifiche apportate si rimanda all'elab. P1.4 - Beni paesaggistici ove si riporta il PPR Vigente e l'elab. P1.6 - Beni paesaggistici raffronto, con la sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d'Area ove si riportano i beni paesaggistici adeguati" riportata in chiusura di ciascuna scheda di approfondimento in quanto entrambi gli elaborati riportano i beni adeguati.

Per i laghi e relativi territori contermini, si evidenziano incongruenze rispetto a quanto riportato nella *Relazione di coerenza con il Ppr*: nell'elaborazione tematica inserita nel testo sono individuati tre ulteriori specchi d'acqua con perimetro superiore a 500 m rispetto ai laghi già individuati nella Tavola P2 del Ppr, ma nella tavola sono rappresentate esclusivamente le fasce di rispetto relative alle Lanche Bassa dei Cani. Si richiede pertanto di uniformare le rappresentazioni cartografiche, verificando che si tratta di corpi idrici che rispondono effettivamente ai requisiti di cui all'art. 15, c. 2 delle NdA del Ppr e fornendo puntuale riscontro nella *Relazione di coerenza con il Ppr*.

Tavola P1.5 - Tavola delle componenti paesaggistiche

Per quanto riguarda le componenti naturalistico-ambientali, si evidenzia che le zone fluviali interne e allargate attualmente riportate in tavola coincidono con quelle rappresentate nella Tavola P2 del Ppr. A seguito della specificazione delle fasce fluviali tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c. del Codice di cui sopra, si chiede di procedere al loro aggiornamento sulla base di questi e eventuali ulteriori elementi a disposizione (art. 14, cc. 3 e 4 delle NdA del Ppr). In particolare, non possono verificarsi porzioni di territorio entro i 150 m dalle sponde del corso d'acqua non incluse in zone fluviali interne (dove trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 14, c. 11 delle NdA del Ppr).

Avendo correttamente sostituito i territori a prevalente copertura boscata con i territori coperti da foreste e da boschi, si chiede di aggiornare di conseguenza la corrispondente voce di legenda.

Per quanto riguarda le componenti storico-culturali, si prende atto delle integrazioni/specificazioni operate in merito ai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale e alle aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico. Per probabili errori materiali, si chiede di:

- modificare il dato relativo ai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale ripristinando l'elemento presso la Cascina Rubbianetta, individuata dal Ppr come SS34 "colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea";
- giustificare nella *Relazione di coerenza con il Ppr* l'eliminazione dai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale dell'elemento individuato dal Ppr presso l'area produttiva di Robassomero come SS33 "aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna";

Con riferimento al dato relativo ai centri e nuclei storici, si evidenzia che tale riconoscimento si riferisce al ruolo storicamente rivestito dai comuni nelle dinamiche territoriali e quindi è ascrivibile all'intero territorio comunale. Ne consegue che, oltre a Robassomero, esso riguarda anche Caselle Torinese, Druento e Venaria Reale, non rappresentati in tavola ma analogamente individuati dal Ppr come centri di terzo rango.

Si suggerisce di eliminare il simbolo dalla tavola, rinviando la trattazione del tema, che in ogni caso non richiede necessariamente una rappresentazione cartografica, alla fase di adeguamento degli strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda le componenti percettivo-identitarie, si chiede di:

- modificare il dato relativo agli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, esplicitando in *Relazione* le modifiche apportate, e più precisamente: mantenendo l'elemento "Resti della Rocca" di La Cassa, correttamente integrato; aggiornando la descrizione dell'elemento "Castello, ville, cascine e parco della Mandria" in "Parco della Mandria e cinta muraria" essendo gli altri elementi specificati attraverso l'individuazione del Castello dei Laghi e del Borgo Castello quali elementi caratterizzanti, e delle cascine quali testimonianze storiche del territorio rurale; eliminando l'elemento "Complesso Castello Venaria", già individuato dal Ppr come "Reggia con giardini e tenuta agraria";
- rappresentare in tavola il dato relativo all'asse prospettico "Venaria, via Mensa" che, comprendendo l'alleanza centrale dei giardini della Reggia, ricade anche all'interno del territorio del parco;
- si chiede di verificare l'identificazione come fulcro del costruito dell'elemento erroneamente denominato dal Ppr stesso come "Cascina Rubbianetta", valutando piuttosto di attribuire tale riconoscimento alla Cascina Peppinella che sembra corrispondente alle caratteristiche descritte dal Ppr all'art. 30, c. 1, lett. b.

Per quanto riguarda le componenti morfologico-insediative, che si è scelto di mantenere nella versione proposta dal Ppr rinviando la specificazione alla fase di adeguamento dei piani locali, si chiede di:

- eliminare dalla legenda della tavola le morfologie insediative non riscontrabili nel territorio del parco (m.i. 1, 9, 12, 13, 14);
- rappresentare in tavola il dato relativo al "Lungofiume di Venaria", individuato dal Ppr tra gli elementi strutturanti i bordi urbani.

Tutte le modifiche e integrazioni richieste si intendono richiamate anche per gli elaborati *P1.6 - Tavola di raffronto: beni paesaggistici* e *P1.7 - Tavola di raffronto: componenti paesaggistiche*.

Con riferimento all'elaborato *P2.3 - Tavola dei vincoli*, si evidenziano incongruenze circa le fasce di rispetto dei laghi così come rappresentate nella tavola P1.4 e nella *Relazione di coerenza con il Ppr*. Inoltre, per la diversa natura degli elementi rappresentati, si suggerisce di rinominare la categoria "Ulteriori vincoli" in "Ulteriori riconoscimenti/tutele".

Per quanto riguarda le voci di legenda "Viale vincolato - Viale dei Roveri" e "Alberi monumentali (MIPAAF)", trattandosi del medesimo tipo di tutela, si suggerisce di uniformare la dicitura esplicitando che si tratta di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali ai sensi della legge n. 10/2013, integrandoli di conseguenza tra le componenti individuate ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. c. delle NdA del Ppr.

Per quanto riguarda le voci riferite ai beni inseriti nella lista del Patrimonio mondiale Unesco (rappresentate anche nelle tavole P1.5 e P1.7), si evidenzia che la *buffer zone* delle Residenze sabaude (Reggia di Venaria e Borgo Castello) non corrisponde con i DM citati in legenda ma si estende a comprendere anche il centro storico di Venaria Reale e include/esclude differenti tratti del Torrente Ceronda, come da Tavola P5 del Ppr.

Per i beni paesaggistici, è necessario che ci sia corrispondenza tra geometrie e voci di legenda delle tavole *P1.4 - Tavola dei beni paesaggistici* e *P2.3 - Tavola dei vincoli*.

Rispetto alle NTA si anticipano le seguenti osservazioni, volte a migliorare la chiarezza e il coordinamento interno dell'apparato normativo e garantire una corretta trattazione degli aspetti paesaggistici e dei rapporti con la normativa sovraordinata di riferimento:

- Art. 3 – Efficacia normativa, territoriale e temporale: si chiede di sostituire il testo del comma 5 riportando che “La III Variante al piano d’Area costituisce adeguamento al Ppr ai sensi dell’art. 145 del D.lgs 42/2004 e rispetta le disposizioni normative in esso contenute”.
- Art. 5 – Modalità di attuazione: si chiede di inserire nell’articolo che si demanda all’adeguamento al Ppr dei piani locali la specificazione dei beni paesaggistici non modificati dalla Variante e, qualora necessario, l’ulteriore precisazione a scala di dettaglio dei beni già specificati d’intesa fra Ministero e Regione alla scala del Piano d’Area (cfr. successiva osservazione all’art. 21). Riguardo alle componenti paesaggistiche, le precisazioni già effettuate su alcune di esse alla scala di dettaglio costituiscono riferimento per i piani locali, che ne terranno conto in fase di adeguamento al Ppr.

Con riferimento al Titolo III - MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE, al fine di consentire la corretta attuazione della disciplina per componenti (artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 delle NTA) occorre integrare le norme con i riferimenti espliciti alle tavole in cui le componenti stesse sono rappresentate (ad es. non è chiaro quale sia l’oggetto dell’art. 25, c. 1, lett. a “rete stradale storica” e lett. b “sistema insediativo rurale storico” non trovando riscontro in alcuna tavola o altro elaborato). Inoltre occorre specificare che la disciplina per componenti si applica, oltre che agli elementi individuati dal Piano d’Area, anche a quelli eventualmente riconosciuti dai Comuni nella fase di adeguamento al Ppr.

- Art. 21 – Aree assoggettate a tutela paesaggistica: al c. 1 si chiede di indicare l’elaborato sul quale sono individuati i territori sottoposti a tutela paesaggistica.

Si invita inoltre a riunire e riorganizzare le informazioni di cui ai commi 3 e 4, rimuovendo il punto I del c. 3, che riporta una norma di legge e non si riferisce puntualmente ai beni effettivamente presenti all’interno del perimetro del Parco, e spostando il punto II all’interno del c. 4. In coda all’elenco dei beni ex art. 142 del Codice, si chiede di indicare quali tra i beni elencati sono stati oggetto di verifica e specificazione alla scala di Piano d’area, i quali costituiscono nuovo riferimento per le attività di gestione, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni a scala di maggior dettaglio che saranno apportate qualora necessario dai Comuni in fase di adeguamento dei piani locali.

Si ritiene opportuno, inoltre, aggiungere alla denominazione dei Decreti ministeriali il Codice di riferimento regionale.

- Art. 22 – Componenti di preminente valore naturale: acque - per attinenza tematica, il c. 9 dell’art. 24 Componenti di preminente valore naturale: fauna e flora potrebbe essere più propriamente inserito all’art. 22.
- Art. 23 – Componenti di preminente valore naturale: complessi boscati, siepi ed elementi arborei: sempre per attinenza tematica, il c. 8 dell’art. 24 potrebbe essere più propriamente inserito all’art. 23 esplicitando meglio che cosa si intende per “progetto di inserimento ambientale” (ad es. all’art. 9, relativo alle definizioni del Piano).

Inoltre, oltre quanto già osservato in merito alla *Relazione di coerenza con il Ppr*, con specifico riferimento al rispetto e all’attuazione delle NdA, si evidenzia la necessità di verificare e completare il relativo riscontro fornito nella suddetta Relazione, illustrando punto per punto in quali articoli

normativi e con quali modalità è garantito il rispetto delle disposizioni del Ppr, anche esplicitando i casi in cui non è stata recepita una norma perché la normativa di Piano d'area esclude gli interventi che la stessa è volta a disciplinare o perché il Piano d'Area rimanda espressamente la disciplina delle trasformazioni sul punto ai Piani locali.

Le indicazioni riportate di seguito forniscono alcuni esempi volti a indirizzare correttamente il completo recepimento della normativa del Ppr (e il relativo riscontro), che dovrà tuttavia essere esteso all'intero apparato normativo del Ppr stesso.

- Sistema idrografico (art. 14 delle NdA del Ppr): per quanto riguarda la direttiva di cui al c. 8, il recepimento della normativa e il relativo riscontro dovranno essere aggiornati tenendo conto che l'attuale Sottozona A2 esclude molte delle zone fluviali interne e allargate.

Poiché il Piano d'area precisa alla scala di dettaglio i beni di cui all'art. 142, c. 1, lettera c) del Codice sarà necessario fornire il riscontro anche alla direttiva di cui al c. 9, eventualmente rimandando alle Schede di approfondimento riportate a inizio *Relazione*.

La prescrizione di cui al c. 11, lett. a è stata parzialmente riportata all'art. 15.2, c. 1 delle NTA. Tuttavia, tale articolo si applica alla sola Sottozona A2 e non alle "zone fluviali interne" come invece prescrive la disciplina del Ppr. Analogamente la prescrizione di cui al c. 11, lett. b trova un riscontro solo parziale al citato art. 19, c. 8, lett. g (ad es. manca il riferimento ai contesti storico-architettonici di pregio, pertinente nel caso in esame). In linea generale si chiede di riportare per intero le prescrizioni dettate dal Ppr se pertinenti all'ambito applicativo del Piano d'area e a non limitarne l'ambito di attuazione riferendole a sottozone normative che non includono interamente i beni a cui le stesse si riferiscono.

- Laghi e territori contermini (art. 15 delle NdA del Ppr): come per il sistema idrografico, poiché il Piano d'area precisa alla scala di dettaglio i beni di cui all'art. 142, c. 1, lettera b del Codice sarà necessario fornire il riscontro anche alla direttiva di cui al c. 8, eventualmente rimandando alle Schede di approfondimento riportate a inizio *Relazione*.

Non è stato fornito riscontro al c. 10, da integrarsi eventualmente dichiarando che non vi sono ambiti urbanizzati ricadenti nei territori contermini ai laghi presenti nell'area del Parco e che la normativa del Piano d'area esclude gli interventi di nuova costruzione nei suddetti territori contermini (inserire riferimento alle norme che prevedono il divieto).

- Territori coperti da foreste e da boschi (art. 16 delle NdA del Ppr): si segnala che, probabilmente per un refuso, lo schema di riscontro della Relazione di coerenza cita erroneamente l'art. 20 delle NTA in luogo dell'art. 23.

Con riferimento alle prescrizioni di cui ai c. 11 e 13 si evidenzia che la corrispondente direttiva di cui all'art. 23, c. 2 delle NTA del Piano d'Area dovrebbe più propriamente essere indicata come prescrizione. Occorre inoltre fornire esplicito riscontro alla prescrizione di cui al c. 12, indicando espressamente che l'art. 23, c. 1 delle NTA del Piano d'area non ammette interventi di trasformazione delle superfici boscate all'interno dell'area del Parco.

Sito UNESCO

A livello preliminare si rileva la mancata rappresentazione nelle Tavole P1.5, P2.3 delle zone tampone (buffer zones) delle componenti del sito UNESCO Residenze Sabaude, come invece riportato in legenda; si raccomanda inoltre di verificare l'effettiva corrispondenza con i vincoli

paesaggistici indicati. Per quanto riguarda la cartografia del sito UNESCO si raccomanda di tenere conto di quanto riportato nella Tavola P5 del PPR, che disciplina in merito.

Si rileva inoltre il mancato riferimento alle buffer zones all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione Art. 15.1 - Sottozona A1 – Zona di pertinenza delle residenze Sabaude.

Con riferimento alle cartografie e alla gestione del sito UNESCO, si raccomanda un confronto con l'Ufficio "Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte", che cura i rapporti con gli altri enti titolari dei complessi monumentali compresi nel sito seriale UNESCO "Residenze Sabaude", in quanto è attualmente il soggetto referente per la gestione del sito UNESCO e dei fondi erogati ai sensi della L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO".

Inoltre, a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, in vigore dal 18 maggio 2024, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", l'Ufficio, precedentemente indicato come Direzione regionale Musei Piemonte, è stato individuato tra gli Uffici dotati di autonomia speciale (art. 24). Si rimanda pertanto a tale Ufficio per quanto di competenza e per eventuali ulteriori osservazioni e alla Soprintendenza competente territorialmente per eventuali ulteriori osservazioni e per le osservazioni relative alla tutela dei beni culturali.

5.8 Aspetti urbanistici: nuove potenzialità di intervento e ricadute sul sistema ambientale

In termini generali, dall'analisi condotta sugli elaborati di Variante, emerge la presenza di diffuse modifiche volte ad incrementare l'operatività edilizia e le potenzialità trasformatrice all'interno del Parco, nonché la previsione di nuove modalità fruibili.

Tra i principali elementi riscontrati in grado di determinare impatti aggiuntivi rispetto al Piano vigente si segnalano l'ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse, le modifiche ai tipi di intervento, l'impiego di parametri edilizi differenti con riflessi sulle quantità ammissibili in termini di capacità edificatorie e superfici impermeabilizzabili e l'individuazione di nuove perimetrazioni con la conseguente estensione territoriale delle potenzialità contenute nelle norme correlate.

Tali innovazioni sono potenzialmente in grado di generare ricadute sul sistema ambientale e sul grado di naturalità dell'area protetta che andranno attentamente valutate in relazione agli obiettivi definiti dalla pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.

Con riferimento alle destinazioni d'uso si sottolinea, ad esempio, che l'Appendice A delle NTA ("Indicazioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico"), nella quale viene attribuito un valore prescrittivo alle "Destinazioni urbanistiche" ivi contenute, contiene al fondo la seguente specificazione: "In aggiunta alle destinazioni urbanistiche sopra indicate sono da ritenersi sempre ammesse le destinazioni residenziale di presidio e commerciale di vicinato".

Se da un lato la potenziale previsione di destinazione commerciale, debitamente contenuta, può indubbiamente contribuire alla valorizzazione del patrimonio esistente ed al miglioramento della fruizione del Parco, occorre sottolineare come le stesse necessitino di particolare attenzione dal punto di vista della effettiva realizzabilità e del contenimento degli impatti con riferimento alle specifiche normative di settore.

Pur partendo dal presupposto che un parcheggio rappresenti una pressione ambientale critica all'interno di un Parco naturale, non viene declinato come si concilino le potenzialità commerciali richiamate con l'ossequio della norma in tema di dotazioni pubbliche, ciò in considerazione dell'assenza di indicazioni in merito (normative, cartografiche e/o in termini esplicativi all'interno della Relazione Illustrativa) che possano evidenziare l'assolvimento degli obblighi di reperimento degli standard pubblici correlati a tali trasformazioni.

L'art. 19 delle NTA (Infrastrutture, parcheggi e trasporti), al comma 3, lettera d), prevede infatti che "P. Nelle vicinanze dei fabbricati di proprietà Regionale è sempre ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali..." ma nulla dispone in merito alle eventuali dotazioni pubbliche indotte dai mutamenti d'uso.

La maggior parte degli incrementi potenziali in termini edificatori e/o di superfici impermeabilizzate avviene però mediante un insieme di modifiche apportate sul vigente testo normativo o attraverso l'individuazione cartografica di aree che vengono perimetrare in aggiunta rispetto al vigente Piano d'Area. Questi incrementi non emergono sempre in modo chiaro ed evidente sia a causa della diversa classificazione delle Zone del Piano rispetto al vigente, sia per le modifiche normative che talvolta paiono poco evidenti se inserite nel tessuto delle NTA vigenti.

A titolo di esempio vengono di seguito descritti i casi specifici rilevati.

Nell'art. 15.4 - Sottozona A4 – Zona antropizzata, Sottozona A4 - Zone antropizzate a prevalente destinazione sportiva, al comma 3 viene riportata la seguente prescrizione: *"P. La sottozona è caratterizzata dalla presenza di attività turistico-ricettive per l'attività golfistica; sull'area sono consentiti, sui fabbricati a servizio dei campi da golf, esistenti alla data di adozione della III Variante al Piano d'Area, interventi fino al risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso; sono altresì ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 6.000 mq di SU compresa quella esistente per ciascuna delle due società sportive, quale ampliamento di sagoma dei fabbricati esistenti. È consentita, nelle aree di pertinenza degli edifici la realizzazione di locali interrati destinati a deposito attrezzature, servizi, parcheggi, fino ad un massimo di 1,5 mq ogni 10 mc di costruito"*.

La formulazione viene desunta dal vigente Piano d'Area ma viene introdotta una modifica relativa al parametro urbanistico-edilizio di riferimento. Attualmente, infatti, l'unità di misura relativa ai 6.000 mq complessivi per ciascuna delle due società sportive è rappresentata dalla "superficie utile lorda" mentre nella Variante in oggetto si fa riferimento alla "superficie utile" (SU) determinando un potenziale incremento edificatorio.

Ad incrementare la potenzialità edificatoria complessiva, e la conseguente perdita di naturalità, si aggiunge il fatto che, nella presente Variante, vengono perimetrare "ex novo" come "Sottozona A4 – Zone antropizzate a prevalente destinazione residenziale" le aree A4 n. 158 (R) e A4 n. 159 (R) che, nel vigente Piano, non erano individuate come aree Zs (Aree residenziali).

All'interno della Zona A, quella a maggior tutela, l'art. 15.4, comma 4, estende dunque le sue potenzialità edificatorie e di impermeabilizzazione del terreno anche alle nuove aree individuate potenziandone in parte le possibilità previste anche sulle aree già individuate come Zs (*"Nell'ambito degli interventi di ristrutturazioni edilizia è ammesso incrementare la superficie coperta a parità di capacità edificatoria esistente. È consentito, per i fabbricati residenziali, l'ampliamento una tantum fino alla superficie lorda massima di 30 mq per fabbricato o per unità immobiliare, nel caso di edifici plurifamiliari. Alla quota di ampliamento ammessa concorrono gli eventuali ampliamenti precedentemente autorizzati. È ammessa la realizzazione di autorimesse*

interrate per una superficie totale, compresa quella esistente, non superiore a 1 mq ogni 10 mc di volumetria residenziale”... “Nelle aree di pertinenza dei fabbricati è ammessa altresì la realizzazione di attrezzature per lo sport scoperte ad uso privato”).

Rispetto al vigente Piano d’Area, infatti, su tutte le aree individuate come A4 (R), si passa da un “ampliamento una tantum” di 25 mq di superficie utile per ogni fabbricato a 30 mq di superficie lorda “per fabbricato o per unità immobiliare, nel caso di edifici plurifamiliari”.

Mentre in precedenza un fabbricato, a prescindere dal numero delle unità immobiliari che lo costituivano, poteva realizzare nel complesso 25 mq di superficie utile ora, un eventuale fabbricato composto da 4 unità immobiliari, potrebbe realizzare 120 mq di superficie lorda (30 mq per fabbricato o unità immobiliari).

A seguito delle nuove perimetrazioni viene estesa anche la possibilità di realizzare “attrezzature per lo sport scoperte ad uso privato” con ripercussioni sulla perdita di naturalità costituendo quest’ultima una superficie impermeabilizzata senza oltretutto prevedere superfici massime di riferimento.

Viene inoltre riconosciuta e perimetrata come “Sottozona A4 – Zone antropizzate a prevalente destinazione turistico ricettiva”, l’area A4 127 (T) nel territorio comunale di La Cassa che, nel vigente Piano d’Area, non era individuata e rientrava genericamente nella Zona pre-Parco.

Sull’area A4 127 (T), unica area individuata con tale “Destinazione d’uso prevalente”, il comma 2 dell’art. 15.4, prevede che “D. *Sui fabbricati esistenti, che non ne abbiano usufruito alla data di adozione della III Variante, è ammesso un ampliamento una tantum, fino al raggiungimento di 30 mq di SL o 150 mq di SL subordinatamente all’impegno del mantenimento della destinazione d’uso in atto per 10 anni*” L’attività attualmente insediata, che ricade all’interno della ZSC, potrà dunque ampliarsi di 150 mq di SL ingenerando potenzialmente una pressione ulteriore sul Parco in termini di fruitori e conseguenti dotazioni servizi connesse all’attività.

L’art. 16 – Zona agricola di protezione (ZONA B), Attività edilizia extra-agricola, comma 4, lettera a) prevede che: “D. *Sugli edifici residenziali e turistico ricettivi esistenti sono consentiti gli interventi fino al risanamento conservativo; sono altresì consentiti, gli interventi di ristrutturazione edilizia e modesti ampliamenti “una tantum”, finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario ed al miglioramento funzionale delle unità abitative esistenti, con un ampliamento massimo del 20% della SL esistente. Le quote in ampliamento sono da calcolarsi al netto di quanto già eventualmente realizzato in forza di precedente normativa e/o di eventuale concessione in sanatoria, e comunque non possono risultare eccedenti 50 mq di superficie lorda; 30 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale*”

Nel corrispondente articolo 15, comma 1, lettera h) delle vigenti NTA del Piano d’Area ci si riferiva ai soli edifici residenziali esistenti (mentre ora sono ricompresi anche quelli turistico ricettivi) e l’ampliamento massimo previsto era del 20% delle “volumetrie esistenti” (l’attuale previsione del “20% della SL esistente” ne amplia le potenzialità triplicandole); anche gli attuali “30 mq” consentiti anche se eccedono la percentuale richiamata, rappresentano un ulteriore ampliamento rispetto ai “75 mc” previsti nel vigente testo normativo del Piano d’Area.

Nel Comune di Druento viene cartograficamente e normativamente riconosciuta, ed ampliata nella sua estensione, una attività golfistica esistente, comportando un aumento delle pressioni ambientali non trascurabile all’interno delle zone B. La norma di riferimento (art. 16.2 “Sottozona B2 – Zona antropizzata per attività sportive”), oltre ad ammettere nell’area B2 n.191, per tutti i fabbricati esistenti all’interno della sottozona, indipendentemente dall’epoca di costruzione, il

cambio di destinazione d'uso verso destinazioni turistico-ricettive e accessorie connesse all'attività golfistica con interventi fino alla ristrutturazione edilizia, prevede, in deroga a quanto riportato all'art. 11, comma 3, lettera K), la modificazione morfologica dello stato dei luoghi, per lo svolgimento dell'attività sportiva, attraverso movimentazioni di terra entro ± 1 m dal piano campagna. Anche se nell'area B2 n. 57 non è consentita la nuova edificazione, è indubbio che l'espansione dell'attività golfistica determini una perdita di naturalità. Si rammenta che nel vigente Piano d'Area l'art. 1 delle NTA (Norme vincolistiche) vieta espressamente, su tutto il territorio del Parco, "scavi e movimenti terra tali da alterare la morfologia del territorio".

Viene infine previsto, come direttiva, che l'accesso all'attività avvenga da Strada della Bruna Vecchia quando sembrerebbe invece più opportuno accedere da Strada Vicinale della Barra essendoci già un collegamento diretto con la struttura principale dotata di spazi a parcheggio.

Alcuni degli impatti legati alle potenzialità del Piano sono poi strettamente connessi alle modalità fruibili.

La Sottozona B1 - "Zona agricola periurbana" presenta una estensione notevole.

La norma (art. 16.1 delle NTA) prevede la possibilità di realizzarvi, oltre agli "orti urbani" ed ai "servizi" (senza precisare quali - "ai sensi dell'art. 56/77") anche "strutture turistico-ricettive all'aperto e campeggi, come definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 l.r. 5/2019. Su tali aree potranno essere realizzati fabbricati ad uso servizi (igienico-sanitari, bar-ristorante, reception, alloggio per personale di custodia), massimo ad un piano fuori terra" (comma 4, lettera b, dell'art. 16.1 - Sottozona B1 - "Zona agricola periurbana"). Tali previsioni, oltre a riguardare porzioni molto ampie del Parco, non sono accompagnate da elementi di attenzione in termini di inserimento paesaggistico (fatta salva la possibilità di realizzare strutture ad un solo piano fuori terra) né in termini di limiti dimensionali; ciò potrebbe determinare una potenziale perdita di naturalità importante e non preventivamente valutabile.

Sempre collegandosi alle modalità fruibili del Parco, occorre sottolineare come alcune previsioni e/o nuove individuazioni necessitino di una verifica di coerenza con le limitazioni all'utilizzazione urbanistica definite dalla "Classificazione della pericolosità geomorfologica" - Elaborato AT2a. Si vedano a titolo esemplificativo l'area C2 n. 218 ("Zona urbanizzata percepibile all'interno di un contesto ambientale di pregio") per la quale, all'art. 17.2, comma 6, delle NTA è prevista "unicamente la possibilità di realizzare complessi ricettivi all'aperto" anche se l'area è per gran parte individuata come area RME (Rischio molto elevato - PAI) e Classe IIIa e l'area Sp n. 182 - "Zona a servizio per la fruizione del Parco in progetto" situata in Classe IIIa.

Si rende necessario effettuare una rivalutazione in ordine alla sostenibilità delle proposte e all'incremento di carico antropico potenzialmente connesso (sia in termini di presenza umana per l'utilizzo del servizio, sia dei valori esposti), ipotizzando eventualmente rilocalizzazioni in area idonea. Qualora in particolare si rendesse strategica la riconferma dell'area Sp n. 182, si chiede di limitarne la fruizione ad usi di superficie che ne escludano l'edificazione e l'afflusso numericamente elevato di persone.

Merita poi un approfondimento dedicato l'analisi delle potenzialità trasformative connesse alle aree agricole. In particolare, gli articoli 15 ("Zona di maggiore tutela - ZONA A") e 16 (Zona agricola di protezione - ZONA B) delle NTA descrivono le "attività edilizie" ed i "cambi di destinazione d'uso" ammissibili nel contesto agricolo.

Rispetto al vigente Piano d'Area pare subito evidente uno scollamento delle potenzialità ammesse dalle norme con le limitazioni previste dall'art. 25 della l.r. 56/77. Nel testo vigente, sia nell'Area

attrezzata che nell'Area Pre-Parco, la perifrasi "Sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della l.r. 56/77" rappresenta correttamente la premessa per tutte le trasformazioni ammesse in ambito agricolo; nella Variante in oggetto il richiamo all'art. 25 della l.r. 56/77 avviene in modo marginale ed esclusivamente nell'art. 16 delle NTA riferito alle Zone B.

L'estensione delle potenzialità in ambito agricolo, oltre a non esplicitare il doveroso riferimento alle limitazioni insite nel richiamato art. 25 della LUR, si estrinseca attraverso l'innalzamento delle quantità ammissibili in termini di superfici coperte e/o cubature. Si renderà necessario un conseguente adeguamento al disposto normativo sovraordinato.

Nella Zona A la "nuova costruzione" riguarda esclusivamente i fabbricati accessori ("non sono consentite nuove costruzioni a destinazione residenziale, anche se a servizio dell'attività agricola" – art. 15, comma 12 delle NTA) mentre nelle Zone B è ammessa anche la costruzione di abitazioni rurali. Con la presente III Variante al Piano d'Area però, per le Zone B, è presente una direttiva che non esclude la possibilità ("non è di norma consentito l'accorpamento") di accorpare la cubatura di pertinenza di lotti esterni al Parco; nel Vigente Piano d'Area era espressamente vietato (art. 15, comma 1, lettera a) delle NTA vigenti). Questa facoltà concorre all'aumento delle potenzialità edificatorie e delle connesse pressioni ambientali all'interno del Parco rispetto al Piano vigente.

Sia il comma 14 dell'art. 15 (Zona di maggiore tutela - ZONA A) che il comma 8 dell'art. 16 delle NTA (Zona agricola di protezione - ZONA B) precisano, oltre a circoscrivere a quali condizioni possano essere realizzati, che: "I fabbricati accessori, sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia per l'ampliamento di quelle esistenti, sono ammesse nel rapporto 100 mq/ha per un massimo di 3.500 mq di superficie coperta e 10 m all'imposta della gronda".

L'attuale limite massimo di superficie coperta è di 2.500 mq (art. 15 delle NTA del Vigente Piano d'Area) e riguardava esclusivamente la "Zona di pre-Parco".

Si evince dunque un potenziale aumento della superficie coperta sia in termini dimensionali (+ 1.000 mq per azienda agricola) che in termini di estensione applicativa (dalle ex "Zone pre-Parco" a tutto il Parco).

Nel vigente testo normativo, l'altezza massima prevista per le strutture ed attrezzature al servizio delle attività agricole, e per le sole zone che erano identificate come pre-Parco, era di 6 m in luogo degli attuali 10 m.

Pur comprendendo le mutate esigenze delle attività agricole in termini di fabbisogni dimensionali correlati anche ai nuovi macchinari utilizzati in agricoltura, si invita a rivalutare l'opportunità di consentire tali potenzialità aggiuntive in forma generalizzata nelle zone A e B, prevedendo ulteriori limitazioni rispetto a quelle definite in norma negli ambiti caratterizzati dalle valenze ambientali-paesaggistiche più significative.

Nel vigente PdA si circoscrive temporalmente, ai fini di un potenziale cambio di destinazione d'uso, l'individuazione degli "edifici abbandonati o dismessi" alla data di approvazione della II Variante al Piano d'Area; nella presente Variante si indica genericamente un termine di tre anni di inutilizzo senza definire una data di decorrenza estendendo così in maniera non adeguata, senza limiti temporali, le valutazioni connesse alle possibili trasformazioni (art. 16, comma 15 delle NTA).

Risulta necessario richiamare un termine temporale univoco e certo di riferimento (ad esempio "alla data di approvazione della III Variante al Piano d'Area").

Nella Zona B è inoltre previsto che "i cambi di destinazione d'uso dei fabbricati rurali realizzati a partire dalla data di adozione della III Variante al Piano d'Area sono suscettibili di trasformazione,

nel rispetto dei successivi commi, non prima di 10 anni dalla loro realizzazione” (art. 16, comma 15 delle NTA).

Tale affermazione, in se, non risulta bastevole per poter definire la norma coerente con le condizioni e le possibilità di trasformazione previste dall’art. 25 della l.r. 56/77; posto che si tratti di aree agricole, la sola condizione indicata ne amplia le potenzialità trasformatrice rispetto alle limitazioni del comma 10 dell’art. 25 della LUR favorendo potenziali effetti dissipativi sull’ambito del Parco.

Il comma 25 dell’art. 15 ed il comma 17 dell’art. 16 prevedono il potenziale recupero di fabbricati accessori (realizzati successivamente al 31/12/1942) quali i “silos” e le “stalle prefabbricate” sia nella Zona A (che dovrebbe essere quella a “maggior tutela”) che nella Zona B (e relative sottozone). Il recupero di tali strutture non pare coerente con il contesto e con gli obiettivi del Piano nonostante l’articolo precisi che “devono prevedere contestualmente opere volte a qualificare l’inserimento paesaggistico dei fabbricati nel contesto territoriale di appartenenza”; tali strutture non si inseriscono nel patrimonio edilizio storico o di valore storico documentario il cui recupero è esplicitato negli obiettivi del Piano (OG3 - Valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale e delle relative attività / OS3.3 – Riutilizzo del patrimonio edilizio storico, favorendo il recupero di aree/edifici dismessi / a.3.3/I - Definizione di criteri e condizioni per il recupero del patrimonio edilizio storico e degli edifici dismessi di valore storico documentario). Si ricorda, in via generale, che il comma 2, lettera e), dell’art. 25 della LUR contempla anche la possibilità di individuare edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole per i quali prevedere “interventi di totale demolizione con ripristino dell’area a coltura agricola o a rimboschimento e l’eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all’attività agricola....”.

In base a quanto rappresentato in merito alle trasformazioni previste nelle aree agricole, è pertanto necessario premettere, come avviene nel testo vigente, che tutte le trasformazioni previste nelle aree agricole sono consentite “nel rispetto di quanto disposto dall’art. 25 della l.r. 56/77”. Tale legame deve essere messo in evidenza con maggior rigore.

Considerato infine che con la presente Variante al Piano d’Area vengono individuate delle nuove perimetrazioni rispetto al vigente Piano d’Area (cfr. Tavola P1.1 - “Sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d’Area vigente”) che coinvolgono aree già edificate, si ribadisce che tutte le aree oggetto di ricognizione devono partire dal presupposto della legittimità dello stato di fatto da debitamente verificare da parte delle Amministrazioni competenti.

5.9 Consumo di suolo

Si rileva che il RA non fornisce una quantificazione del consumo di suolo derivante dalle scelte pianificatorie operate dalla Variante. Inoltre, non riportando le previsioni vigenti e non attuate presenti nei PRGC che in un futuro produrranno un consumo di suolo (come ad es. le aree residenziali, le ditte in ampliamento, gli impianti idropotabili ed idroelettrici⁴, visibile nella tavola P1.1 “Sovrapposizione della zonizzazione della III Variante al Piano d’Area Vigente”), non fornisce un quadro sul potenziale impatto sul suolo derivante da tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche gravanti sul territorio del Parco previste sia nel PdA e sia nella pianificazione locale.

4 Tale previsione, già contenuta nel piano vigente, prevede la realizzazione del bacino di rimodulazione delle acque, degli impianti di potabilizzazione, dell’impianto idroelettrico e delle relative infrastrutture connesse con la realizzazione dell’invaso idrico di Combanera nel Comune di Viù.

Tale informazione è importante al fine di quantificare la superficie di aree sulle quali fare ricadere le opere di compensazione richieste dall'apparato normativo del PdA per tutte le trasformazioni del territorio ed al fine di individuare le tipologie di interventi di compensazione.

Si ricorda che gli impatti sulla risorsa suolo, conseguenti all'aumento dell'artificializzazione anche di piccole aree, sono sempre da ritenersi significativi in quanto tale risorsa è da considerarsi non rinnovabile ed il suo consumo non può essere reputato trascurabile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli interventi che determinano consumo di suolo, si citano:

- la realizzazione di tutti i vigenti/nuovi parcheggi in quanto alcuni ricadono nelle nuove aree Sp, nella Tavola delle infrastrutture P2.2, dove se ne contano sei in progetto; si sottolinea che anche se i parcheggi fossero realizzati con materiale permeabile (mantenendo l'invarianza idraulica) potrebbero determinare comunque effetti negativi sulla componente suolo;
- la possibilità di realizzazione di attrezzature connesse alla fruizione del Parco, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tettoie per il deposito bici, colonnine per la ricarica delle e-bike, punti informativi, servizi igienici, parcheggi pubblici per le aree Sp 103, Sp 182, Sp 221 e Sp 222 (Art. 18 – Zona a servizio per la fruizione del Parco – (ZONA S)) di cui alla Tavola P2.2.

Sarebbe opportuno integrare gli elaborati cartografici con le suddette informazioni ed analisi e prevedere nelle NTA specifiche compensazioni per tutte le azioni che determineranno consumo di suolo; la quantificazione del consumo di suolo sarà utile anche ai fini del monitoraggio per verificare l'attuazione delle previsioni nel tempo ed eventualmente apportare le opportune modifiche al PdA.

5.10 Aspetti idraulici, geomorfologici e geologici

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, geomorfologici e geologici, l'elaborato n. AT2.b (Carta del dissesto idrogeologico) riporta gli scenari di pericolosità del PGRA, unitamente ai "dissesti PAI". A tale proposito occorre rilevare quanto segue:

- i corsi d'acqua dello Stura di Lanzo, Ceronda e del Casternone fanno parte dello scenario di pericolosità elevata "P3" (Tr 20-50 anni); pertanto l'assegnata colorazione azzurra del corso d'acqua non è corretta e interpretabile come diverso scenario; occorre dunque non assegnare alcuna colorazione ai corsi d'acqua – analoga osservazione vale per gli specchi d'acqua riportati;
- per quanto concerne i dissesti PAI, sono state riportate le aree di esondazione senza specificare il grado di pericolosità (Ee, Eb ed Em) - non sono state riportate le esondazioni lineari (Ee, Eb ed Em) - è stata riportata l'unica area per conoide interna al Parco (più quelle al contorno) senza specificare il grado di protezione/pericolosità (Ca, Cp, Cn) – non sono state perimetrate né l'area per frana interna al Parco né quelle al contorno (Fa, Fq e Fs).

A tale proposito occorre ricordare che la differenziazione dei dissesti secondo il grado di pericolosità determina diverse limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del suolo (art. 9 – Titolo I delle N. di A. del PAI).

L'elaborato AT2a (Classificazione della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica) riporta i temi relativi alle classi di sintesi (della pericolosità geomorfologica ex Circ. PGR 7/LAP/96), le fasce fluviali del PAI (non solo PSFF da cui derivano in parte) e le aree RME.

Le due cartografie sopra descritte, al di là delle carenze rilevate, raffigurano un quadro del dissesto piuttosto frammentario, che può ingenerare confusione. Da una parte (elaborato AT2a) abbiamo ricadute urbanistiche relative alla pianificazione comunale (classi di sintesi) insieme alle fasce fluviali (Titolo II del PAI) e alle RME (Titolo IV del PAI). Dall'altra (elaborato AT2b) sono rappresentati i dissesti PAI (Titolo I del PAI) e il PGRA (Titolo V del PAI).

Se, come dovrebbe essere compito di un piano d'area, si è inteso verificare la coerenza del PdA con il PAI, mediante la sovrapposizione del quadro del dissesto con la zonizzazione proposta e normata dal piano, sarebbe stato necessario proporre tutti i tematismi del PAI sopra specificati sovrapposti alle zonizzazioni.

Diversamente, qualora la sovrapposizione (parziale in questo caso) intendesse verificare mediante la mosaicatura delle classi di sintesi eventuali incongruenze relative alle ricadute urbanistiche derivanti dai singoli PRG, sarebbe stato compito del piano proporre le opportune correzioni.

In fase di scoping, si erano evidenziate alcune criticità inerenti a quanto riportato in merito alle classi di pericolosità geomorfologica derivanti dai PRG comunali. Tali criticità evidenziate (all'interno dell'area RME, fascia B Stura di Lanzo e Ceronda), esemplificative ma non esaustive, intendevano porre l'attenzione e poter chiarire quanto riportato dallo stesso piano d'area quando, a tale proposito, si parla di mosaicatura e omogeneizzazione. Infatti l'omogeneizzazione presupporrebbe una modifica alle stesse classi di pericolosità geomorfologica. A tale questione si è ora controdedotto asserendo che si è proceduto a risolvere alcuni refusi (classe IIIb e classe I all'interno della RME) senza ancora definire chiaramente se sono state correzioni di errori materiali nel riportare le classi derivanti dai PRG comunali, oppure se si è effettivamente omogeneizzato/modificato il quadro delle classi di pericolosità geomorfologica, dunque variando le ricadute urbanistiche definite nei singoli PRG. Da quanto asserito successivamente ovvero che non è competenza del Piano d'Area verificare la compatibilità con la "pericolosità geomorfologica", sembrerebbe non essere stato recepito quanto richiesto.

Permane inoltre ancora in sospeso la richiesta di chiarimenti circa la suddetta omogeneizzazione delle classi di pericolosità geomorfologica derivanti dai singoli PRG. Si rimarca che è compito di un piano d'area verificare la coerenza della mosaicatura risultante in riferimento alle pianificazioni sovraordinate rappresentate nel caso in esame, dal PAI e dal PGRA, evidenziando eventuali criticità, e ponendo opportune correzioni a livello prescrittivo che dovranno essere di riferimento per i singoli comuni, al contrario di quanto segnalato nella Relazione Illustrativa: "la modifica della conoscenza del rischio risulta di esclusiva competenza comunale".

Analogamente è possibile individuare criticità nell'individuazione delle classi di zonizzazione come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sottozona B1 - Zona agricola periurbana (art. 16.1 delle norme comma 4-b) che prevede strutture turistico-ricettive all'aperto e campeggi anche all'interno dell'area RME sopra citata. Oppure la C2 218 che anch'essa prevede la possibilità di realizzare complessi ricettivi all'aperto sempre all'interno dell'area RME.

Dunque si ritiene che allo stato attuale non sia stata effettuata la verifica di compatibilità del piano d'area nei confronti del PAI e del PGRA né a livello cartografico, né a livello normativo, perdendo ovviamente i dovuti collegamenti tra i due aspetti e non potendo dunque svolgere il compito che un piano d'area dovrebbe rappresentare: evidenziare e risolvere a livello prescrittivo le criticità,

offrendo inoltre i dovuti collegamenti a livello intercomunale, evidenziando anche le direttive legate alla pianificazione di bacino. Circa la verifica della coerenza esterna con il PAI, non è possibile inoltre ritenere esaustivi i rimandi del RA all'art. 22 delle norme.

Analogamente, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sarebbe stato possibile, come richiesto, porre prescrizioni normative nel PdA, per quegli ambiti territoriali in cui lo scenario M (P2) del PGRA è più ampio della fascia B; per tali ambiti il Titolo V delle N. di A. del PAI prescrive che si applichino norme coerenti con quelle della fascia B.

5.11 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla conservazione e salvaguardia del territorio agricolo, si prende positivamente atto delle Azioni relative a:

- contenimento delle specie esotiche a carattere invasivo;
- interventi di rinaturalizzazione delle fasce dei corpi idrici superficiali (da mantenere, da ricostruire, da potenziare) e di contesti degradati e/o impermeabilizzati (area Piste FIAT e altre aree degradate);
- sostegno alle attività agricole e zootecniche finalizzate alla tutela attiva di habitat naturali e semi-naturali;
- promozione delle produzioni biologiche, tipiche e locali, anche attraverso l'istituzione di un marchio di qualità dei prodotti del parco;
- previsione di interventi di trasformazione del suolo ad invarianza idraulica e/o attenuazione idraulica;
- individuazione di interventi compensativi di trasformazione del suolo che privilegino soluzioni basate sulla natura (NBS).

Si prende altresì positivamente atto delle previsioni contenute all'interno delle norme tecniche volte:

- a perseguire la massima permeabilità del suolo in tutte le trasformazioni ed a garantire l'invarianza o l'attenuazione idrogeologica;
- al contenimento delle specie esotiche invasive.

Inoltre, in considerazione degli aspetti agricoli, si richiede che le NTA prevedano quali misure di mitigazione:

- la realizzazione degli interventi interferenti con la componente agricola da realizzarsi compatibilmente con le attività colturali dei fondi;
- misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili;
- il riutilizzo del terreno arabile rimosso.

Per tutte le previsioni riguardanti il reticolo viario, compresi i percorsi ciclo-pedonali, si evidenzia la potenziale interferenza con la trama agricola e si chiede quali misure di mitigazione che le NTA prevedano di limitare:

- la cesura del mosaico degli appezzamenti e la frammentazione del territorio rurale che comprometterebbe l'utilizzabilità dei fondi o ne aggraverebbe i costi di coltivazione;
- le interferenze e l'uso promiscuo con la viabilità interpodereale che aumentano i rischi di percorrenza e attraversamento delle infrastrutture stradali da parte degli operatori del settore agricolo e degli utenti stradali;
- la divisione dei corridoi ecologici;
- le interferenze con il reticolo irriguo (per questo punto si chiede che ogni tracciato sia preventivamente concordato con i soggetti gestori dei Comprensori irrigui oltre che ad eventuali altri soggetti gestori a livello aziendale).

5.12 Rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, tra gli eventuali effetti significativi dati dagli interventi di fruizione e promozione turistica nel RA è stato inserito anche l'inquinamento a causa dell'abbandono di rifiuti, inserendo come accorgimento e mitigazione un'adeguata organizzazione della raccolta rifiuti; a tal proposito si suggerisce di effettuare una valutazione in merito all'adeguatezza della dimensione e della quantità dei contenitori per la raccolta rifiuti posizionati all'interno del Parco, nei punti di interesse turistico e di maggiore fruizione, monitorandone il grado di riempimento, sempre con la finalità di evitare il ricorso al littering o a pratiche di abbandono dei rifiuti, e considerando, laddove fosse ritenuta necessaria, l'adozione di azioni correttive, quali la rimodulazione delle volumetrie e del posizionamento dei contenitori.

5.13 Siti in bonifica

L'art. 28 delle NTA riconosce quali principali ambiti di recupero ambientale le seguenti aree normative, riportate nell'elab. P2.1:

- A3 n. 2 – area di rinaturalizzazione delle ex piste FIAT;
- A4 n.7 – area produttiva Comune Robassomero – Ciriè;
- A4 n. 42 – area produttiva Magneti Marelli (non è specificato);
- A4 n. 54 – area trattamento inerti di Druento;
- A4 n. 10 – area produttiva Comune Caselle; (non è specificato);
- A4 n. 77 – area produttiva Comune Caselle (non è specificato);
- A4 n. 180 – area produttiva Comune Robassomero-Ciriè (non è specificato);

per le quali solo di alcune è già riportata la possibilità di poter effettuare in futuro la bonifica.

Al proposito, considerato il pregresso utilizzo industriale delle aree e in generale per gli interventi ammessi dalle NTA consistenti nel cambio di destinazione d'uso delle aree produttive, è necessario integrare le NTA indicando la necessità di effettuare le analisi della qualità ambientale del sito volte ad accertare che i valori delle CSC delle matrici ambientali siano compatibili con la

nuova destinazione d'uso prevista e di assoggettare tali aree alle procedure di bonifica di cui al d.lgs 152/2006 nel momento in cui presso le stesse si rilevi un superamento delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto.

Si riportano, infine, alcune informazioni sulle criticità note riguardo alcuni siti in bonifica presenti nell'area del Parco che dovrebbero essere tenute in considerazione nelle successive fasi di predisposizione del PdA:

- sito Magneti Marelli (cod. Anagrafe Regionale 2161): procedimento in itinere per contaminazione da solventi clorurati nelle acque sotterranee all'interno del complesso industriale;
- sito ENI di Robassomero (cod. Anagrafe Regionale 365): sito sottoposto a procedimento di bonifica in corso. L'area è suddivisa in due, area attiva nella parte sud-est ed area dismessa a nord ovest. Nell'area dismessa sono stati demoliti gli impianti e le strutture e l'area si presenta coperta in gran parte da piantumazione di pioppi adibiti a phytoremediation (fito-estrazione di contaminanti dal suolo). Al momento non si può prevedere la data di conclusione degli interventi, è comunque in fase di valutazione da parte di ENI una eventuale conversione della tecnologia di bonifica per rendere l'area a verde pubblico fruibile.
- zona di accumulo rifiuti in sponda destra dello Stura di Lanzo in comune di Venaria, in prossimità dell'insediamento industriale ex Martiny: si tratta di un accumulo di scorie metallurgiche degli anni '50 lungo le sponde del torrente, indicativamente tra l'attraversamento della ferrovia Torino-Caselle a sud, e il viadotto della SP 501 a nord. L'area è ancora da sottoporre a riqualificazione, mediante messa in sicurezza permanente, per mancanza di fondi da parte del Comune, e attualmente la fruizione risulta limitata con Ordinanza comunale n. 108/2014.
- sito SED s.r.l. (Anagrafe Regionale 2535): sito nella zona industriale di Robassomero in cui viene svolta attività di trattamento rifiuti speciali/industriali su cui sono state fatte indagini di caratterizzazione. È attivo un monitoraggio a lungo termine delle acque sotterranee per presenza di contaminazione da solventi clorurati.

5.14 Rischio industriale

Si riportano le osservazioni sulla documentazione presentata per adeguarla:

- ai dettami della normativa nazionale che regola le attività “Seveso” (decreto legislativo n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e decreto ministeriale 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”);
- ai disposti della specifica Variante Seveso al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (in breve PTC) approvata con delibera di Consiglio regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010, recepita e fatta propria dal PTC2 ai sensi dell'articolo 7 delle relative Norme di Attuazione;
- alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale” (in breve LGR) – approvate con deliberazione di Giunta regionale n° 17 – 377 del 26 luglio 2010.

Presenza di stabilimento RIR

All'interno del Parco naturale La Mandria è presente lo stabilimento ENI, classificato ai sensi del decreto 105/2015 a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e ricadente in parte sul territorio del comune di Robassomero ed in parte sul territorio del comune di Ciriè. L'elaborato AT8 "Tavola delle pressioni ambientali" riporta il complesso industriale e le relative aree di esclusione e di osservazione ai sensi delle disposizioni della Variante "Seveso" al PTC e delle LGR.

Occorre innanzitutto considerare che il PRGC del comune di Robassomero non risulta adeguato alla normativa Seveso. Si ritiene, anche se non specificato nella documentazione, che i perimetri delle aree riportate nella Tav. AT8 derivino dall'elaborato RIR approvato dal Comune di Ciriè con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 18/01/2010 e confermato nel 2012 in sede di deliberazione di adozione del nuovo PRGC.

Risulta pertanto necessario riportare negli elaborati del PdA la situazione riferita allo stabilimento ENI aggiornata allo stato attuale, verificando la correttezza delle aree di osservazione e di esclusione indicate e riportando altresì le eventuali aree di danno ricadenti all'esterno dei confini di stabilimento.

Dalle risultanze della fase di scoping riportate a pagina 55 del RA, si evince era già stata richiesta una verifica sull'aggiornamento dei dati riguardanti le suddette aree. A tale osservazione è stato controdedotto che *"[...] i dati citati non risultano a disposizione dei Comuni interessati, né pubblicati sui siti istituzionali degli enti competenti. Qualora tali dati venissero resi accessibili si procederà alla verifica, e all'eventuale modifica, delle perimetrazioni riportate sull'elaborato P2.3 – "Tavola dei vincoli", nel corso dell'iter di approvazione del Piano d'Area [...]"*.

In merito alla disponibilità dei dati relativi agli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, occorre considerare innanzitutto che ai sensi del comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 105/2015, *"[...] le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR [...]"*. Ed ancora il comma 9 riporta che *"[...] gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto [...]"*.

Inoltre si segnala che l'articolo 4 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso" del PTC prevede che i gestori degli stabilimenti esistenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di rischio di incidente rilevante *"[...] trasmettono al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente Variante. Le suddette informazioni devono essere aggiornate in occasione di qualsiasi modifica degli scenari incidentali [...]"*. Pertanto si evidenzia che tali dati, nonché i loro aggiornamenti, devono risultare nella disponibilità dei Comuni.

Pertanto si ritiene che, nell'espletamento della sua funzione pianificatoria, l'Ente gestore del Parco naturale La Mandria possa acquisire dai Comuni interessati e dalla Prefettura, o eventualmente direttamente dal gestore dello stabilimento, i dati aggiornati riferiti all'impianto ENI, in modo da riportare sugli elaborati cartografici del Piano d'Area una situazione di rischio aggiornata allo stato attuale dell'impianto.

Ricognizione delle tipologie di attività produttive in atto

Nella Tav. AT8 sono state riportate le aree produttive esistenti, ma non è stata condotta un'analisi dettagliata delle tipologie di attività presenti e delle lavorazioni in esse effettuate, né tale analisi è riscontrabile nel RA. L'elaborato P3.2 "Schede di approfondimento normativo" riassume le disposizioni di Piano agenti sulle aree produttive del territorio, ma non fornisce ulteriori informazioni. Pertanto nella documentazione della Variante non vi sono elementi utili che consentano di accertare la possibile presenza di attività, che singolarmente o con un effetto cumulativo con riferimento a una determinata area produttiva, possano avere impatti significativi e generare pressioni importanti su determinate parti del territorio del parco tali da necessitare una maggiore attenzione pianificatoria.

Con riguardo alle singole attività produttive si segnala che sia la Variante Seveso al PTC (all'articolo 19 delle norme tecniche di attuazione) che le LGR individuano le cosiddette Attività Sottosoglia Seveso⁵ la cui presenza comporta la perimetrazione di specifiche aree di esclusione in cui vengono limitate le possibili destinazioni d'uso ammissibili.

Le LGR individuano come attività di interesse, prevedendo pertanto la possibile individuazione di un'area di esclusione ad esse associate, anche quelle dei seguenti casi:

- attività con presenza di sostanze cancerogene;
- attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- attività che utilizzano radiazioni ionizzanti;
- attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

Inoltre, poiché gran parte del territorio del Parco ricade nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, si richiamano le specifiche disposizioni da seguire nella pianificazione e progettazione degli interventi ricadenti in tali aree prescritte approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 12-6441 del 02/02/2018 (parte I, titolo 4 "Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale").

Alla luce del quadro normativo esposto occorre pertanto effettuare un'analisi approfondita riguardante le tipologie di attività produttive esistenti per avere gli elementi di conoscenza delle pressioni esistenti.

Sulla base delle risultanze e tenendo in debito conto le prescrizioni cogenti derivanti dalla Variante Seveso al PTC e dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 12-6441 occorrerà introdurre specifiche norme e operare le opportune scelte pianificatorie al fine di limitare gli impatti negativi derivanti dalla componente "rischio industriale".

⁵ Si definiscono Attività Sottosoglia Seveso quelle attività che detengono o impiegano in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie, relative all'applicazione del d.lgs. 105/2015, le sostanze o i preparati definiti dall'Allegato 1, parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito riportate:

- pericoli per la salute, categoria H1 (con indicazione di pericolo H330);
- pericoli per la salute, categoria H2 o H3 (con indicazione di pericolo H330 o H331);
- pericoli fisici, categoria p3b (aerosol infiammabili);
- pericoli fisici, categoria P5c (liquidi infiammabili);
- pericoli per l'ambiente, categoria e1 (tossicità per gli organismi acquatici acuta 1 o cronica 1);
- pericoli per l'ambiente, categoria E2 (tossicità per gli organismi acquatici cronica 2);
- altri pericoli, con informazione supplementare di pericolo EUH029 "a contatto con l'acqua libera gas tossico";
- prodotti petroliferi e combustibili alternativi come definiti dalla parte 2.

Considerato, infine, che il comma 3 dell'articolo 10 delle NTA definisce l'incompatibilità tra l'ambito territoriale del Parco con le attività produttive, industriali, artigianali (ad esclusione dell'artigianato di servizio) e di logistica, fatte salve le attività in essere e quelle autorizzate, si richiede che sia specificato cosa accade nel caso di cessazione delle attività in essere, mentre per quelle nuove occorre precisare con quale atto e quando si sarebbe dovuta conseguire l'autorizzazione affinché si possano ritenere compatibili con la norma richiamata.

5.15 Attività produttive

Nella Tav. AT8 sono state riportate le aree produttive esistenti, ma non è stata condotta un'analisi dettagliata delle tipologie di attività produttive presenti e delle lavorazioni in esse effettuate. L'elaborato P3.2 "Schede di approfondimento normativo" riassume le disposizioni di Piano agenti sulle aree produttive del territorio, ma non fornisce ulteriori informazioni. Anche il RA non entra nel dettaglio delle attività e delle lavorazioni effettuate nelle aree produttive e quindi nella documentazione della Variante non vi sono informazioni circa la possibile presenza di attività particolarmente impattanti sulle componenti ambientali che, anche in considerazione degli impatti cumulativi generati da tutte le attività presenti in una determinata area, potrebbero comportare pressioni importanti su determinate parti del territorio del Parco sulle quali porre un'attenzione pianificatoria maggiore.

Sarebbe quindi utile integrare la documentazione con un'analisi più approfondita riguardante le tipologie di attività produttive esistenti (comprese quelle che la Variante individua come aree di recupero ambientale – art. 28 delle NTA) e le aree industriali in ampliamento (informazioni riportate nell'Allegato A della Relazione Illustrativa), includendo anche le attività produttive agricole e zootecniche presenti ed integrando in tal senso la cartografia di contesto con l'utilizzo di campiture che evidenzino la presenza di eventuali attività generatrici di impatti rilevanti; inoltre la suddetta cartografia dovrà evidenziare le aree produttive che potrebbero cambiare attività, quelle in ampliamento e quelle che saranno riqualficate.

Inoltre, in merito alle aree limitrofe al Parco, sarebbe stato opportuno segnalare le criticità presenti attualmente nelle aree confinanti, come per esempio l'area dell'ex cotonificio Losa, ubicata nel comune di Robassomero, nella quale attualmente sono ancora presenti gran parte delle strutture abbandonate ormai da anni che potrebbero essere fonte di impatti a seguito del mancato completamento della bonifica dell'area industriale.

Sarebbe stato auspicabile inoltre segnalare anche eventuali previsioni dei PRGC vigenti non ancora attuate che potrebbero avere effetti sul Parco.

Infine, si segnala che non sono state svolte valutazioni circa le eventuali interferenze (positive e negative) con la ZSC IT1110014 – Stura di Lanzo che si estende lungo il corso d'acqua omonimo, tra il confine con il Comune di Ciriè fino all'abitato di Lanzo dove il Parco è confinante per un breve tratto.

6 Valutazione di incidenza

In merito alla Valutazione d'incidenza, sulla base delle osservazioni del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali in qualità di autorità competente per la VINCA, di cui alla nota prot. n. 112993 del 21-06-2024, si evidenzia quanto segue.

La Relazione per la Valutazione d'Incidenza è stata pubblicata all'interno del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante III al Piano d'Area del Parco Naturale di La Mandria, come documento a sé stante (allegato del Rapporto Ambientale) nel quale però non viene effettuata una valutazione appropriata, ma unicamente lo screening, affermando che *“la Variante al Piano d'Area del Parco La Mandria non determinerà effetti negativi significativi sulla Zona Speciale di Conservazione IT1110079...”*.

La compatibilità del Piano d'Area con la ZSC è, in linea del tutto generale, garantita dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dove, all'art 4, comma 2, è esplicitato che *“in relazione alla classificazione di parte del territorio del parco come Zona Speciale di Conservazione – ZSC IT1110079 – su tali porzioni di territorio vigono i divieti e gli obblighi delle Misure Generali di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, generali e sito specifiche.”* (si segnala che nella relazione di incidenza si fa riferimento erroneamente all'art. 4, comma 3 e non all'art. 4, comma 2).

Tale rimando è anche esplicitato all'art. 15, che individua la ZSC come “Zona di maggiore tutela (zona A), ma non è chiaro quanto espresso a pag.33 della relazione di incidenza ovvero *“Nell'art. 15, comma 3 viene ulteriormente specificato: “All'interno della Zona A sono riconosciuti, altresì, Habitat prioritari della ZSC; tali aree, individuate sull'elaborato P2.1 – Zonizzazione, per i quali si rimanda integralmente ai contenuti del Piano di Gestione”*, sia per il contenuto di quanto descritto, sia perché l'art 15 comma 3 si riferisce alla definizione delle sottozone della zona A; quanto definito sopra non trova riscontro all'interno di tutte le NTA.

Si rileva come la Variante al Piano d'Area ha indubbiamente tenuto conto delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (ora sostituite dalla DGR 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023), e delle “Misure di conservazione sito-specifiche” vigenti approvate con DGR n. 24-4043 del 10/10/2016; si ricorda però che il Piano d'Area, per sua natura e a prescindere, deve necessariamente fare proprie e attenersi a tali misure della ZSC, che sono imprescindibili e sovraordinate, pertanto tale coerenza deve essere esplicitata chiaramente all'interno delle NTA.

Pertanto, nella relazione per la valutazione d'incidenza al cap. 4.3 “Coerenza con le Misure di Conservazione sito specifiche”, l'impostazione dello schema non si ritiene corretta, poiché l'analisi di coerenza è ribaltata: avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli effetti delle azioni che il Piano prevede con la normativa e gli obiettivi di conservazione, non viceversa.

Si fa notare che la maggior parte della normativa delle MdC non trova riferimento nella variante di Piano d'Area, tuttavia viene evidenziata la “coerenza parziale” con il punto h) *il divieto di realizzare ed autorizzare nuove captazioni, derivazioni od opere di regimazione idriche con strutture temporanee o permanenti o scavo di pozzi che alterino il regime idrologico, il livello trofico e degli inquinanti dei corpi idrici superficiali o delle falde acquifere in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico per le quali il sito è stato designato o è rappresentativo a livello regionale.*

Anche al punto t) non si comprende come la coerenza del divieto di fuoristrada sia solo parziale.

Analogamente:

- per il divieto di *“Pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante”* la variante definisce che *“Negli ambienti naturali e su tutto il territorio della ZSC è vietata ogni tipologia di pascolo”*;

- per il divieto di Realizzazione di strutture turistico-ricettive, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a Chara spp la variante definisce che “Non sono previste norme specifiche per gli ambienti umidi riguardanti acque calcaree con alghe del genere Chara spp (3140). Più in generale non sono ammessi interventi riguardanti gli ambienti umidi che possono indurre trasformazioni della vegetazione ripariale, se non diretti ad ottenere una riqualificazione e una maggiore naturalità delle sponde (art. 22, comma 6, lett. b)”.

Tali approfondimenti potrebbero risultare superflui dal momento che la norma vincolante definita nelle MdC prevale sulle norme scelte di piano.

Il contributo del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali nella fase di scoping, evidenziava come il Piano d’Area non doveva configurarsi come uno strumento a sé stante, ma contribuire, nella sua area di competenza, a garantire la conservazione del sito Natura 2000, in un’ottica di forte integrazione con il Piano di Gestione, in rapporto con la parte di Parco esterna alla ZSC, ma anche con le altre aree facenti parte della rete ecologica regionale e con i rispettivi strumenti di pianificazione.

Questa impostazione è tanto più necessaria adesso che sono stati definiti gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, per cui non sono solo definiti divieti ed obblighi attraverso le Misure di Conservazione, ma, sia attraverso il piano di Gestione, sia nel recente lavoro sul “Format obiettivi”, sono state individuate le azioni concrete per mantenere o migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat.

Si ricorda infatti che la Commissione Europea nel 2015 ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione 2015/2163 e, nel 2019, tale procedura è stata integrata dalla messa in mora complementare, relativa alla mancata individuazione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione delle ZSC designate. La contestazione evidenzia la mancata implementazione di strumenti di pianificazione e di gestione dei siti Natura 2000, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CE Uccelli, ovvero il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, o il suo ripristino, delle specie e degli habitat tutelati da tali Direttive comunitarie. Per ogni habitat e specie che hanno motivato la designazione delle ZSC, è quindi necessario individuare gli obiettivi di conservazione, sulla base dello stato ecologico locale e nazionale, e le misure attraverso cui tale obiettivo verrà raggiunto, indicando anche un arco temporale preciso per il raggiungimento dell’obiettivo.

La definizione degli obiettivi va quindi ad integrare gli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 (misure di conservazione e piani di gestione), completando le strategie di conservazione delle specie e degli habitat tutelati.

Nel contributo di scoping si segnalava anche la presenza della ZSC IT1110014 – Stura di Lanzo, confinante per un breve tratto, e si chiedeva di verificare anche eventuali interferenze generate dal Piano su tale sito; si fa osservare che nella documentazione mancano totalmente tali considerazioni che potevano essere affrontate sia nella VINCA sia nelle parti di piano relativa alla rete ecologica.

Infatti, posto che le previsioni di Piano non hanno effettivamente incidenza sulla ZSC IT1110014, le considerazioni sulla rete ecologica nel Piano sono relative ad un’area ristretta e poco significativa per cui il corridoio fluviale della Stura a monte (ma neppure a valle) non è stato valutato.

Pertanto, se da un lato si può affermare che la variante al Piano d’Area del Parco Naturale La Mandria non determini incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione IT1110079 La

Mandria, per la natura stessa delle scelte di pianificazione operate dal Piano, dall'altro si fa rilevare la mancanza di una vera e propria integrazione e sinergia tra i vari strumenti ed obiettivi di conservazione della ZSC.

Alla luce della definizione degli obiettivi di conservazione è necessario pertanto integrare il Piano con l'analisi delle azioni previste dai succitati obiettivi, esplicitando le strategie di conservazione della ZSC in rapporto con le azioni strategiche del Piano d'Area.

7 Analisi delle alternative

In merito alla Valutazione delle alternative di cui al capitolo 8 del RA, si evidenzia che non è presente lo scenario di riferimento finalizzato a stimare l'evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, territoriale ed ambientale su cui il piano agisce in assenza delle azioni previste dal piano stesso, nonché gli scenari alternativi delle azioni di piano.

Al proposito il RA (pag. 318) afferma che: *“Il processo di definizione, discussione e scelta delle previsioni (e delle alternative) di Piano, è quindi stato diacronico ed è per questo che non è possibile presentare nell'ambito della presente VAS delle alternative di piano. Quello che è stato esaminato non è l'unico Piano possibile, ma è oggettivamente il Piano che è emerso da questa lunga, dibattuta e articolata attività di concertazione. Valutare altre ipotesi sarebbe un esercizio teorico fine a sé stesso”*.

L'analisi delle alternative nel processo di VAS ha lo scopo di poter valutare in modo integrato i vantaggi e gli svantaggi delle diverse alternative, i diversi interessi coinvolti e come gli obiettivi di protezione ambientale siano stati integrati nelle scelte di Piano. In particolare, come previsto alla lett. h) dell'All. VI alla parte II del d.lgs. 152/2006, si ricorda che tra i contenuti del Rapporto ambientale deve essere riportata una *“sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste”*.

Nello specifico, partendo dallo scenario in assenza di piano (scenario “0”) che avrebbe dovuto riportare cartograficamente la situazione attuale di governo del territorio, indicando non solo le azioni previste dal vigente Piano d'Area, ma anche le previsioni di futura edificazione e trasformazione urbanistica previste nei PRGC vigenti e non ancora attuate, sarebbe stato possibile evidenziare le aree del territorio destinate dalla pianificazione locale vigente alla realizzazione di nuovi interventi edificatori od a cambi di destinazione d'uso generatori di impatti rilevanti e di metterle in relazione alle vulnerabilità, sensibilità e pressioni esistenti permettendo così di individuare le azioni mirate da parte del PdA necessarie a tutelare il territorio ed a limitare il più possibile gli impatti.

Inoltre, dall'analisi della documentazione emerge che non ci sia stata una scelta definitiva relativamente ad esempio ai tratti di viabilità e che non sia stata specificata la superficie dei parcheggi in progetto (solo segnati con un pallino nella Tavola AT1a) per i quali, sulla base dell'art. 19 delle NTA, ne saranno previsti altri di cui non sono indicate né l'ubicazione né la superficie. Analogamente, sulla base di quanto previsto all'art. 18 delle NTA, le aree Sp potrebbero essere suscettibili di modifiche delle superfici.

La costruzione di scenari alternativi ed il loro confronto avrebbero quindi permesso di individuare lo scenario meno impattante in termini di localizzazione degli interventi e più efficace in termini di

tutela delle componenti ambientali, permettendo di individuare la scelta maggiormente sostenibile da un punto di vista ambientale.

8 Analisi di coerenza e del contesto pianificatorio e programmatico

La verifica di coerenza sviluppata nel percorso di VAS è fondamentale al fine di contribuire a integrare i sistemi di valutazione del Piano e poter realmente verificare e dimostrare quanto il Piano contribuirà a condurre il Piemonte verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (individuati dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile – SRSvS – in coerenza con quelli di Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile – SNSvS) e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

In particolare, sarebbe necessario assumere la SRSvS come riferimento per la verifica delle scelte strategiche e della valutazione ambientale del Piano, per altro in analogia con quanto si sta facendo, sia in altri piani regionali in corso di revisione, sia a livello nazionale, per verificare quanto le politiche in atto siano in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Si segnala in proposito che, benché al paragrafo 2.5.5 del RA venga effettuata una verifica di coerenza con la SRSvS, nella matrice risultano delle inesattezze:

- viene indicata la voce *SRSvS-2 Convertire il sistema produttivo piemontese verso la green economy e lo sviluppo sostenibile* che non fa parte delle MAS individuate dalla strategia regionale
- non viene individuata la MAS 1 ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

Inoltre, i criteri di valutazione non sono chiaramente esplicitati tanto che la matrice sembra non avere una sua coerenza interna. Ad esempio tra l'obiettivo di Piano *OG6 Favorire la fruizione culturale e ricreativa del parco in correlazione con il sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio circostante* e la MAS 6 RIDURRE DISCRIMINAZIONI, DISEGUAGLIANZE E ILLEGALITÀ viene messa in evidenza l'assenza di correlazione tra obiettivi del Piano d'Area e gli obiettivi degli strumenti esaminati. Tuttavia visto che il Piano intende promuovere la fruizione, con nuovi percorsi pedonali e ciclabili, non sembra realistico che non ci sia relazione (positiva o negativa) con la MAS 6, in particolare con la Priorità strategica 6b, che persegue ad esempio l'inclusione dei diversamente abili.

Si ritiene quindi opportuno correlare gli obiettivi del Piano con gli obiettivi della SNSvs, le MAS e le relative priorità della SRSvS, esplicitando in modo pesato la coerenza e/o incoerenza diretta al raggiungimento degli obiettivi delle due strategie e delle priorità delle MAS; al proposito si evidenzia che l'analisi di coerenza rappresenta un utile riferimento per la costruzione del sistema di monitoraggio del Piano e per esplicitare in maniera chiara, con ricorso a una matrice specifica, in che modo gli obiettivi del Piano contribuiscono all'attuazione della Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile e segnatamente a quella Regionale.

Nel RA, al paragrafo 5.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale e analisi di coerenza, vengono esplicitati gli obiettivi ambientali desunti dall'analisi delle politiche, delle strategie e delle normative stabilite ai vari livelli decisionali (internazionale, comunitario e nazionale). Essi costituiscono un set di sintesi degli obiettivi di riferimento per la valutazione della coerenza degli obiettivi della variante al PdA rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile ritenuti prioritari per un'area protetta. Sarebbe

opportuno esplicitare meglio il rapporto tra questa analisi di coerenza esterna e quella effettuata al paragrafo 2.4.

Si suggerisce altresì di tenere in considerazione gli indirizzi di pianificazione relativi al “Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca (stralcio relativo alla componente ittica)” approvato con DCR n. 101-33331 del 29 settembre 2015 e al “Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate” (approvato con DCR n.277-11379 del 9 maggio 2024).

Inoltre, si segnala che con DGR n. 6-7459 del 25 settembre 2023 la Giunta regionale ha approvato il “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030” attuativo del PRMT. Parte integrante del PrMoP-PrLog è il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), previsto a livello nazionale dalla legge n.2/2018.

Per quanto riguarda la coerenza con il PTC2, si rileva un contrasto tra la Prescrizione di cui all’art. 19 comma 3 delle NTA del PdA e la tavola 4.3 Progetti di viabilità del PTC2, ove quest’ultimo individua a nord -nord-ovest dell’area del Parco (Zone A e B di cui all’art. 15 delle NTA), due ipotesi di nuova viabilità (riprese nel PTGM adottato): progetto 53.1 (variante alla SP 181 a Fiano) e progetto 52.2 (Variante alla SP 8 La Cassa), quali completamenti dell’asse Pedemontana metropolitana. Considerato che il Piano del Parco parrebbe prescrivere l’impossibilità di realizzare nuova viabilità nelle Zone A e B, anche considerato che in sede di redazione del progetto preliminare di PTGM non risulta pervenuta da parte dell’Ente gestore del Parco alcuna osservazione relativa a dette previsioni, si suggerisce di avviare un confronto con gli uffici della CMTo (Dipartimento Viabilità e trasporti), per verificare l’opportunità di mantenere e/o revisionare le previsioni viabilistiche in oggetto.

9 Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Il tema delle mitigazioni e compensazioni ambientali è trattato all’interno delle NTA in diversi articoli (5, 6 e 7) ed in particolare negli artt. 11 e 19 dove si definiscono rispettivamente le misure di mitigazione/compensazione ambientale e i principali ambiti di recupero ambientale su cui realizzare le suddette misure.

Misure di compensazione ambientale

In merito alle misure di compensazione ambientale, in linea generale, si segnalano i seguenti aspetti metodologici prioritari da inserire nelle NTA:

- contemporaneità degli interventi di compensazione ambientale;
- contestualità territoriale degli interventi di compensazione ambientale;
- dimensione del valore ecologico da compensare.

Il comma 6 dell’art. 11 delle NTA richiede la definizione di opere di compensazione per “*gli interventi di nuova costruzione*”. Si ritiene necessario esplicitare in modo più dettagliato ed esaustivo nelle NTA gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che comportano la necessità di prevedere compensazioni.

In assenza dell’analisi sulla quantificazione delle potenziali ricadute delle trasformazioni previste di cui al par. 5.9 Consumo di suolo della presente relazione, le NTA si limitano ad individuare aree

prioritarie dove attuare le compensazioni; il PdA perde l'opportunità di definire un progetto unitario di compensazione delle trasformazioni previste sul proprio territorio e di definire un quadro di riferimento anche per le pianificazioni comunali interessate.

Il progetto unitario di compensazione ecologica deve essere finalizzato ad ottenere un bilanciamento positivo degli impatti derivanti dalle trasformazioni, ricercando un effettivo incremento del valore ecologico del territorio. In accordo con i disposti dell'art. 13 delle NdA del PTC2 e con gli indirizzi delle Linee Guida Mitigazioni e Compensazioni allegate al PTC2 (LGMC), le misure di compensazione dovranno essere commisurate alle ricadute ambientali indotte e al consumo di suolo naturale non urbanizzato, al fine di giungere ad un bilancio ambientale nullo/positivo. Pertanto è opportuno che nella scelta degli interventi di compensazione, che preferibilmente dovranno ricadere su aree di proprietà pubblica o che possano divenirlo a seguito di acquisizione-dismissione, le eventuali proposte ed esigenze siano valutate ed incrociate con il disegno di rete ecologica locale.

Prevedendo la contestualità territoriale concordemente al principio di omologia, gli interventi riparatori dovrebbero compensare, con ordine di priorità, le componenti ambientali su cui l'intervento genera i maggiori impatti, bilanciando in termini equivalenti la dimensione del valore ecologico compromesso attraverso misure di compensazione quali opere di recupero a verde di aree impermeabilizzate già compromesse dall'urbanizzazione, dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quelle delle aree libere delle quali si prevede la trasformazione, anche considerando di recuperare porzioni di territorio ai fini agricoli.

Per quanto riguarda l'azione a.7.2/II - *Individuazione di interventi compensativi di trasformazione del suolo che privilegino soluzioni basate sulla natura (NBS)*, si evidenzia che non tutte le NBS hanno carattere ecologico ed omologo rispetto al consumo di suolo.

Qualora in termini operativi emerga la difficoltà di perseguire la compensazione omologa, può essere ritenuta congrua l'integrazione di diversi interventi a valenza ambientale e paesaggistica che agiscano sinergicamente su più fronti, quali:

- le fasce tampone vegetate riparie di cui alla DGR n.34 - 8019 del 7 dicembre 2018 (link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/misure-mitigazione>);
- interventi su aree di interesse ambientale presenti sul territorio (rete idrografica secondaria, filari, aree boscate da gestire/manutenere);
- opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale o miglioramento dal punto di vista ecologico di aree di interesse finalizzate alla realizzazione della rete ecologica locale; al proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 47 c. 5 lett. c delle NdA del PTC2, le fasce perfluviali e i corridoi di connessione ecologica, ma in generale tutti gli elementi della rete, si configurano come elementi attrattori delle compensazioni di impatti di tipo ambientale;
- la deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate, anche ai fini del perseguimento dell'invarianza idraulica, valutando alternative che prevedano il riuso di aree edificate dismesse o sottoutilizzate;
- la rinaturalizzazione e recupero di corsi d'acqua degradati;
- la previsione di ambienti idonei alla sosta dell'avifauna.

Si suggerisce, inoltre, di considerare come riferimenti per le compensazioni ambientali, il Piano di Gestione della Vegetazione Perifluviale del Torrente Stura, approvato con DGR n. 46-8771 del 12 aprile 2019, e il Piano di Azione del Contratto di Fiume del bacino del torrente Stura di Lanzo.

Altro riferimento utile per definire le misure di compensazione ambientale, è il Catalogo CIRCA, strumento elaborato dalla Città metropolitana di Torino a supporto delle Amministrazioni locali per la riqualificazione ambientale del proprio territorio finalizzato a censire situazioni che necessitano di interventi di conservazione e ripristino della funzionalità ecologica del territorio e ad individuare di conseguenza le occasioni di finanziamento più idonee a soddisfarle. Al proposito, si evidenzia che sul Catalogo CIRCA attualmente sono presenti diverse segnalazioni ricadenti nel territorio del Parco riguardanti interventi di riqualificazione della naturalità delle aree perifluviali lungo il Torrente Stura di Lanzo (RA00086), di aree umide (RA00038 - Comune di La Cassa e RA00051 – RA00152 nel Comune di Druento) e di un'area sita all'interno del comparto produttivo del Comune di Robassomero (RA00048) ed interventi di realizzazione di zone umide (RA00039 – Comune di Venaria e RA00043 Comune di Druento).

In merito alla quantificazione delle opere di compensazione, il comma 6 dell'art. 11 delle NTA disciplina le opere di compensazione richiedendone la progettazione e la definizione in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio ed individuando gli ambiti prioritari di intervento. Il comma 7 stabilisce che le opere di compensazione devono essere individuate sulla base di una valutazione dello stato biofisico delle aree di progettazione e delle aree di compensazione e devono quindi essere dimensionate “[...] *nella misura necessaria a ripristinare i valori ambientali e paesaggistici destinati a ridursi conseguentemente alla realizzazione degli interventi in progetto, generando un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità almeno pari al grado di compromissione determinato dall’attuazione dell’intervento* [...]”.

Tuttavia le NTA non definiscono gli strumenti da utilizzare e le modalità procedurali da seguire nella valutazione dello stato biofisico delle aree. Considerando che il Parco interessa il territorio di più Comuni, risulta necessario che le NTA del Piano d'Area forniscano indirizzi più dettagliati da utilizzare nell'individuazione delle misure di compensazione, al fine di ottenere un'omogeneità nelle valutazioni che verranno condotte da ogni singolo Comune per dimensionare in modo adeguato le opere di compensazione. Si richiamano a tale proposito le Linee Guida per la redazione dei Piani d'Area dei Parchi naturali piemontesi approvate con DGR n. 3-8364 del 29 marzo 2024, che al capitolo 9.8 forniscono una disamina delle metodologie applicative da utilizzare come supporto alla pianificazione basata sull'approccio ecosistemico e si suggerisce di fare riferimento al suddetto documento per indicare una metodologia che possa essere un riferimento per i Comuni nella valutazione dello stato biofisico delle aree e nelle conseguente definizione delle opere di compensazione adeguate.

Relativamente alle aree di recupero ambientale di cui all'art. 28 della NTA del PdA (e ripreso nel RA a pag.35), la Variante ne individua 7, tre delle quali all'interno della ZSC, di seguito elencate, quali porzioni di territorio considerate critiche per pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante:

- area di rinaturalizzazione delle ex piste FIAT;
- area produttiva Comune Robassomero – Ciriè;
- area produttiva Magneti Marelli;
- area trattamento inerti di Druento;

- area produttiva Comune Caselle;
- area produttiva Comune Caselle;
- area produttiva Comune Robassomero-Ciriè;

A tal proposito si evidenzia che non risulta presente un'analisi integrata, anche solo cartografica, tra le suddette aree di recupero ambientale con la struttura della rete ecologica esistente.

Infine, in merito all'ampliamento della struttura del Golf Druento prevista all'interno dell'azione a.6.2/II "*Individuazione delle modalità di sviluppo e di inserimento delle strutture ricreative e per il tempo libero compatibili con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica (aree attrezzate per il loisir e per attività sportive)*" che si riferisce all'obiettivo generale 6 (OG6) "*Favorire la fruizione culturale e ricreativa del parco in correlazione con il sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio circostante*", dalla documentazione esaminata emergono alcune problematiche che determinerebbero i seguenti impatti, di cui non vengono descritte in modo esaustivo le possibili mitigazioni e compensazioni:

- trasformazione e perdita di suolo agrario di media/buona qualità come descritto nella carta della qualità degli habitat;
- aumento dell'inquinamento delle acque sia superficiali sia sotterranee, per l'interferenza con la falda e con i pozzi e presumibile aumento del consumo idrico, attesa la necessità di irrigazione dei campi;
- interferenza con la rete ecologica esistente, andando ad insistere sulla sponda destra del torrente Ceronda;
- effetto negativo sul paesaggio agricolo.

In linea generale, per quanto attiene gli impatti sulle matrici ambientali si ritiene indispensabile sottolineare che l'ampliamento, anche se minimo, dell'area golfistica ha diversi effetti negativi sulla fauna e sulla flora in particolar modo:

- il manto erboso adatto al gioco del golf determina un calo drastico della biodiversità sia vegetale sia animale, in quanto il numero molto esiguo di specie erbacee presenti determina un impoverimento della fauna, in particolar modo degli invertebrati. Inoltre i tagli ripetuti dell'erba impediscono alla stessa di fiorire, con conseguenze negative sull'entomofauna impollinatrice;
- l'elevato uso di diserbanti e pesticidi per la manutenzione dei greens oltre che inquinare le falde acquifere, influisce negativamente su tutte le specie faunistiche tipiche degli ambienti agricoli;
- l'area limitrofa al torrente Ceronda ricade all'interno delle aree a valore ecologico con un livello medio/altro di connettività (dal modello FRAGM di Arpa). Pertanto l'ampliamento dell'area golfistica andrebbe a creare una separazione con il restante ambiente agrario già fortemente antropizzato.

Le misure di compensazione accennate, che vedono la creazione di un'area dedicata a fascia tampone su cui attuare interventi di forestazione, devono innanzitutto prevedere azioni più dettagliate destinate alla salvaguardia dell'habitat compromesso e sono comunque solo mirate alla continuità longitudinale del torrente ma non tengono in considerazione dell'impatto sugli ambienti limitrofi.

Misure di mitigazione ambientale

In merito alle misure di mitigazione ambientale, dettagliate all'art. 11 delle NTA per gli interventi comportanti cambio di destinazione d'uso, trasferimento di cubatura, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o nuova costruzione, si riportano alcune indicazioni che sarebbe opportuno inserire nell'apparato normativo per perseguire maggiormente la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie:

- contenimento dell'inquinamento luminoso: il comma 3, lett. F) in materia di inquinamento luminoso richiama quanto disposto dalla normativa in materia. Occorre innanzitutto considerare che l'area del Parco, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 31/2000 così come modificata dalla l.r. 3/2018, è stata individuata come area a maggiore sensibilità all'inquinamento luminoso ricadente nelle Zone 1 e 2, giusta DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373 e pertanto soggetta ad una tutela particolare. Oltre al richiamo alla normativa di riferimento (l.r. 31/2000 modificata dalla l.r. 3/2018, DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373) si ritiene opportuno richiamare anche le disposizioni in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso dettate dalle misure di conservazione sito specifiche del SIC IT1110079 LA MANDRIA ed in particolare dall'art. 4, comma 1, lett. i) e dall'art. 5, comma 2.
- Invarianza idraulica: il comma 3, lett. C) riferito all'obiettivo di perseguire la massima permeabilità del suolo, dispone che in tutte le trasformazioni deve essere garantita l'invarianza o l'attenuazione idrogeologica. Si suggerisce di specificare che tali disposizioni devono essere applicate anche agli interventi di realizzazione dei parcheggi di cui agli artt. 18 e 19 delle NTA, che devono essere realizzati con pavimentazioni drenanti e devono essere piantumati con elementi arborei autoctoni aventi funzione ombreggiante e protettiva per il suolo. Al fine di una corretta gestione delle acque meteoriche, si suggerisce inoltre di richiedere l'attuazione di soluzioni tecniche per il drenaggio urbano sostenibile (SuDS) affiancando alle pavimentazioni drenanti fasce filtranti abbinata a trincee/dreni filtranti o ad aree di bioritenzione vegetata o rain gardens che, sfruttando i processi fitodepurativi della vegetazione, riducono il rischio di scarico di inquinanti nei corpi idrici.

10 Piano di Monitoraggio

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006, il Piano di Monitoraggio dovrà essere incorporabile dal RA e pubblicato autonomamente insieme al Piano approvato, al parere motivato e alla Dichiarazione di sintesi (cfr. par. 3 "*Indicazioni procedurali e metodologiche generali per le fasi successive*" della presente Relazione).

Si informa inoltre che, con le modifiche apportate dalla legge n. 108/2021 (Conversione in legge del DL n. 77/2021) all'art. 18 del d.lgs. 152/2006 ("Monitoraggio"), il monitoraggio diventa un procedimento vero e proprio: l'autorità proponente trasmette i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali **misure correttive adottate all'autorità competente, la quale ha trenta giorni di tempo per esprimersi.**

Ai sensi del nuovo comma 3-bis del citato articolo, nell'ambito del nuovo procedimento dedicato al monitoraggio, l'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del d.lgs.152/2006.

Ciò premesso è necessario che:

- gli indicatori del PMA siano strutturati al fine di consentire le verifiche di cui sopra;
- siano definiti la periodicità e l'indice dei Report di monitoraggio.

Rispetto a quest'ultimo punto si riporta di seguito una proposta di indice che potrà essere utilizzata per la redazione dei report:

1. *Breve sintesi del Piano*
2. *Obiettivi generali e specifici*
3. *Obiettivi a carattere ambientale*
4. *Rendicontazione effetti/obiettivi ambientali*
 - 4.1 *Verifica del popolamento degli indicatori del PMA*
 - 4.2 *Distribuzione degli effetti attesi in relazione alle azioni previste*
 - 4.3 *Analisi di eventuali effetti inattesi*
 - 4.4 *Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali di riferimento*
 - 4.4.1 *Analisi quali/quantitativa degli indicatori rispetto ai target di riferimento*
 - 4.4.2 *Analisi previsionali e statistiche sull'andamento degli indicatori*
5. *Analisi previsionale sull'andamento del piano*
6. *Conclusioni valutative*
7. *Individuazione di possibili azioni retroattive*

Seguendo la proposta di indice precedentemente riportata, sarà possibile individuare le criticità del Piano e dei suoi potenziali effetti ambientali e valutare in itinere il PMA anche al fine di rivedere gli indicatori non popolabili o inefficaci (ad esempio a causa delle banche dati di riferimento non aggiornate o per altre problematiche che si sviluppano in corso di implementazione del Piano).

In merito agli indicatori specifici riportati nel Piano di monitoraggio, si riportano di seguito alcuni suggerimenti:

- tra gli indicatori di stato andrebbero inseriti anche:
 - la superficie totale del suolo che sarà consumato da previsioni non attuate;
 - la superficie della Rete Ecologica individuata;
 - la superficie delle Zone umide;
 - la superficie dei parcheggi pubblici
- tra gli indicatori di processo andrebbero inseriti:
 - il numero dei nuovi parcheggi pubblici previsti;
 - il numero dei nuovi parcheggi pertinenziali previsti
 - la superficie totale dei nuovi parcheggi pubblici;
 - la superficie totale dei nuovi parcheggi pertinenziali;

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, tra gli eventuali effetti significativi dati dagli interventi di fruizione e promozione turistica nel RA è stato inserito anche l'inquinamento a causa dell'abbandono di rifiuti, inserendo come accorgimento e mitigazione un'adeguata organizzazione della raccolta rifiuti; al fine di monitorare questa particolare criticità si propone l'inserimento di un indicatore di contributo nel Piano di monitoraggio relativo al "numero di interventi di pulizia straordinaria a seguito di abbandono di rifiuti".

CONCLUSIONI

La fase di revisione del Piano di cui all'art. 15 comma 2 del d.lgs. 152/06 dovrà tenere conto dei contenuti del parere motivato; di tale aspetto dovrà essere dato riscontro nella Dichiarazione di Sintesi come specificato nel paragrafo 3.1.

In particolare l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, in collaborazione con l'autorità competente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, procede alla revisione del piano sulla base del parere motivato; contestualmente l'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 19/2009, esamina e controdeduce alle osservazioni sul Piano pervenute in fase di pubblicazione dai soggetti istituzionali (tra le quali anche osservazioni di Regione Piemonte, Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro della Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio), dalle associazioni di categoria e dai privati cittadini.

L'Ente di gestione sulla base di tali osservazioni e del parere motivato per la VAS, revisiona il Piano e lo adotta corredandolo con un documento di Sintesi della revisione al fine di dare evidenza del riscontro alle osservazioni e al parere motivato e alle conseguenti modifiche introdotte nel piano; tale documentazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

Per tale fase di revisione si evidenzia che eventuali modifiche apportate sulla base delle osservazioni sul piano, dovranno essere valutate anche in termini di ricadute ambientali, non essendo possibile in tale fase introdurre previsioni che possono avere potenziali e significativi impatti ambientali e che non sono state oggetto del processo di valutazione ambientale; diversamente si dovrà modificare il piano e il relativo rapporto ambientale e documenti correlati e riprocedere con la fase di valutazione di VAS.